



DIFESA

DEI DRITTI

D E L

CAPPELLANO MAGGIORE

D E L

REGNO DI SICILIA.



*)(M. DCC. XCIV.)(*

IN PALERMO, PER LE STAMPE DEL SOLLI,



Con Pubblica Facoltà.

LA Deputazione del Regno considerando per uno dei suoi principali doveri invigilare sulla conservazione dei dritti, e delle prerogative della Corona di Sicilia, non può dispensarsi di rappresentare a Sua Maestà quei gravi pregiudizj, che conosce essersi ultimamente indotti, per ottenerne gli opportuni ripari.

Il Cappellano Maggiore di Napoli, sono alcuni anni, ch' esercita, e prosiegue ad esercitare giurisdizione, ed auttorità in questo Regno, come se ne fosse Egli il Cappellano Maggiore; e gli fosse permesso d' intraprendere tutto quel, ch' è di sua potestà nel Regno di Napoli. Quindi s' é mossa la Deputazione a rassegnare delle più vive, ed efficaci rimostranze presso il Real Trono implorandone ogni necessario, e sollecito provvedimento. S' è benignata però già la Clemenza del nostro Sovrano di condescendere alle premure della Deputazione, avendo opportunamente disposto, che si riconoscessero l' eccitate questioni innanzi della Suprema Real Giunta di Sicilia unita alla Real Camera di S. Chiara di Napoli.

Laonde per mettersi a lume tutto quel, che ri-

riguarda la Cappellania Maggiore di Sicilia, ed insieme discernersi, a che si fossero avanzati i Cappellani Maggiori di Napoli, la Deputazione ha fatto stendere questa Scrittura, nella quale si dimostra, che dai Principi Normanni fino ai nostri tempi sempre la Sicilia abbia avuto il suo Cappellano Maggiore: che le prime cariche, i primi onori siano stati dai Sovrani conferiti ai Cappellani Maggiori: che l' auttorità, e la giurisdizione dei Cappellani Maggiori si estendesse sopra le Chiese Regie, i Castelli, le Fortezze, ed i luoghi tutti di pertinenza Reale: che nel fine del Secolo XVI. obbligati i Cappellani Maggiori dopo il Concilio Tridentino alla residenza nella loro Chiesa quasi Vescovile della Badia di S. Lucia, tutte le giurisdizioni, che esercitavano, fossero state per Sovrana disposizione trasfuse nei Giudici della Regia Monarchia, ed Apostolica Legazia, riservati intatti ai Cappellani Maggiori i dritti preeminenziali: che la Bolla di Benedetto XIV. data per il Cappellano Maggiore di Napoli in nessuna maniera possa estendersi al Regno di Sicilia: che gli atti tutti fin' ora fatti dal Cappellano Maggiore di Napoli in Sicilia siano stati anzi contrarj alle dispo-

posizioni della medesima Bolla, ed oltremodo pregiudiziali alle Leggi, ai dritti, ai Privilegj del Regno, ed alle prerogative della stessa Sovranità, e Corona di Sicilia: e finalmente, che l' ultima rappresentanza avanzata dall' attuale Cappellano Maggiore di Napoli Monsignor Capobianco niente contenga, onde possano giustificarsi, e sostenersi le novità da lui, e dal suo Predecessore praticate in Sicilia. Sarà dell' integrità degli eletti Ministri, Uomini di somma dottrina, e di grande discernimento, conosciuta la verità, che si espone, consultare la M. S. di sollecitarsi i ripari, che si convengono, per liberarsi il Regno di Sicilia dallo stato di soggezione, e di dipendenza dal Cappellano Maggiore di Napoli.







I. DAI PRINCIPI NORMANNI SINO AI NOSTRI TEMPI LA SICILIA SEMPRE HA AVUTO IL SUO CAPPELLANO MAGGIORE.

DUE sono i Regni sotto il Dominio felicissimo del nostro Monarca, quello di Napoli, e quello di Sicilia, l'uno dall' altro indipendente. Si governa ciascheduno colle sue Leggi, ha le sue Magistrature, gode i suoi Privilegj, vanta le sue prerogative. Sin dagli antichi tempi l' uno, e l' altro Regno ha avuto il suo Cappellano Maggiore. La Sicilia l'ebbe dai Principi Normanni: Napoli dagli Angioini (a). E la serie dei Cappellani Maggiori distinta in ambedue i Regni è continuata finora costantemente senza veruna interruzione.

Nei tempi del Conte Ruggero vi era già il Cappellano Maggiore in Sicilia. Rocco Pirro (*b*) stima, che

(a) *Pietro Giannone lib.21. cap.6.* § 3.
(b) *In not. Eccl. Agrig.*

S.Gerlando, primo Vescovo di Girgenti dopo l'espulsione de' Saraceni, fosse stato Cappellano Maggiore, e lo dimostra da una sottoscrizione in un Diploma dato l'anno 1092. dal Conte Ruggero per la Chiesa di Catania „ *S. Gerlandus*, dice Pirro, *fuit Comitis Rogerii Sacellanus Major, quo titulo sic ille se vocat subscribens in erectione Ecclesiæ Catanensis anno* 1092. „ Giuseppe Carafa Autore Napolitano (*a*) conferma lo stesso, solamente aggiunge di non sembrargli certo, che quel Gerlando Cappellano Maggiore del Conte Ruggero fosse stato Vescovo di Girgenti: *Sed an idem Gerlandus Capellanus Rogerii, cujus extat mentio in diplomate Catanensis Ecclesiæ, fuerit Gerlandus Episcopus Agrigentinus, uti Pirrus censet, non ita certum, exploratumque videtur* „ Roberto de Urbe nell'anno 1093. era Gran Cappellano del Conte Ruggero. Lo attestano Pirro, e Carafa (*b*). Nell'anno 1120. era Cappellano Maggiore Pietro, il quale nel Diploma dato dal Principe Goffredo, Figlio del Conte Ruggero, per il Vescovo di Catania Ansgerio, si sottoscrive col titolo di Maestro Cappellano

(a) *De Reg. Cap.* 3.
(b) *Pirro in Chron.* Reg. *Sic.* Carafa *c.* 2. *n.* 6.

lano „ *Petrus Magister Capellanus ipsius Gaufridi* (*a*),,.

Nell' anno 1137; e 1140. era Cappellano Maggiore del Re Ruggero Tommaso; e costa dal Diploma del medesimo Re, dato l' anno 1137. a favore di S. Guglielmo fondatore dell' Ordine di Monte-Vergine rapportato da Giovanni del Nusco nella vita dello stesso Santo. In quel Diploma si legge „ *Datum Panormi* 1137. *per manum Thomæ Magistri Capellani Regis* „. Lo stesso si legge nell' altro Diploma dell' anno 1140. Nell' anno 1143. era Cappellano Maggiore dello stesso Re Ruggero Roberto Rosect de Urbe (*b*). Finalmente nell' anno 1148. avea il Re Ruggero per suo Cappellano Maggiore Giovanni del Nusco, Abbate del Monastero degli Eremiti di Palermo. Così si dichiara nel Real Diploma di quell' anno, che originale si conserva nella Real Cancellaria di Palermo, e si trascrive intiero da Pirro (*c*).

Sotto Guglielmo I. era Cappellano Maggiore

(a) Pirro *in not. Eccl. Catan.*
(b) Pirro *in Chron. Reg. Sic.*
(c) *In not. Abb. S. Joannis Ærem.*

Errico Ariſtippo Arcidiacono di Catania (*a*), e ſotto Guglielmo II. ultimo de' Principi Normanni, come ſi ſcorge della lettera 10. di Pietro Bleſenſe, vi era pure il Cappellano Maggiore. Caruſo, P. Amico, e Carafa (*b*) stimano, queſto eſſere ſtato Gualterio Offamilio, al quale credono ſcritta quella lettera. Pirro però (*c*) dopo Baronio *ad annum* 1169. vuole quella lettera ſcritta non a Gualterio, ma a Ricardo Veſcovo di Siracuſa. Invero quella lettera non porta il nome di colui, al quale fu diretta, ma ſolamente la nota iniziale del nome: e queſta ſteſſa, quale foſſe ſtata nel teſto originale, s'ignora. Quindi la varietà delle lezioni, e dei ſentimenti. Quel, che vi è di certo, si è, come lo dimoſtra il titolo, ed il contenuto della lettera, che il Re Guglielmo II. avea il ſuo Maeſtro Cappellano. Tuttavia non può con certezza aſſerirſi, che codeſto Maeſtro Cappellano foſſe ſtato o Gualterio, o Ricardo. Non ſi legge in neſſun documento, ove ſi trova ſottoſcritto o Gualterio,

(a) Carafa *c.* 2. *n.* 6.
(b) Caruſo *tom.*1. *Bibliot.Sic.* P.Amico *in not.Cap. Maj.* Carafa *loc. cit.*
(c) *In not. Eccl. Syrac.*

terio, o Ricardo, appostovi il titolo di Maestro Cappellano del Re. Di Ricardo molti Diplomi s' accennano da Pirro (*a*), nei quali è sottoscritto Ricardo, ma col titolo di Cappellano, e di Consigliere, e di Cancelliere del Re, e dopo di essere stato promosso al Vescovato di Siracusa, col titolo di quel Vescovato. Di Gualterio poi si trova anzi un documento dato nello stesso anno, in cui fu scritta quella lettera da Pietro Blesense, ed in quel documento la sottoscrizione è „ *Ego Gualterius Decanus Agrigentinus, Canonicus Regiæ Capellæ.* „ Il documento è un pubblico istromento di permuta fatta col consenso del Re Guglielmo II. della casa propria del Cantore della Real Palatina Cappella, ove avea abitato il primo Cantore, chiamato Simone, ed abitava allora il di lui immediato successore Eutropio, colla casa di Ansaldo Castellano del Real Palazzo, situate ambedue codeste case, dentro l'antico recinto del Real Palazzo, nella parte detta Thalca. Questo documento, che si conserva originale nell'Archivio della Real Cappella, fu dato l'anno 1167.

Or

(a) *Loc. cit.*

Or in questo anno appunto fu scritta quella lettera di Pietro Blesense, come lo prova il P. Amico (a), dalle parole della stessa lettera, nella quale si legge ,, *Doleo, quod inter primitias dominatus sui, & inter initia Unctionis Regiæ hoc præsumit &c.* ,, Queste parole designano il principio del Regno di Guglielmo II. Egli però questo Re fu elevato al Trono l'anno 1166., secondo il sentimento di Pirro, e del P. Amico dopo Capicio (b).

Continuarono in Sicilia i Cappellani Maggiori sotto i Sovrani Svevi, ed anche sotto gli Angioini, finchè eglino governarono questo Regno. Sotto Errico VI. vi fu Gualterio de Palena, o sia de Paleariis, consanguineo dello stesso Imperatore, prima Vescovo di Troja nella Puglia, e poi Arcivescovo di Palermo, il quale ottenne da quell'Imperatore la conferma dei privilegj della Real Palatina Cappella (c). Sotto Federico Imperatore vi fu Cappellano Maggiore

(a) *Loc. cit.*
(b) Pirro *Chron. Reg. Sic.* P. Amico *loc. cit.* Capicio *lib.* 3.
(c) Pirro *in not. Eccl. Pan.* Carafa *c.* 2. *n.* 7.

re Filippo Matera, che fu Vescovo Marturanense (*a*); e poi Gregorio Mustaccio primo Abbate di S. Lucia (*b*). E sotto Carlo I. d' Angiò vi fu Giovanni de Mesnelliis Cantore della Real Palatina Cappella, Arcidiacono della Cattedrale, e poi Arcivescovo di Palermo (*c*).

Avea nell' anno 1129. il Gran Ruggero unite alla Sicilia in forma di Regno tutte quelle Provincie di là dal Faro, che erano prima divise in molte dinastie, e signoreggiate da varj Principi. Per tutti codesti Dominj in tempo dei Regnanti Normanni, ed anche degli Svevi fino al principio del governo degli Angioini, non vi fu, che un solo Cappellano Maggiore, e questo appunto quello di Sicilia. I Caratteri dei sopracennati Cappellani Maggiori lo dimostrano. La Storia ce ne assicura. Non si legge, che per quelle Provincie di là dal Faro vi fosse stato mai destinato in quei tempi altro Cappellano Maggiore.

Di-

(a) Carafa *loc. cit.*
(b) P. Amico *loc. cit.*
(c) Pirro *in Chron. Reg. & in not. Eccl. Pan. & Reg. Cap.* Carafa *c.* 3.

Divisa poi la Sicilia da quelle Provincie, che formano oggi il Regno di Napoli, ed occupato questo dagli Angioini, e dominata la Sicilia dagli Aragonesi, fu per il Regno di Napoli constituito un particolar Cappellano Maggiore. „ Presso di noi, dice „ Giannone (a), nei Reali Archivj non s'incon„ tra memoria di Cappellano Regio, se non ai tem„ pi dei Re Angioini, i quali in Napoli fermarono „ la loro Sede, e cominciarono quindi ad avere Re„ gia Cappella. Prima i Re Normanni, e Svevi l' „ ebbero in Sicilia, perchè in Palermo avean col„ locata la loro Sede, onde è, che la memoria del „ Cappellano di Sicilia è più antica di quello di Na„ poli. Collocata dunque dai Re Angioini in Na„ poli la loro Sede Regia, cominciò presso noi la „ prima volta a sentirsi il Maestro della Cappella „ del Re. „ Nondimeno frattanto, che per Napoli s'era costituito il suo particolare Cappellano Maggiore, i Sovrani Aragonesi aveano ancora i suoi Cappellani Maggiori in Sicilia. E da questo tempo appunto cominciò la serie dei Cappellani Maggiori distin-

(a) *Lib.* 21. *c.* 6. §. 3.

stinta per li due Regni di Napoli, e di Sicilia. Sotto gli Aragonesi i Cappellani Maggiori di Sicilia furono Bartolomeo Antiocheno Vescovo di Siracusa, e poi Arcivescovo di Palermo: Damiano de Palicio: Peregrino de Pactis Domenicano Vescovo di Mazzara: Francesco de Petro Vescovo di Lipari: Pietro de Pernis Francescano Vescovo di Patti: Simeone de Lentinis: Orlando Brunello Cantore della Real Palatina Cappella di Palermo: Francesco de Luca Agostiniano: Dionisio de Murcia Agostiniano Arcivescovo di Messina: Filippo de Castrogiovanni Francescano: Ubertino de Corleone Francescano Vescovo di Patti: Ruggero de Cena Francescano: Bernardo de Trapani Francescano: Simeone de Pozzo Domenicano Inquisitore Generale in Sicilia, e Vescovo di Catania: Andrea de Pace Francescano Vecovo di Malta: Niccolò de Papalia Francescano Vescovo di Malta: Giovanni de Pino Francescano Vescovo di Malta, e poi di Girgenti: Filippo Grispo Agostiniano Arcivescovo di Messina: Bernardo Figuera Cantore della Reale Palatina Cappella di Palermo: Filippo de Ferrario Carmelitano Vescovo di Patti, e poi di Girgenti: Tommaso de Crisafi Francescano Arcivescovo di Messina: Giovanni de

Stefano Monaco Cisterciense Abbate di S. Maria di Altofonte; e Guiglielmo Vitale Cantore della Real Palatina Cappella di Palermo (a).

In Napoli in questo stesso tempo vi furono ancora i Cappellani Maggiori, diversi da quelli di Sicilia. Carafa ne rapporta il catalago, che fa cominciare da Giovanni de Mesnelliis. Tuttavia molto vi s' incontra di difficoltà nel determinare, se Giovanni de Mesnelliis fosse continuato Cappellano Maggiore di Carlo I. d' Angiò, dopo il celebre Vespro Siciliano, fatta già la divisione, e separazione di Napoli dalla Sicilia. Secondo quel, che riferisce Pirro (b), Giovanni de Mesnelliis succedette l' anno 1269. nell' Arcivescovato di Palermo a Leonardo Conti; e nell' anno 1273. ottenne dal Re Carlo d' Angiò a favore della Cattedrale di Palermo la conferma dei privilegj. Nell' anno 1281. era già Arcivescovo di Palermo Pietro de Sancta Fide, come costa da un' atto di transazione fatto ai 15.

to

(a) Pirro *in not. Eccl. Pan. Monr. Messan. Agrig. Lipar. Melit. Catan. Pact. Syrac.* P. Amico *in not. Cap. Maj.* Carafa *loc.cit.*

(b) *In Chron. Reg. Sic.*

di Luglio di quell' anno, che originale si conserva nell' Archivio della Cattedrale di Palermo, registrato nei libri della Real Conservatoria. Nell' ann. 1282. quando accadde il Vespro Siciliano, lo stesso Arcivescovo Pietro fu spedito Legato al Papa Martino IV. dai Magnati, e dal Popolo di Palermo. Ne riferisce Pirro (a), le lettere di tale commissione, che trascrisse dal mano-scritto presso l' Abbate la Farina; e dal Cronico della Chiesa di Girgenti. Era dunque morto Giovanni de Mesnelliis nel tempo, che avvenne il Vespro Siciliano, e che si divise Napoli dalla Sicilia; onde non poté egli essere il primo Cappellano Maggiore di Napoli dopo quella divisione.

Se poi si volesse, come si legge nelle aggiunte a Pirro *in not. Eccl. Pan.*, che Giovanni de Mesnelliis fosse stato eletto Arcivescovo di Palermo dopo Pietro de Sancta Fide, che morì l' anno 1284. certamente quell' elezione s' avrebbe dovuta fare dal Re Pietro Primo degli Aragonesi, che allora dominava la Sicilia. Non è però credibile, che il Re Pietro avesse promosso all' Arcivescovato di Palermo

 un

(a) *In not. Eccl. Pan.*

un Prelato, che era nell' attuale servizio colla carica di Cappellano Maggiore presso Carlo I. d' Angiò fue dichiarato nemico, ed in quel primo fervore delle guerre, e dei disturbi fra quei due Sovrani. Onde ammettendosi l' epoca dell' Arcivescovato di Giovanni de Mesnelliis nell' anno 1284., non altro potrà pensarsi, se non che costui, succeduto il Vespro Siciliano, si fosse dismesso dall' impiego di Cappellano Maggiore di Carlo d' Angiò abbandonando il partito degli Angioini, e ritornato in Sicilia avesse aderito agli Aragonesi, dai quali ne avesse ottenuto quella dignità; e così egli dopo il Vespro Siciliano, se fosse stato allora ancor vivente non era più Cappellano Maggiore di Carlo d' Angiò. Quindi in nessun conto Giovanni de Mesnelliis potrà inserirsi nel catalago dei Cappellani Maggiori appartenenti al Regno di Napoli, che non comincia, se non nei tempi posteriori al Vespro Siciliano. Alcuni degli Autori Napolitani fissano l'Epoca della Cappellania Maggiore di Napoli nel principio del Secolo XIV., cioè molto dopo Carlo I. d' Angiò, che morì l' anno 1284.

La serie dei Cappellani Maggiori distinta per l'uno, e l' altro Regno non durò solamente per lo

tem-

tempo, che questi due Regni furono soggetti a diversi Sovrani; ma ben anche quando poi furono governati da un solo. Sotto Alfonzo di Castiglia, e Ferdinando il Cattolico i due Regni di Napoli, e Sicilia furono uniti, e pure ebbero allora l'uno, e l'altro Regno i suoi distinti Cappellani Maggiori. In Sicilia sotto Alfonso vi furono Giacomo Porcio Vescovo di Patti, e poi Arcivescovo di Messina; Puccio de Palicio; Giacomo Bonanno Abbate di Santa Lucia; Giacomo Gagliardo Cantore della Real Cappella Palatina, ed Abbate di Santa Lucia; e Gabriele Enguerra Cantore della Real Palatina Cappella, ed Abbate di Santa Lucia. Sotto Ferdinando vi furono Angelo Stajti; Leonardo de Albertis; Giovanni Martino de Vitali Cantore della Real Palatina Cappella; Dalmatio Tolosa; Alfonzo de Aragona, figlio del Re Ferdinando, Cantore della Real Palatina Cappella, ed Arcivescovo di Cesaragosta; Giacomo Conchilles Vescovo di Catania; Giovanni Michele Majo; e Diego Enrera (a). In

Na-

(a) Pirro *in not Eccl. Messan. & Catan. & in not. Reg. Cap.* P. Amico *in not. Cap. M.* Carafa *loc. cit.*

Napoli sotto Alfonso vi furono Giovani Ingio, Domenico Carach, Urso de Leone, e Giovanni Gelardino. E sotto Ferdinando Pietro Brusca, e Giovanni Mirto Frangipani (a).

Sotto i Sovrani Auſtriaci furono i due Regni anche uniti, ed ebbero coſtantemente i ſuoi diſtinti Cappellani Maggiori. Sotto Carlo V. vi furono in Sicilia Giovanni Riccio, e Girolamo Zafarana, il quale venendo in Palermo lo ſteſso Imperatore Carlo V. dalla spedizione di Tunisi vi benedisse la mensa, e vi celebrò la Messa. Sotto Filippo II. vi furono Pietro Butirone de Manriquez, Girolamo Riggio, e Giovanni de Espinar Inquiſitore di Sardegna. Sotto Filippo III. Simone Rao, ed Antonio de Franchis. Sotto Filippo IV. Vincenzo Firmatura, e Martino la Farina. Sotto Carlo II. Simone Impellizzeri (b).

In Napoli ancora sotto i Sovrani Austriaci vi furono i Cappellani Maggiori, che possono leggerſi presso Carafa loc. cit.

In

(a) Carafa *loc. cit.*

(b) Pirro *in not. Cap. Maj.* P. Amico *in not. Cap. Maj.* Carafa *loc. cit.*

In Sicilia sotto i Regnanti Borbonici continuarono i Cappellani Maggiori. Sotto Filippo V. vi furono Carlo Massa, Pietro Solera, e Francesco Barbara, il quale fece le parti di Cappellano Maggiore in Palermo presso il Re Vittorio Amedeo benedicendogli la mensa, e celebrandogli la Messa (*a*). Sotto Carlo III. vi furono Monſignor Ardoino, e Monſignor Rao: ed ultimamente il noſtro Regnante eleſse Cappellano Maggiore Carlo Santa Colomba, che ançora è vivente.

In Napoli è continuata ben' anche la ſerie de' Cappellani Maggiori sotto i Regnanti Borbonici, che rapporta Caraſa loc. cit. fino a Monſignor Galiani, al quale sono succeduti Monſignor la Rosa, Monſignor Teſta Piccolomini, Monſignor Massa, e l'attuale Monſignor Capobianco.

Non sono dunque mancati, ne in Sicilia dal tempo dei Principi Normanni, ne in Napoli dal tempo degli Angioini fino al feliciſſimo Governo del Nostro Regnante Monarca i Cappellani Maggiori, vantandone l' uno, e l' altro Regno la coſtante

(a) P. Amico *loc.cit.*

stante non mai interrotta successione, che a gloria delle due Nazioni, non si è tralasciata di rapportarsi colla più accurata esattezza, e distinzione.

II. Le prime cariche, i primi onori sono stati conferiti dai Sovrani al Cappellano Maggiore di Sicilia.

Ma la Cappellania Maggiore in Sicilia è stata riguardata, come una delle più cospicue dignità del Regno. Le prime cariche, i primi onori si davano fin dai tempi dei Normanni ai Cappellani Maggiori. Avea il Re Ruggero nell' anno 1120. fondato la sua celebre Chiesa, o sia Cappella nel Regio Palazzo di Palermo. L' avea provveduta per l'esercizio dei Sacri Ministeri di un Collegio di Canonici, di due dignità del Cantore, e del Tesoriero, e di un numeroso Clero. L' avea fatto erigere da Pietro Arcivescovo di Palermo col pieno consenso del suo Capitolo l' anno 1132. in Parocchia, designato il Territorio, ed il Popolo, ed avea per legge di fondazione insieme dichiarata quella sua Chiesa, o sia Cappella unicamente a se soggetta col perpetuo, ed inviolabile divieto di non poter nessuno arrogarsi, ne potestà, ne preeminenza alcuna in quella senza la Sovrana auttorità, che vi condiscendesse, come si spiega il medesimo Re nel Diploma dell' anno 1140., che si conserva nell'Archivio della Real Cappella Palatina, ed intiero si rife-

riferisce da Pirro (a) „ *Titulo Beati Petri intra nostrum Regale Palatium, quod est in Urbe Panormi, Ecclesiam summa cum devotione fabricari fecimus, ita quidem, ut nulli personæ liceat in ea sibi aliquid vendicare, nisi per nos, aut eos qui nobis in Regno succedunt.* „ Nondimeno all' Abate Giovanni del Nusco, qual suo Cappellano Maggiore, ed ai suoi successori gli concedette il Re Ruggero nell' anno 1148. il singolare privilegio, la più speciosa prerogativa di onore, preponendolo a tutti i Prelati del Regno, di poter celebrare in quella Cappella in tutte le più solenni festività, e che senza il di lui consenso non potesse alcun altro Prelato di Sicilia ivi veruna sacra funzione esercitare „ *Statuentes*, sono le parole del Diploma, che riferisce Pirro (b) nel §. 14; *ut idem Abbas semper in omnibus festivitatibus solemnibus, tamquam præcipuus Capellanus noster ad celebrandum Divina in Capella supradicti nostri Palatii Panormi, Prælatis Re-*

(a) *In not. Reg. Cap.*
(b) *In not. Abb. Erem.*

Regni nostri cæteris præponatur, ut qui nobis in nostro Palatio vicinitate lætatur, ampliori gaudere debeat prærogativa honoris, nec alius Prælatus præter sui conniventiam, & consensum, vel eo invito in prædictis festivitatibus in Capella prædicta celebrare præsumat. Anzi in codesto Diploma due altre onorificenze si leggono date a quell' Abbate nel §. 14. il titolo di Padre spirituale, Consigliero, e Familiare, e speciale Confessore del Re „ *Consiliarium, & Familiarem nostrum eligimus, quem nobis Patrem, & specialissimum Confessorem ordinavimus* „ e nel §. 2. l'uso delle insegne Pontificali „ *ut liceat eidem Abbati, & successoribus ejus uti Mitra, Chirothecis, Sandaliis, Tunica, & Dalmatica, Virga Pastorali, & quotidiano Annuli usu concedimus, & modis omnibus confirmamus* „ Dal Conte Ruggero un' altra grande onorificenza si legge data a Gerlando suo Cappellano Maggiore, cioe di sottoscriversi nei Diplomi prima degli stessi Principi del sangue: così appunto nel cennato Diploma dell' anno 1092. per la Chiesa di Catania Gerlando è sottoscritto prima dei Principi Goffredo, e Giordano figli del Conte. Codesta onorificenza neppure si concedette mai agli antichi Arcicappellani di Fran-

Francia, come l' avverte Tomasino (*a*), non ostante chè nei Concilj si sottoscrivessero prima dei Vescovi, come stimano Peirazio, Sirmondo, Mabilonio, e Baluzio contro il sentimento d' Allerio.

Pietro Giannone (*b*) attesta, che nei tempi dei Normanni il Cappellano Maggiore era lo stesso, che l' Elemosiniere, ed il Confessore del Re. „ Nel „ Regno di Sicilia, dice egli, avendo i Normanni „ costituita la loro Sede Regia in Palermo, ne „ l' Elemósiniere, ne il Confessore del Re erano „ distinti dal Cappellano del Re „. Infatti nel cennato Diploma del Re Ruggero Giovanni del Nusco si legge essere stato insieme Cappellano Maggiore, e Confessore del Re.

La carica di Gran-Cancelliere del Regno solea conferirsi ai Cappellani Maggiori. Era codesta carica in Sicilia molto eminente, e forse la prima in Corte, benchè qualche Autore la ponga per seconda dopo il Contestabile, che vi era allo-

C 2 ra

(a) ~~De discip. Ecc. p. 1. l. 2. c. 110. n. 8.~~
(b) *Loc. cit.*

ra (a). I nostri Principi Normanni la stabilirono a norma di quella di Francia. Godeva le più grandi, e segnalate prerogative. Giannone ce la descrive nel loc. cit. ove dice „ Il Gran-Cancelliere „ godea molte insigni prerogative; avea la presi„ denza al Consiglio di Stato negli affari civili del „ Regno. Avea l' espedizione degli Editti, ed ogni „ altro comandamento del Re. Avea la soprain„ tendenza della giustizia, ed egli era il Giudice „ delle differenze, che accadevano sopra gli Uffi„ cj, ed Officiali, regolando le loro precedenze, „ e distribuendo a ciascuno Magistrato ciò, che „ era della sua incombenza, perche l'uno non attenti „ sopra l' altro. Queste erano le grandi preroga„ tive dei Cancellieri di Francia d' onde l' appre„ se Ruggero, e del Regno di Sicilia a tempo dei „ Normanni. Dignità pur troppo eminente, e che „ gareggiava quasi con quella dei Principi stessi. „ Or di questa dignità così eminente appunto soleano esserne insigniti i Cappellani Maggiori. Il primo Gran-Cancelliere dei Principi Normanni, se-

(a) *Lib.* 11. *c.*6.§.3.

condo la Cronologia di Pirro (*a*), fu Roberto de Urbe, che era Gran-Cappellano del Conte Ruggero. Tommaso Cappellano Maggiore del Re Ruggero era insieme Gran-Cancelliere: e lo dimostra la sottoscrizione sopracennata nei due Diplomi dell'anno 1137. e 1140. Roberto Roseet, che da altri si chiama de Urbe Cappellano Maggiore dello stesso Re Ruggero, fu ancora Gran-Cancelliere di Sicilia, come lo riferisce Pirro (*b*), e si legge nei due Diplomi dell'anno 1140. e 1148. dello stesso Regnante sopracennati: di questo Roberto dice Giannone loc. cit. „ Che fu un' Uomo famoso, e che „ oltre averlo il Re Ruggero impiegato agli affari più „ rilevanti della sua Corona, e di commettere a lui „ la difesa di Salerno, quando da Lotario, e dal „ Principe di Capua, e dai Pisani fu assediata, „ gli commise ancora il governo della Puglia, e „ della Calabria, „ Il Cappellano Maggiore di Guglielmo II. se fù Gualterio Offamilio, come vogliono Caruso, P. Amico, e Carafa, era egli insieme Con-

(a) *In Chron. Reg. Sic.*
(b) *Loc. cit.*

Configliere, e Gran-Cancelliere. „ *Fuit Gualterius*, dice Garafa (*a*), & *Consiliarius Regis ejusdem etiam Magnus Cancellarius* „. Lo stesso asserisce Pirro (*b*), se poi fu Ricardo Vescovo di Siracusa, come crede Pirro, era anche costui Consigliere, e Gran-Cancelliere del Re, e si scorge delle sue sottoscrizioni nei Reali Diplomi, che rapporta Pirro (*c*). Fu anche Ricardo Vice-Regente nel Regno di Sicilia, come l'attestano Fazello, e Pirro (*d*).

Sotto i Principi Suevi Gualterio de Palena Cappellano Maggiore dell' Imperatore Errico VI. fu Gran-Cancelliere del Regno; e fu dato da Innocenzo III. Tutore a Federico, mentre era nella minore età [*e*]. Filippo Matera Cappellano Maggiore dell' Imperator Federico fu Configliere, e Gran-Can-

(a) Caruso *tom.1.Bibl.Sic.*P.Amico *in not.Cap.Maj*, Carafa *loc. cit.*

(b) *Loc. cit.*

(c) *In not. Eccl. Syrac.*

(d) Fazell. *Dec.2.c.5.* Pirro *in Chron.Reg.Sic.*

(e) Pirro *in Chron. Reg.Sic.* & *in not. Eccl. Pan.* & *Cat.* Carafa *c.2. n.7.*

Cancelliere del Regno „ *Philippum Matera*, dice Carafa [a] *Magnum Siciliæ Cancellarium egisse evincunt monumenta ab Ughellio relata in Episcopis Marturanensibus* „.

Giovanni de Mesnelliis Cappellano Maggiore del Re Carlo I. d'Angiò fu Consigliere, e Gran-Cancelliere del Regno di Sicilia, e Maestro Razionale. „ *Joannes de Mesnelliis*, dice Pirro (b), *Regis Caroli Capellanus, Consiliarius, Magister a Rationibus, & Magnus Siciliæ Cancellarius*, „ Codesta carica di Maestro Razionale in quei tempi era una delle principali in Corte presso i nostri Sovrani. Era appunto la Magistratura, che presedeva all' Erario Regio, e giudicava tutte le cause a quello appartenenti. Così Ducange in Gloss. V. *Magister Rat.*, che in conferma cita due Diplomi dei Regnanti di Sicilia. Giannone doppo Scipione Ammirato (c) ne parla come d'un dei primi Ufficj della Corona; ne descrive le grandi incombeze, che esercita-

(a) Carafa *Loc. cit.*
(b) *Loc. cit.*
(c) Giannone *l.* 11. *c.*6. §.5.

citava, e le autorità, che avea, e le prerogative, che godeva: e dice, che il Maestro Razionale degli Angioini, quale fu il detto Giovanni de Mesnelliis, era lo stesso, che il Gran-Camerario dei Principi Normanni, e corrispondeva al Gran-Tesoriero del Regno di Francia.

Marino Freccia in lib. *de Subfeudis* trattando dell' officio di Gran-Cancelliere dei Regnanti Aragonesi di Sicilia attesta di avere lui osservato „ *In processu quodam antiquo sub Friderico II. Capellanum Majorem assistentem in Cancellaria, qui juramentum praestabat.* „ Damiano de Palicio Maestro Cappellano di Federico II., e di Pietro II. fu Vicario Generale del Regno sotto lo stesso Re Pietro II. l'anno 1340.; come riferiscono Fazello, e Pirro (a) fu insieme Consigliere del Re, e Gran-Cancelliere, e Logotheta del Regno, come s' esprime in un Privilegio della Chiesa di Catania rapportato da Pirro (b), dato l' anno 1337. dal Re Pietro II. „ *Per Venerabilem Damianum de Palitio Regni Siciliae Lo-* go-

(a) Fazell. *Dec. 2. l. 9.* Pirro *in Chron. Reg. Sic.*
(b) *In not. Eccl. Cat.*

gothetam, *& Cancellarium*, *Capellæ nostræ Magistrum Capellanum*. „ In due altri Reali Diplomi l'uno del Re Federico, e l'altro del Re Pietro a favore di Guglielmo de Peralta, che si conservano nella Real Cancellaria fol. 411., e 413. si legge Damiano de „ Palicio sottoscritto cogli stessi titoli di Logotheta „ e di Cancelliere del Regno, e di Cappellano Mag- „ giore. „ Quale fosse poi la carica di Logotheta presso i nostri Sovrani si spiega da Ducange nel suo Glossario V. Logotheta, per l'Officio di Protonotaro, di primo Secretario, e si vuole essere stata carica più eminente, e conspicua di quella di Gran-Cancelliere. „ *A Græcis*, dice Ducange, *nomen Logotheta mutuati sunt latini Principes*. . . . . . . *Logotheta*, *& Protonotarius appellabatur apud Siculos Normannos Reges*, *qui Chartas Regias subscribebat*, *ut passim ex Tabulis Siculis colligere est*, *alia tamen fuit in eo Regno*, *& diversa prorsus dignitas a Magni Cancellarii dignitate*. *Logotheta enim*, *qui & Protonotarius*, *primi a Sacretis*, *seu Protosecretarii munus obibat*, *& gradu Magno Cancellario major erat*, *etsi neuter neutri subesset*, *ut ait Ammiratus* (a).

(a) *Tom.* 1. *Stem.Neap. p.* 48.

I Cappellani Maggiori erano destinati dai nostri Regnanti per Oratori a maneggiare gli affari più rimarchevoli presso altri Principi, e presso i Sommi Pontefici. Damiano de Palicio Cappellano Maggiore del Re Federico II. fu destinato Oratore al Pontefice Bonifacio VIII. l' anno 1302. per ottenere l' assoluzione al Re Federico della scomunica, ed al Regno di Sicilia dell' interdetto, come rapportano Pirro (*a*), e P. Amico. Peregrino de Pactis Domenicano Vescovo di Mazzara, e Cappellano Maggiore del Re Federico II. fu mandato legato al Pontefice Giovanni XXII. per l' esecuzione del concordato convenuto fra il detto Federico Re di Sicilia, e Roberto Re di Napoli (*b*). Ubertino di Corleone Vescovo di Patti, e Cappellano Maggiore di Federico III. fu delegato dal medesimo Re l' anno 1372. per trattare la pace colla Regina Giovanna di Napoli (*c*). Dionisio di Murcia Arcivescovo di Messina, e Cappellano Maggiore del cen-

(a) Pirro *in Chron. Reg. Sic.* P. Amico *in not. Cap. Maj.*
(b) Pirro *in not. Eccl. Catan.*
(c) P.Amico *in not. Cap. Maj.*

cennato Federico III. fu varie volte inviato per conciliare la pace della Regina Giovanna collo stesso Federico (a). Simeone del Pozzo Vescovo di Catània, e Cappellano Maggiore del detto Re Federico, fu destinato Oratore presso il Papa Bonifacio IX. per comporre, e terminare le turbolenze, che si erano eccitate per il matrimonio contratto da Martino di Aragona con Maria Figlia del Re Federico (b). Filippo Grispo Arcivescovo di Messina, e Cappellano Maggiore del Re Martino fu dallo stesso inviato Oratore nell' anno 1394. al Pontefice Bonifacio IX. si conserva nel Registro del Protonotaro del Regno fol. 39. il Reale Diploma di tale commissione; Filippo Ferrario Vescovo di Patti, e Cappellano Maggiore eletto l' anno 1402. fu mandato l' anno 1412. insieme coll' Arcivescovo di Palermo Oratore presso il Re Ferdinando d'Aragona (c). Tratta questo argomento delle cariche, che negli antichi tempi sostennero i Cappellani

(a) Pirro *in not. Eccl. Mess.*
(b) Pirro *in not. Eccl. Mazar.*
(c) P. Amico *in not. Cap. Maj.*

Maggiori in Sicilia, Giuseppe Carafa nel loc. cit. rapportando quel, che aveano notato Pirro, e P. Amico. Codesti Autori potrebbero consultarsi per scorgerne quindi, e l' eminenza della dignità dei Cappellani Maggiori, e l' alta stima, e riputazione, che godevano presso i nostri Sovrani.

III. L' AUTTORITA', E LA GIURISDIZIONE DEL CAPPELLANO MAGGIORE DI SICILIA S' E' STESA SOPRA LE CHIESE REGIE, I CASTELLI, LE FORTEZZE, ED I LUOGHI TUTTI DI PERTINENZA REALE.

L' auttorità poi del Cappellano Maggiore in Sicilia fin dalla sua origine dai tempi dei Principi Normanni è stata amplissima. Tutte le Chiese, e Cappelle Regie, tutti i luoghi di pertinenza Reale, i Castelli, le Fortezze, i Palazzi ec., e tutto il Clero, ed il Popolo di quelle Chiese stesse, e luoghi sono stati per quasi sette secoli soggetti al Cappellano Maggiore; Egli solo n' è stato il Rettore, il Pastore: Egli vi ha esercitato ogni giurisdizione, esclusa qualunque altra potestà; anzicchè egli ha avuto ben anche la cura spirituale, e della persona del Re, e della Famiglia Reale, quando si è trovata in Sicilia. Se ne possono addurre antichissimi documenti. Ne rapporteremo alcuni, che autentici possono riscontrarsi presso Rocco Pirro (a), P. Vito Amico (b), e nella Regia Can- cel-

(a) *In not. Cap. Maj. & Abb. S. Luciæ.*
(b) *In not. Cap. Maj.*

cellaria di Palermo, e nell' Archivio della Real Cappella Palatina,

Del Cappellano Maggiore di Sicilia sotto Guglielmo II. Giuseppe Carafa (*a*) riferendo la lettera cennata di Pietro Blesense, dice „ *Atque adeo Magni Capellani munus, ejusque partes fuerunt non modo Sacris operari in Capella Regis, sed insuper exercere Ministerium Pastorale*, Rex *erat illius Ovis, ad illum spectabat cura animæ Regis, illius partes erant Regem ab impietate prohibere, cui officio si ille defuisset pœnas daturus erat* „ Conferma lo stesso Tomasino (*b*). *Cum ad Capellanum Regis Siciliæ scriberet Petrus Blesensis, monebat ejus esse muneris ut Regem creberrimè commonefaceret, & vehementissimè dehortaretur; ne Episcopales Sedes donaret iis, qui dedecori futuri essent Sanctissimæ dignitati, & ne in thesauros Ecclesiæ involaret: cum enim Pastor esset Regis: pari cum Ove sua periculo periclitaturus, pari exitio periturus erat, & ipse* „ Quindi Carafa loc. cit. rapportati i Cappellani Maggiori dei Normanni così conchiude „ *Jam habes in aula* Nor-

(a) *Loc.cit. cap.3.*
(b) *In nov.& vet, discip. p.1. lib.2. cap.92.*

Normannorum Regum Magnos Capellanos genere, vel pietate præstantissimos, qui Consilio Principis intererant, aut Cancellarios agebant, Sacris operabantur in Capella Regis, & gerebant Pastoris Ministerium. „

Di Bartolomeo Antiocheno Cappellano Maggiore di Federico II. riferisce Pirro (*a*), che a lui appartenevano le cause dei Canonici, e Chierici delle Regie Cappelle; come infatti ne decise la causa fra Guarino Renda Canonico, e Rainero Chierico della Regia Cappella Palatina. Lo stesso Pirro (*b*) dice di Peregrino de Pactis Vescovo di Mazzara, e Cappellano Maggiore del Re Federico, che avea due Vicarj Generali, uno per il Clero di Mazzara, e l'altro per il Clero delle Regie Cappelle.

La Regina Elisabetta Madre del Re Ludovico, fondato il Monastero di Basicò in Messina, dichiarò nell'anno 1345; che la giurisdizione tutta sopra questo Monastero era del Cappellano Maggiore, e non dell'Arcivescovo di Messina „ *Cum ad audientiam nostram pervenerit*, scrisse al detto Arcivescovo, *quod vos Monasterium Monialium, quæ fuerunt de*

(a) *In not. Episc. Pan.*
(b) *In not. Eccl. Maz.*

de Basicò, constructum nuper in Nobili Civitate Messanæ per Majestatem Nostram, quod ad Capellam Regiam spectare dignoscitur, nitimini vestræ jurisdictioni submittere, & de hoc non modicum admirati, vos expressè requirimus, ut de dicto Monasterio, & ejus Monialibus ibi per nostram excellentiam constitutis nequaquam intromittere debeatis. „ Il figlio Ludovico proseguendo le stesse provvidenze della Regina sua Madre, impedì all' Arcivescovo di Messina l' uso di sua giurisdizione, non solo per quel Monastero, ma pur anche per la Cappella del Regio Castello a mare. „ *Ne Regii Capellani Majoris Jura violaret, cujus scilicet potestati subjectum erat Monasterium illud de Basicò, ac Templum Sanctæ Mariæ de Castro ad mare.* „ Ed è da notarsi la ragione, che ne assegna, la quale significa, e dichiara l' amplissima autorità del Cappellano Maggiore, che avea avuto fin dai tempi antichi dai Sovrani suoi Predecessori. „ *Cum ex privilegio nobis, & prædecessoribus nostris Principibus divæ memoriæ per Apostolicam Sedem concessa jurisdictio ad Magistrum Capellanum Capellæ nostræ, & non ad Diœcesanum spectet de Jure.* „

Il Medesimo Re Ludovico nel Diploma di ele-

zio-

zione di Cappellano Maggiore, che spedì a favore di Francesco de Luca, spiega chiaramente l' ampiezza della potestà del Cappellano Maggiore. „ *Ludovicus &c. notum fieri volumus &c. quod mores graves, vitamque approbatam, scientiam, & virtutes, ac devotionem Fratris Francisci Lucæ Ordinis S. Augustini Consiliarii fidelis, & devoti nostri attendentes . . . . eidem officium Magistri Capellanatus, tam Magnæ nostræ Capellæ nostrorum Regalium, quam aliarum Capellarum, Palatiorum, Castrorum, Canonicatuum, Terrarum, Beneficiorum, Tertiariarum, & Ecclesiarum Regni nostri ad collationem nostram, nostrorumque Regalium spectantium, & quæ spectare poterunt successivè vacans ad præsens . . . . . ad collationem nostram pertinens pleno jure, cum honoribus, dignitatibus, gratiis, collationibus, jurisdictionibus solitis, & aliis quibuscumque juribus, quibus dictum Magistri Capellanatus officium prædecessores ipsius Francisci Lucæ exercuerunt, ac officium consuevit, & debuit exerceri, duximus conferendum . . . . Canonicis, Capellanis, Beneficiallibus, Tertiariis, & Clericis, tam dictæ Magnæ Capellæ nostræ, nostrorum Regalium quam prædictarum aliarum Capellarum ad nostram, & eorumdem*

dem nostrorum Regalium collationem spectantium, & pertinentium, aliisque personis prædicto Magistri Capellanatus Officio subjacentibus, quod ei tamquam nostro, dictorumqne Regalium nostrorum Magistro Capellano in omnibus, & singulis ad Officium ipsum spectantibus pareant, & intendant, tenore præsentium injungentes &c. Datum anno 1354.

In questo Real Diploma distintamente si designano, come egli è chiaro, tutti i luoghi, tutte le persone, che allora erano di giurisdizione del Cappellano Maggiore „ Si designa la gran Cappel„ la Palatina di Palermo „ *Magnæ Capellæ nostræ nostrorum Regalium* „ Cioè di speciale Regio dritto, il che significa la parola „ *Regalium* „ Secondo l'intelligenza, che le dà Ducange nel Glofs. V. Regalia. Si designano tutte l' altre Cappelle Regie, i Palazzi, i Castelli, e colla parola *Canonicatuum* si designano le Chiese suffraganee della gran Cappella Palatina, che si chiamavano Canonicati, come avverte Pirro (a), perchè si conferivano ai Canonici di quella Cappella „ Si designano le Ter-

E „ re,

(a) *In not. Reg. Cap.*

citava, e le autorità, che avea, e le prerogative, che godeva: e dice, che il Maestro Razionale degli Angioini, quale fu il detto Giovanni de Mesnelliis, era lo stesso, che il Gran-Camerario dei Principi Normanni, e corrispondeva al Gran-Tesoriero del Regno di Francia.

Marino Freccia in lib. *de Subfeudis* trattando dell'officio di Gran-Cancelliere dei Regnanti Aragonesi di Sicilia attesta di avere lui osservato „ *In processu quodam antiquo sub Friderico II. Capellanum Majorem assistentem in Cancellaria, qui juramentum præstabat.* „ Damiano de Palicio Maestro Cappellano di Federico II., e di Pietro II. fu Vicario Generale del Regno sotto lo stesso Re Pietro II, l'anno 1340., come riferiscono Fazello, e Pirro (*a*) fu insieme Consigliere del Re, e Gran-Cancelliere, e Logotheta del Regno, come s'esprime in un Privilegio della Chiesa di Catania rapportato da Pirro (*b*), dato l'anno 1337. dal Re Pietro II, „ *Per Venerabilem Damianum de Palitio Regni Siciliæ Logo-*

go-

(a) Fazell. *Dec.* 2. *l.* 9. Pirro *in Chron. Reg: Sic.*
(b) *In not. Eccl. Cat.*

gothetam , & Cancellarium , Capellæ nostræ Magistrum Capellanum . „ In due altri Reali Diplomi l'uno del Re Federico, e l'altro del Re Pietro a favore di Guglielmo de Peralta, che si conservano nella Real Cancellaria fol. 411., e 413. si legge Damiano de „ Palicio sottoscritto cogli stessi titoli di Logotheta , „ e di Cancelliere del Regno , e di Cappellano Maggiore . „ Quale fosse poi la carica di Logotheta presso i nostri Sovrani si spiega da Ducange nel suo Glossario V. Logotheta , per l' Officio di Protonotaro , di primo Secretario , e si vuole essere stata carica più eminente , e conspicua di quella di Gran-Cancelliere . „ *A Græcis* , dice Ducange , *nomen Logotheta mutuati sunt latini Principes . . . . Logotheta , & Protonotarius appellabatur apud Siculos Normannos Reges , qui Chartas Regias subscribebat , ut passim ex Tabulis Siculis colligere est , alia tamen fuit in eo Regno , & diversa prorsus dignitas a Magni Cancellarii dignitate . Logotheta enim , qui & Protonotarius , primi a Sacretis , seu Protosecretarii munus obibat , & gradu Magno Cancellario major erat , etsi neuter neutri subesset , ut ait Ammiratus* (a) .

D I Cap.

(a) *Tom. 1. Stem. Neap. p. 48.*

I Cappellani Maggiori erano destinati dai nostri Regnanti per Oratori a maneggiare gli affari più rimarchevoli presso altri Principi, e presso i Sommi Pontefici. Damiano de Palicio Cappellano Maggiore del Re Federico II. fu destinato Oratore al Pontefice Bonifacio VIII. l' anno 1302. per ottenere l'assoluzione al Re Federico della scomunica, ed al Regno di Sicilia dell'interdetto, come rapportano Pirro (*a*), e P. Amico. Peregrino de Pactis Domenicano Vescovo di Mazzara, e Cappellano Maggiore del Re Federico II. fu mandato legato al Pontefice Giovanni XXII. per l'esecuzione del concordato convenuto fra il detto Federico Re di Sicilia, e Roberto Re di Napoli (*b*). Ubertino di Corleone Vescovo di Patti, e Cappellano Maggiore di Federico III. fu delegato dal medesimo Re l' anno 1372. per trattare la pace colla Regina Giovanna di Napoli (*c*). Dionisio di Murcia Arcivescovo di Messina, e Cappellano Maggiore del cen-

(a) Pirro *in Chron. Reg. Sic.* P. Amico *in not. Cap. Maj.*

(b) Pirro *in not. Eccl. Catan.*

(c) P.Amico *in not. Cap. Maj.*

cennato Federico III. fu varie volte inviato per conciliare la pace della Regina Giovanna collo stesso Federico (a). Simeone del Pozzo Vescovo di Catania, e Cappellano Maggiore del detto Re Federico, fu destinato Oratore presso il Papa Bonifacio IX. per comporre, e terminare le turbolenze, che si erano eccitate per il matrimonio contratto da Martino di Aragona con Maria Figlia del Re Federico (b). Filippo Grispo Arcivescovo di Messina, e Cappellano Maggiore del Re Martino fu dallo stesso inviato Oratore nell' anno 1394. al Pontefice Bonifacio IX. si conserva nel Registro del Protonotaro del Regno fol. 39. il Reale Diploma di tale commissione; Filippo Ferrario Vescovo di Patti, e Cappellano Maggiore eletto l' anno 1402. fu mandato l' anno 1412. insieme coll' Arcivescovo di Palermo Oratore presso il Re Ferdinando d'Aragona (c). Tratta questo argomento delle cariche, che negli antichi tempi sostennero i Cappellani

D 2 Mag-

(a) Pirro *in not. Eccl. Mess.*
(b) Pirro *in not. Eccl. Mazar.*
(c) P. Amico *in not. Cap. Maj.*

Maggiori in Sicilia, Giuseppe Carafa nel loc. cit. rapportando quel, che aveano notato Pirro, e P. Amico. Codesti Autori potrebbero consultarsi per scorgerne quindi, e l'eminenza della dignità dei Cappellani Maggiori, e l'alta stima, e riputazione, che godevano presso i nostri Sovrani.

III. L' AUTTORITA', E LA GIURISDIZIONE DEL CAPPELLANO MAGGIORE DI SICILIA S' E' STESA SOPRA LE CHIESE REGIE, I CASTELLI, LE FORTEZZE, ED I LUOGHI TUTTI DI PERTINENZA REALE.

L'auttorità poi del Cappellano Maggiore in Sicilia sin dalla sua origine dai tempi dei Principi Normanni è stata amplissima. Tutte le Chiese, e Cappelle Regie, tutti i luoghi di pertinenza Reale, i Castelli, le Fortezze, i Palazzi ec., e tutto il Clero, ed il Popolo di quelle Chiese stesse, e luoghi sono stati per quasi sette secoli soggetti al Cappellano Maggiore; Egli solo n'è stato il Rettore, il Pastore: Egli vi ha esercitato ogni giurisdizione, esclusa qualunque altra potestà; anzicchè egli ha avuto ben anche la cura spirituale, e della persona del Re; e della Famiglia Reale, quando si è trovata in Sicilia. Se ne possono addurre antichissimi documenti. Ne rapporteremo alcuni, che autentici possono riscontrarsi presso Rocco Pirro (a), P. Vito Amico (b), e nella Regia Can-

cel-

(a) *In not. Cap. Maj. & Abb. S. Luciæ.*
(b) *In not. Cap. Maj.*

cellaria di Palermo, e nell' Archivio della Real Cappella Palatina,

Del Cappellano Maggiore di Sicilia sotto Guglielmo II. Giuseppe Carafa (a) riferendo la lettera cennata di Pietro Blesense, dice „ *Atque adeo Magni Capellani munus, ejusque partes fuerunt non modo Sacris operari in Capella Regis, sed insuper exercere Ministerium Pastorale, Rex erat illius Ovis, ad illum spectabat cura animæ Regis, illius partes erant Regem ab impietate prohibere, cui officio si ille defuisset pœnas daturus erat* „ Conferma lo stesso Tomasino (b). *Cum ad Capellanum Regis Siciliæ scriberet Petrus Blesensis, monebat ejus esse muneris, ut Regem creberrimè commonefaceret, & vehementissimè dehortaretur; ne Episcopales Sedes donaret iis, qui dedecori futuri essent Sanctissimæ dignitati, & ne in thesauros Ecclesiæ involaret: cum enim Pastor esset Regis: pari cum Ove sua periculo periclitaturus, pari exitio periturus erat, & ipse* „ Quindi Carafa loc. cit. ropportati i Cappellani Maggiori dei Normanni così conchiude „ *Jam habes in aula Nor-*

(a) *Loc.cit. cap.3.*
(b) *In nov.& vet, discip. p.1. lib.2. cap.92.*

Normannorum Regum Magnos Capellanos genere, vel pietate præstantissimos, qui Consilio Principis intererant, aut Cancellarios agebant, Sacris operabantur in Capella Regis, & gerebant Pastoris Ministerium.„

Di Bartolomeo Antiocheno Cappellano Maggiore di Federico II. riferisce Pirro (*a*), che a lui appartenevano le cause dei Canonici, e Chierici delle Regie Cappelle; come infatti ne decise la causa fra Guarino Renda Canonico, e Rainero Chierico della Regia Cappella Palatina. Lo stesso Pirro (*b*) dice di Peregrino de Pactis Vescovo di Mazzara, e Cappellano Maggiore del Re Federico, che avea due Vicarj Generali, uno per il Clero di Mazzara, e l' altro per il Clero delle Regie Cappelle.

La Regina Elisabetta Madre del Re Ludovico, fondato il Monastero di Basicò in Messina, dichiarò nell' anno 1345; che la giurisdizione tutta sopra questo Monastero era del Cappellano Maggiore, e non dell' Arcivescovo di Messina „ *Cum ad audientiam nostram pervenerit*, scrisse al detto Arcivescovo, *quod vos Monasterium Monialium, quæ fuerunt* de

(a) *In not. Episc. Pan.*
(b) *In not. Eccl. Maz.*

de Baficò, conftructum nuper in Nobili Civitate Meffanæ per Majeftatem Noftram, quod ad Capellam Regiam fpectare dignofcitur, nitimini veftræ jurisdictioni fubmittere, & de hoc non modicum admirati, vos exprefsè requirimus, ut de dicto Monafterio, & ejus Monialibus ibi per noftram excellentiam conftitutis nequaquam intromittere debeatis. „ Il figlio Ludovico proseguendo le stesse provvidenze della Regina fua Madre, impedì all' Arcivescovo di Messina l' uso di sua giurisdizione, non solo per quel Monastero, ma pur anche per la Cappella del Regio Castello a mare. „ *Ne Regii Capellani Majoris Jura violaret, cujus fcilicet poteftati fubjectum erat Monafterium illud de Baficò, ac Templum Sanctæ Mariæ de Caftro ad mare.* „ Ed è da notarsi la ragione, che ne assegna, la quale fignifica, e dichiara l' amplissima autorità del Cappellano Maggiore, che avea avuto fin dai tempi antichi dai Sovrani fuoi Predecessori. „ *Cum ex privilegio nobis, & prædecessoribus noftris Principibus divæ memoriæ per Apoftolicam Sedem concefsa jurisdictio ad Magiftrum Capellanum Capellæ noftræ, & non ad Diœcefanum fpectet de Jure.* „

Il Medefimo Re Ludovico nel Diploma di elezio-

dem nostrorum Regalium collationem spectantium, & pertinentium, aliisque personis prædicto Magistri Capellanatus Officio subjacentibus, quod ei tamquam nostro, dictorumque Regalium nostrorum Magistro Capellano in omnibus, & singulis ad Officium ipsum spectantibus pareant, & intendant, tenore præsentium injungentes &c. Datum anno 1354.

In questo Real Diploma distintamente si designano, come egli è chiaro, tutti i luoghi, tutte le persone, che allora erano di giurisdizione del Cappellano Maggiore „ Si designa la gran Cappella la Palatina di Palermo „ *Magnæ Capellæ nostræ nostrorum Regalium* „ Cioè di speciale Regio dritto, il che significa la parola „ *Regalium* „ Secondo l'intelligenza, che le dà Ducange nel Glofs. V. Regalia. Si designano tutte l' altre Cappelle Regie, i Palazzi, i Castelli, e colla parola *Canonicatuum* si designano le Chiese suffraganee della gran Cappella Palatina, che si chiamavano Canonicati, come avverte Pirro (a), perchè si conferivano ai Canonici di quella Cappella „ Si designano le Ter-

E „ re,

(a) *In not. Reg. Cap.*

„ re, o siano i Feudi Reali colle annesse Popola„ zioni, giusta il significato della parola *Terra* „ presso Ducange in Glos., ed i Beneficj, cioè i Poderi dei Beneficj Regj, e le Terziarie, che erano i Fondi Regj obbligati alla terza parte dei frutti, delle quali si parla nel Diploma del Re Martino, per le Terziarie Canonicali della Gran Cappella Palatina „ Si designano le Chiese tutte del Regno „ di Sovrana collazione, ed appartenenti ai dritti „ Reali „. Inoltre nel detto Diploma si designano le persone della giurisdizione del Cappellano Maggiore, a cui doveano obbedienza, e soggezione, e si dicono essere i Canonici, i Cappellani, i Beneficiali, e della gran Cappella, e dell' altre Cappelle di dritto, e collazione Regale, e tutte le altre persone soggette all' officio della Cappellania Maggiore, cioè tutti coloro, che appartenevano ai luoghi menzionati dei Palazzi, dei Castelli &c, ai quali s'estendea l'officio di Cappellano Maggiore, anzi dei quali luoghi si costituiva Maestro Cappellano in forza dell' espressioni del Real Diploma „ *Conferendum duximus eidem Francisco officium Magistri Capellanatus tam magnæ nostræ Capellæ, quam aliarum Capellarum Palatiorum, Castro-*

rum &c. „ Finalmente si dichiara in quel Diploma, che la Cappellania Maggiore si conferiva dal Re a Francesco de Luca in quella maniera appunto, come l'aveano sostenuta i suoi Predecessori, con tutti quelli onori, dritti, facoltà, e giurisdizioni, colle quali l'aveano quelli esercitato, ed era stato solito, e dovea quell'officio esercitarsi. „ *Eidem Francisco de Luca officium Magistri Capellanatus duximus conferendum cum honoribus, Jurisdictionibus solitis, & aliis quibuscumque juribus, quibus dictum Magistri Capellanatus officium Praedecessores ipsius exercuerunt, ac officium ipsum consuevit, & debuit exerceri.* „ Quindi evidentemente si scorge, che gli antichi Cappellani Maggiori aveano avuto a se soggetti, tutti i luoghi, e Persone, che s'esprimono, e si designano nel cennato Real Diploma. Onde questo Real Diploma, benchè fosse il più antico dei Diplomi, o siano Cedole Reali d'elezione di Cappellani Maggiori, che si siano potuti rinvenire nei pubblici Archivj di Sicilia, nei quali non si trovano monumenti più vetusti del Secolo XIV., nondimeno può essere d'argomento a tenore dell'espressioni, e dichiarazioni, che contiene, che nei tempi antecedenti non conferivano diversamente i

 So-

Sovrani la Cappellania Maggiore, e così formarsi qualche ben fondato concetto dell' ampiezza dell' autorità de' Cappellani Maggiori in quei più remoti Secoli. Il cennato Real Diploma del Re Ludovico fu confermato dal di lui fratello Federico III. l' anno 1366., ed inserto intiero nel suo Real Diploma, col quale conferma nella carica di Cappellano Maggiore Francesco de Luca, eletto dal Re Ludovico; e ne rimuove Filippo di Cresa, chè egli stesso avea prima eletto. Questo Real Diploma di Federico si conserva nella Real Cancellaria fol. 53.

Il medesimo Re Federico conferisce la Cappellania Maggiore a Ruggero de Cœna dell' Ordine dei Minori. Il Diploma, o sia la Cedola data l' anno 1371., che si conserva nella Real Cancellaria fol. 140. è quasi la stessa, che sopra si rapportò del Re Ludovico per Francesco de Luca: cioè *Fridericus &c. notum fieri volumus ...... quod mores graves .... Venerabilis Fratris Rogerii de Cœna .... in Magistrum Capellanum Majoris nostræ Capellæ Panormitani Palatii, & aliarum Capellarum, cæterorumque Palatiorum, & Castrorum nostrorum, ac Canonicatuum, cæterorum Beneficiorum, & Di-*

& Dignitatum Civitatum, Terrarum, & Locorum dicti Regni nostri ad Collationem nostram spectantium ...... ex nunc in antea in tota ejus vita cum omnibus, & singulis honoribus, dignitatibus, jurisdictionibus, prærogativis, & solitis consuetis, & debitis, aliisque juribus quibuscumque, pro ut in eodem Magistri Capellanatus officio Prædecessores officium ipsum tenuerunt, exercuerunt, & fuerunt soliti exercere, duximus conferendum ...... Canonicis, Capellanis, Beneficialibus, Tertiariis, & Clericis, tam dictæ Majoris nostræ Capellæ, quam aliarum Capellarum, & Beneficiorum ad collationem nostram spectantium aliisque personis prædicto Magistri Capellanatus officio subjacentibus, quod ei tamquam nostro Magistro Capellano pareant, & obediant, & intendant injungentes &c.

La Regina Maria nell' anno 1378. conferisce l' officio di Maestro Cappellano a Bernardo di Trapani Francescano, ed il Diploma, ch' estratto dall' officio del Protonotaro si legge nel tomo 2. della nova Biblioteca di Caruso, si vede concepito colle stesse espressioni d' ampiezza di potestà, che i sopracennati. „ *Maria &c. dignè commendatur &c. Per præsens itaque privilegium notum facimus, quod mores &c. Fratris Bernardi de Trapano Ordinis Mi-*

no-

norum ...... sibi officium Magistri Capellanatus tam Magnæ nostræ Capellæ S. Petri Panormitani Palatii, quam aliarum Capellarum, Beneficiorum, Palatiorum, Castrorum, Canonicatuum, Terrarum, & Ecclesiarum Regni nostri ad collationem nostram spectantium &c. Questo Real Diploma dimostra, che continuava la stessa, niente diminuita l' auttorità dei Cappellani Maggiori, sino quasi al fine del Secolo XIV. Si potrebbero altri posteriori Diplomi produrre d' elezione di Cappellani Maggiori tutti conformi, e simili alli tre rapporti; ma per non prolungarci di vantaggio si tralasciano.

E' noto nella Storia, che il Conte Ruggero volendo espugnare la Città di Castrogiovanni, ove si erano ritirati quei Saraceni, che restavano ancora nel Regno, pose il suo Esercito nel Monte vicino di Calascibetta, ed ivi eresse una Chiesa per suo servizio, e commodo dei Militari. Dappoi quel Monte fu popolato, ed il Re Federico nell' anno 1358. dichiarò, che quella Chiesa di Calascibetta, come nella sua origine Chiesa eretta per servizio dei Militari, era soggetta al Cappellano Maggiore con tutta la sua Popolazione, e Clero ivi stabilito, ed esente dalla giurisdizione del Ve-

sco-

scovo di Catania. Il Diploma di questa Real dichiarazione di Federico è quello, con cui Egli elesse Cappellano Maggiore Simeone di Lentini. Le parole del Diploma sono molto espressive ,, *Quia talis Clerus, & Populus ejusdem Terræ sub gubernatione, & spirituali cura Magistri Capellani nostri retroactis temporibus fuerunt, & sunt: ideo mandamus, ut Fratri Simeoni de Lentino Ordinis Minorum, quem in Magistrum Capellanum instituimus, & ordinamus, ad quem tota Universitas dictæ Terræ spiritualiter pertinet, atque spectat tamquam Magistro Capellano nostro in omnibus, & singulis ad hujusmodi Magistri Capellanatus officium spectantibus devotè pareatis, & efficaciter intendatis, sub illis modis, & forma, quibus cæteris Magistris Capellanis prædecessoribus suis in eodem officio parere, & obedire fuissis hactenus consueti, cujuscumque alterius oppositionibus in contrarium forte factis minimè obstituris.* ,, Per la medesima Città di Calascibetta, e suo Clero, che dovea ubbidire al Cappellano Maggiore, ed essergli soggetta, vi è un' altro Real Diploma dello stesso Re Federico, dato per il Maestro Capellano Francesco de Luca, che si conserva nella Real Cancellaria fol. 61. Dal Re Giovanni fu spedito

dito ordine l'anno 1428. diretto al Vescovo di Catania in difesa della giurisdizione spirituale sopra la Città di Calascibetta del Cappellano Maggiore, che era allora Giovanni de Stefano Abate di S. Maria di Altofonte. „ *Quod cum ipse fuerit, & est*, si legge nel Diploma, *Magister Capellanus in Regno Siciliæ, & uti Magister Capellanus habet omnia sua emolumenta, & honores, & inter cætera est Terra Calaxibettæ, quæ quo ad spirituale fuit, & est subjecta nomine dictæ Regiæ Capellæ dicto Magistro Capellano*. „ Codesta Real Cappella è quella appunto eretta in Calascibetta dal Conte Ruggero, della quale ivi si parla.

Regnando il Re Martino, pretese l'Arcivescovo di Palermo Giovanni Procida usar giurisdizione sopra li Canonici della Real Cappella Palatina, ed il Re colle sue lettere dell'anno 1406. ne arrestò le pretensioni ordinando, che qualunque fossero le istanze, dovesse l'Arcivescovo rimetterle al Maestro Cappellano, o al suo Luogotenente da costituirsi nella Città di Palermo, dichiarando insieme il Maestro Cappellano essere il proprio Ordinario della Real Cappella, quale appunto dai suoi Predecessori Regnanti era stato costituito, e sem-

pre

pre riconosciuto, „ *Martinus &c. dudum Michaelem de Cancellario unum ex Canonicis nostri Sacri Palatii Urbis Panormi . . . . . . duximus ordinandum cum singulis honoribus, prærogativis, & juribus hactenus consuetis, cujus Canonicatus laudabilis, & antiqua consuetudo huc usque inviolabiliter observata est, ut quilibet duodecim dictorum Canonicorum non nisi coram nostro Magistro Capellano conveniri debeat pro quibuscumque causis, & non coram alio quocumque Prælato, nisi suo Ordinario, quod observari ex antiquo privilegio nostrorum prædecessorum Regum ejusdem Capellæ Canonicis dudum consuevit. Insectantes Vos Reverendum electum Panormitanum, & alios quoscumque Prælatos requirimus, & hortamur, quatenus eumdem Michaelem unum ex duodecim Canonicis dictæ Capellæ nostræ pro quibusvis causis, & domandis contra eum motis, & de cætero movendis, coram vobis convenire nullatenus præsumatis, sed eum ad dictum nostrum Magistrum Capellanum, vel ejus Locumtenentem, quem propterea in dicta nostra Urbe Panormi ordinari volumus, & jubemus, protinus remittatis: & si quid contrarium feceritis, aliis nostris literis inscribemus Capitaneo, & aliis Officialibus ejusdem Urbis, qui ab omni vestra jurisdictione eum*

 sta-

stabiliter excludat &c. Si riferiscono intiere queste Lettere Reali da Pirro (a).

Dal Re Alfonso l'anno 1452. fu eletto Cappellano Maggiore Puccio de Palicio. Nel Diploma rapportato da Pirro (b) si dichiara l'esenzione dalla giurisdizione dell'Arcivescovo di Messina delle Chiese, delle Badie di S. Lucia, e di S. Filippo, e la soggezione al Cappellano Maggiore. „ *Alfonsus &c. Reverendo Archiepiscopo Messanensi, ejusque Vicario, & aliis Ecclesiasticis Personis &c. extitit noviter Nostræ Majestati expositum pro parte nostri Magistri Capellani, & Beneficialis S. Luciæ, & S. Philippi de Plano Milatii, quod licet Beneficia dictarum Ecclesiarum fuerint, & sint nostri juris Patronatus .... & sint exempti a foro, & jurisdictione vestri Archiepiscopatus, & submissi dicto Magistro Capellano; Vos autem eos submisistis jurisdictioni vestræ......, quapropter fuit pro parte Magistri Capellani humiliter supplicatum, ut dignaremur super prædictis debitè providere ...... Nos dictis super*

(a) *In not. Reg. Cap.*
(b) *In not. Cap. Maj.*

plicationibus inclinati, vos attentè requirimus, & hortamur, quatenus dictos Capellanos, & Beneficiales dictarum Ecclesiarum .... neque jurisdictioni vestræ illos submittatis, imo eos Jurisdictioni dicti Magistri Capellani remittatis &c.

Il Re Ferdinando nell'anno 1479. nel Diploma d'elezione di Cappellano Maggiore di Federico Vitale dichiara, che i Canonici, e Chierici della Real Cappella Palatina erano immediatamente soggetti alla di lui giurisdizione, qual Cappellano Maggiore „ come si legge presso Pirro (a), *Rex Ferdinandus Fridericum de Vitale Magistrum Capellanum, seu Capellanum Regni Majorem cum annexione S. Luciæ de Milatio constituit, atque Canonicos Regiæ Capellæ suæ Jurisdictioni immediatè subjectos ex literis datis Cæsaraugustæ 14. Julii eodem anno suæ dispositioni commendavit.*

Da questi documenti, che secondo l'ordine Cronologico si son riferiti, ben si vede, che nel Cappellano Maggiore di Sicilia risedeva la potestà sù di tutte le Regie Cappelle, e Chiese dei Regj

(a) *In not. Cap. Reg.*

Castelli, e d'altri luoghi di pertinenza Reale, e sù tutti gli Ecclesiastici a queste Cappelle, Luoghi, e Chiese appartenenti, non solo nelle materie contenziose, ma ben anche nelle spirituali, competendo al Cappellano Maggiore, ogni giurisdizione, ed autorità, che nelle sue Chiese, e Clero non esenti compete al Vescovo Ordinario, essendo Egli quel Cappellano Maggiore uno dei Prelati ordinarj del Regno di Sicilia, come lo riconoscono la Regina Elisabetta, il Re Ludovico, il Re Federico, ed il Re Giovanni nei suoi Diplomi sopra riferiti, ed ultimamente il Re Carlo III. nel Diploma, che appresso si rapporterà; poichè non altro importa giusta la comune dottrina dei Canonisti (a) la soggezione ad un Prelato, anche nello spirituale, colla totale indipendenza, ed esenzione dalla potestà del Vescovo, lo che è appunto quel, che si dichiara nei cennati Reali Diplomi. Giuseppe Carasa tratta nel cap. 3. *de Reg. Cap.* dell'autorità del Cappellano Maggiore di Sicilia. Ne dà un bre-

(a) ~~Lambert. *de Syn. lib.* 9. *c.* 11.~~ Card. Petra *ad constit.* 3. Callist. III. *sess.* 1. Clement. *de Arostegui in Concord. Past. p.* 1. *c.* 4.

breve ragguaglio cominciando dai Sovrani Normanni. Gli attribuisce dalla sua origine anche la giurisdizione spirituale, e l'officio di Pastore, e la cura dell' anime. Ne rapporta in prova qualche documento trascritto da Pirro, e da altri Scrittori Siciliani. Potrebbe consultarsi per vedersi, che ne intenda questo erudito Autore Napolitano dell' antichità, ed ampiezza dell' autorità del Cappellano Maggiore di Sicilia, P. Vito Amico in not. *Capel. Maj.* dai documenti autentici estratti dalla Real Cancellaria, e dall' archivio della Real Cappella reassumendo tutte le giurisdizioni del Cappellano Maggiore di Sicilia, dice, *Praecipua munia Capellani Majoris fuere ab initio cura, & praeeminentia super omnes Capellanos Regios, ac super illos, qui Regiis Castris praeficiebantur, quorum singuli illius judicio subdebantur, ac jurisdictioni, atque ab eo Regii nominabantur. Hinc Regiae mensae benedicendae adstabat, Missas coram Rege celebrabat, ac Regiae Domus curam omnimodam spiritualem, non secus, ac Majores Capellani Regnorum Galliae, Belgii, Hispaniae gerebat.* „ Giannone loc. cit. (a) anche attesta, che

(a) *L.* 21. *c.*6. *a.*3.

che a somiglianza dell' antico Cappellano di Francia stendesse le sue giurisdizioni fin dal tempo dei Sovrani Normanni in tutto il Regno il Cappellano Maggiore di Sicilia . „ Nel Regno di Sicilia , dice „ egli , avendo i Normanni costituita la loro sede „ Regia in Palermo , il Cappellano del Re , a so„ miglianza di quell' antico di Francia , avea per „ tutto quel Regno stesa la sua giurisdizione . „ Al certo le potestà , e le giurisdizioni dell' antico Arcicappellano di Francia , quali le riferiscono Peirazio , Allerio , Tomasino , ed altri Scrittori dopo Adelardo , ed Icmaro corrispondono le stesse colle sopra menzionate del Cappellano Maggiore di Sicilia .

Non tutti i Regj Cappellani , che oggi si chiamano Cappellani Maggiori , possono vantare dai tempi della loro istituzione quell' ampiezza , ed estensione di potestà , e di giurisdizione , come la vanta il Cappellano Maggiore di Sicilia , il quale fin dai primi tempi ebbe ogni giurisdizione anche spirituale , e fu il Pastore , il Prelato nel Real Palazzo , e del Re , e della Real Famiglia , ed estese la sua autorità sulla Cappella Palatina , ed il suo Clero , e sulle Fortezze , e i Castelli , e sù tutti i

Luo-

Luoghi di pertinenza Reale, come sopra si è dimostrato.

Vi furono certamente alcuni Cappellani Maggiori in altri Regni istituiti solamente per regolare tutto quel, che riguardava il Culto Divino nella Real Cappella Palatina, senza però aver avuto verun dritto di potestà, e di giurisdizione sopra lo stesso Clero Palatino, non che sopra gli altri Regj Cappellani.

Marino Freccia, ed alcuni Scrittori Napolitani sostengono, che il Cappellano Maggiore di Napoli non prima del Re Alfonso, cioè circa la metà del Secolo XV. avesse cominciato ad esercitare giurisdizione sopra il Clero Palatino, il quale fino a quel tempo era stato soggetto al Gran-Cancelliere: e ne portano in prova degli autentici documenti. Carafa però con qualche altro Autore Napolitano è di parere contrario; ma non s'avanza oltre i tempi del Regno di Ladislao, del quale ne produce un Diploma dell'anno 1409., ed un altro della di lui Sorella Giovanna dell'anno 1431. Da questi Diplomi però non può dedursi, che generalmente i Cappellani Regj, ed il Clero Palatino fossero stati soggetti alla giurisdizione del Cappellano Maggiore, ma solamente, che si concedeva a due parti-

co-

colari Religiosi a Leonardo di Stefano Carmelitano dal Re Ladislao, ed a Domenico de Montecarmelo Francescano dalla Regina Giovanna II. l'esenzione dai loro proprj Superiori Regolari. Del resto anche secondo quel sentimento di Carafa egli è certo, che nel governo dei primi Sovrani Angioini, cioè per più di un Secolo il Cappellano Maggiore di Napoli non esercitò giurisdizione veruna sopra i Cappellani Regj, ed il Clero Palatino: restringendosi tutto il suo Ministero in quei tempi a dirigere, ed ordinare nella Palatina Cappella le funzioni Ecclesiastiche: ed in questa sola parte il Clero Palatino era tenuto alla di lui obbedienza: come lo dichiara la Regina Giovanna I. nel suo Diploma dell'anno 1344. dato per il Maestro Cappellano Andrea de Valle-Regia Francescano, non altra soggezione prescrivendo ai Cappellani Regj da prestargli, fenonche „ *in omnibus, quæ ad hujusmodi Magisterium spectare noscuntur.* „

Di un' altra potestà giurisdizionale, cioè di quella, che oggi esercita il Cappellano Maggiore di Napoli sopra le Fortezze, ed i Castelli, se ne contrasta ancora l'antichità, e si pretende, che non gli fosse stata conceduta, che nei tempi assai

po-

posteriori . Giannone lo' confessa loc. cit. Giacomo Pignatelli autore Napolitano, che fiorì nel principio di questo Secolo, ne istituisce la questione nella sua Consulta 80. del Tomo 6., e la risolve, che fino ai suoi tempi non gli competeva quella potestà giurisdizionale „ *An Capellani Majores Regii*, dice egli, *habeant jurisdictionem spiritualem in Arcibus, & Castris privativè quoad Episcopos? Respondeo negativè. Etenim Episcopi habent pro se suam intentionem fundatam in jure communi, & Sacro Concilio Tridentino: quare Capellani hujusmodi tenentur ostendere privilegium, quod habere prætendunt. Nam Breve Clementis VIII. concessum Regi Philippo III. continet solummodo exemptiones spectantes ad personas, non ad loca, neque in eo legitur, quod Capellani Majores possint deputare personas administrationi Sacramentorum, nisi ex approbatis ab Ordinario loci, atque ita declaravit Sacra Congregatio immunit: in una Massæ* 13. *Novembris* 1608. *pro Ecclesia Portus Longonis. Unde Sacra Congregatio Episcoporum, & Regularium in Tarentina* 3. *Aprilis* 1618., *& in Neapolitana* 4. *Augusti ejusdem anni rescripsit, quod Capellanus Regius Major Neapolis concedere non audeat licentiam celebrandi, mi-*

nistrandique Sacramenta sine consensu Ordinarii loci, alioquin confessiones, & matrimonia nulla erunt .... & declaravit etiam hujusmodi Capellanos non habere Jurisdictionem in Clericos, ut in Lucertina 15. Februarii 1622. „

Niente però dimeno l'epoca dell'antichità delle giurisdizioni del Cappellano Maggiore di Napoli non può altronde meglio rilevarsi, che dai Pontificj Diplomi, che l'hanno concedute. Questi non sono più antichi del fine del Secolo XV. Furono quei Sommi Pontefici Sisto IV; Innocenzo VIII; Alessandro VI; e Giulio II., che concedettero varie facoltà, e privilegj al Re Ferdinando il Cattolico, ed alla Regina Elisabetta per il Cappellano Maggiore di Napoli, e dappoi Leone X. le stesse confirmò all'Imperator Carlo V. Di queste facoltà, e privilegj ne dà un breve ragguaglio Carlo Gagliardi autore Napolitano (a) „ *Ex Pontificibus primum*, dice egli, *Xystus IV. Ferdinando I. Regi Catholico, & Elisabethæ Conjugi, eorumque filiæ Joannæ, tum Innocentius VIII., Alexander VI., & Julius II. eisdem ob eorum præclara merita indulsere*,

(a) *Lib.1. Inst.jur.can. tit.23. n.3.*

re, ut ipsorum Capellanus Major omnes, & singulas controversias, lites, & quæstiones inter Capellanos, & Cantores Capellæ Regalis actu servientes, motas & movendas audiret, diffiniretque omni locorum Ordinariis adempta jurisdictione: istique ipsi tamquam exempti nonnisi Capellano Majori, aut Legatis, & Subdelegatis Apostolicæ Sedis dumtaxat responderent in jus vocati, eos ipse absolveret a censuris, & irregularitatibus, & cuilibet Episcopo dimitteret promovendos ad ordines: addita facultate ministrandi per se, vel alios omnia Sacramenta, & Regibus ipsis, & Regiis Familiaribus, Curiasque Regum pro tempore sequentibus: atque in eorum omnium Curiis, ubicumque Reges residerent continue, vel ad tempus, Rector idem nuncupatus inter Missarum solemnia coram Rege Indulgentiam 200. dierum præsentibus largiretur omnibus: atque in Palatiis, ac locis ubi Reges moram pro tempore trahere contigisset, etiam in absentia Regum, Missæ, & alia Divina Officia celebrarentur. Has deinde facultates omnes Leo X. die 2. Novembris 1519. concessit Carolo V. „ Non altre dunque potestà di giurisdizione concedettero quei Pontefici al Cappellano Maggiore di Napoli, che la contenziosa sopra i soli Cappellani, e Cantori del-

della Regia Cappella di Napoli, e la ſpirituale sopra il Re, ed i Regj Familiari. La conseguenza, che ſi potrebbe quindi legitimamente dedurre, ella è chiara, cioè, che il Cappellano Maggiore di Napoli prima delle cennate conceſſioni di quei Sommi Pontefici neſſuna giurisdizione, ne ſpirituale, ne contenziosa avea egli sopra il medeſimo Real Palazzo di Napoli, nonchè sopra altri luoghi di quel Regno. Certamente quei Diplomi Pontificj non eſsendo di conferma, ma di ſemplice conceſſione, come in legendoli ſi ſcorge, queſto indubitatamente ſignificano. Inoltre, e ben ſi conſideri, quelle ſteſſe Pontificie conceſſioni, il che lo accenna il citato Gagliardi (a), ſi credettero da graviſſimi Teologi, e Canoniſti, e generalmente dai Vescovi, come conceſſioni personali; onde secondo le Leggi Canoniche non perpetue, ma che foſſero cessate alla morte dei Sovrani, a favore dei quali furono date ,, *Carolo V. e vivis ſublato*, dice ivi Gagliardi parlando dell' ultimo Pontificio Diploma, *Indultum Leonis X. ceſſaſse tamquam personale conten-*

ten-

(a) *Loc.cit. n.14.*

tendebant Romani, locorumque Ordinarii, ejusque usum ampliore interpretatione continuatum vitio dabant. ,,

Vi è un'altro Pontificio Diploma, o sia Breve posteriore dei cennati, che riguarda le giurisdizioni del Cappellano Maggiore di Napoli, dato da Clemente VIII. nell'anno 1603., ed é quello appunto, che cita Pignatelli (*a*). Non altra potestà, e giurisdizione in esso si legge, che si conceda al Cappellano Maggiore di Napoli, che la sola sopra il Real Palazzo della stessa Città. ,, *Clemens VIII.*, dice Carafa (*b*), *anno* 1603. *litteras dedit in forma Brevis a Chioccarello relatas, quibus constituit Majorem Capellanum curam gerere animarum eorum omnium, quorum est in Palatio domicilium, iisdemque per se, vel per alios Sacramenta administrare, eorum causas discutere, in prima tamen istantia, & Sacris operari in quacumque Ecclesia Prorex præsens adesset...... Illud tamen cautum voluit litteris suis Clemens VIII., ut si Neapolim adire contigisset Rex Hispaniæ, aut ejus Suc-*

cess-

(a) *Loc. cit.*
(b) *Cap.* 4. *n.* 9.

cessores, tunc Majori Capellano Neapolitani Regni omnia competerent jura, quæ Magno Capellano Regis Hispaniæ. „ Nondimeno questo Breve di Clemente VIII. si stimò pregiudiziale al Cappellano Maggiore di Napoli: perchè non gli confermava, anzi gli limitava, e gli restringeva le facoltà, e privilegj, che per lo avanti avea goduto. Onde i Viceregnanti, il Duca di Lemos, ed il Duca di Benevento interpostavi l'auttorità del Re Filippo III. procurarono d'ottenerne dal Pontefice il sospensivo. *Verum enimvero*, dice Carafa (a), *quod Pontificiæ Literæ non eam omnem Majori Capellano jurisdictionem permitterent, qua ab antiquissima consuetudine utebatur, Philippus III. Rex Hispaniæ, & Proreges Comes Lemosentium, & Comes Beneventi Pontificem exorarunt, ut ne Regiis Juribus, & inveteratæ consuetutidi vellet derogatum. Quamobrem annuerunt Romani Pontifices nedum Clemens VIII., sed etiam Successores, ut illarum litterarum executio suspenderetur.* „ Non ne produce però Carafa il Pontificio Rescritto di tale sospensione, ma si rapporta a Pignatelli, ed ai Decreti della Sacra Congregazione

gna-

(a) *Loc. cit.*

dei Vescovi, e Regolari da lui citati. Gagliardi però dice, che Clemente VIII. avesse sospeso quel suo Breve a soli due mesi, e poi la Sacra Congregazione ad anni 10. da rinnovarsi ogni semestre. ,, *Cum vero Dux Suessæ*, dice Gagliardi (a), *Regius apud Clementem VIII. Orator postulasset Brevis revocationem, ad duos illud menses suspendi vix obtinuit in primis. Tum S. Congregatio Episcoporum, & Regularium mandante SSmo per annos decem singulis semestribus.* ,, Codeste sospensioni non continuarono, ma furono subito intermesse: e le Sacre Congregazioni di Roma regolavano, e disponevano i loro Decreti a tenore del cennato Breve di Clemente VIII., e non secondo l'antiche concessioni dei precedenti Sommi Pontefici, anche di Leone X., contro le pretese giurisdizioni, facoltà, e privilegj del Cappellano Maggiore di Napoli. Alcuni di quei Decreti fino all'anno 1722. sopra si trascrissero riferiti da Pignatelli. Non di meno ultimamente il Re Carlo III. per lo stabilimento delle potestà, e giurisdizioni del Cappellano Mag-

(a) *Loc. cit. n. 16.*

Maggiore di Napoli ottenne dal Pontefice Benedetto XIV, la celebre Bolla data l'anno 1741., della quale più sotto diffusamente si tratterà.

Non però del solo Cappellano Maggiore di Napoli, ma ancora dei Cappellani Maggiori d'altri Sovrani si può affermare, che molto dopo la loro istituzione avessero ottenuto potestà, e giurisdizione sopra le persone, e sopra i luoghi di pertinenza della Real Palatina Cappella. In Spagna la Cappellania Maggiore è antichissima, almeno non è più recente del principio del Secolo XII., quando Alfonso IV. nell'anno 1140. costituì perpetuo Cappellano Maggiore l'Arcivescovo di Compostella. Eppure la giurisdizione, che a quel Cappellano Maggiore si attribuisce, non è più antica del fine del Secolo XV. procedendo tutta dalle Bolle di Sisto IV., e di altri posteriori Pontefici; anzi perchè quelle concessioni Pontificie furono date in grazia de' particolari Regnanti, e quindi stimate personali, e non perpetue, Filippo III. ne ottenne da Paolo V. l'anno 1614., la perpetua conferma, si legga Turtoreto nel libro *de Oratorio Hispano*, ove rapporta anche le Bolle. In Portogallo, come riferisce Gaetano Sousa *in Histor. Reg.*

Por-

Portug. La Cappellania Maggiore fu eretta dagli antichi Sovrani di quella Nazione. Nel Secolo XII. era insigne la Cappella, alla quale presideva il Cappellano Maggiore. In quella faceva gli esercizj di pietà la Regina S. Elisabetta, eppure l' epoca delle giurisdizioni del detto Cappellano Maggiore non sormonta l' età di Leone X., il quale l' anno 1505. a petizione del Re Emmanuele colla sua Bolla esentò i Regj Cappellani, e tutto il Clero di quella Real Cappella, e li soggettò all' autorità del Cappellano Maggiore, a cui quindi successivamente furono conceduti dallo stesso Pontefice altri dritti giurisdizionali. Ne fanno testimonianza Cabedo in lib. *de Patronatu Regiæ Coronæ*, e Sousa loc. cit., benchè Cabedo non lascia di avvertire, che la giurisdizione di quel Cappellano Maggiore poi fosse stata ristretta da Clemente VII., da Giulio III., e da Pio IV.

La Cappellania Maggiore però di Sicilia a differenza delle cennate, e di altre, che si potrebbero rapportare, ebbe annessa dal suo nascere anche la giurisdizione spirituale, ed il Pastorale Ministero. L' origine di questa particolare prerogativa or appresso si dichiarerà.

Ungheria, in Portogallo, in Sardegna, ed in altri Regni; ma per il nostro Monarca quell' eminente autorità, che i suoi Cappellani Maggiori fin dalla loro istituzione hanno spiegato sopratutto quel, che è di pertinenza Reale, non deriva, che dall'Apostolica Legazia. Onde siccome questa è inviscerata fin dalla sua origine alla Corona di Sicilia, non altrimente la potestà del Cappellano Maggiore sempre a quella è stata annessa, e congionta, e da quella non è giammai separabile. Quindi si riscontra nella Storia, che i Sommi Pontefici avessero, o riconosciuta la Cappellania Maggiore di Sicilia, nelle sue costituzioni, o confermata, non mai però conceduta.

Giovanni Rizzo fu eletto nell'anno 1518. dal Re Ferdinando Cappellano Maggiore, ed Abate di S. Lucia, e presentandosi alla Corte Romana per la spedizione delle Bolle per il possesso della Chiesa di S. Lucia, si dice in esse dal Papa Leone X. ,, *Cum itaque Capellania Major Regia nuncupata Regni Siciliæ ultra Pharum, & Parochialis Ecclesia S. Luciæ in Plano Milatii.* ,, E Giovanni Majo era Cappellano Maggiore nell'anno 1529. ed avea insieme molti Benefizj: ne rassegnò alcuni in

 fa-

favore di Girolamo Zafarana, il quale ricorse a Roma, e ne ottenne le Bolle, nelle quali si dice, *Magistri Capellani Regis dicti Regni.* „ E se gli confermano tutti i dritti, facoltà, preeminenze, e giurisdizioni „ *quibus alii Magistri Capellani per Regem Siciliæ pro tempore deputati hactenus gavisi sunt, & potiti fuerunt.* „ Eugenio IV. nella sua Bolla data in Firenze l'anno 1455., e diretta all' Abate di S. Spirito in Palermo, conferma la dismembrazione della Chiesa di S. Maria dell' Ammirato dalla Cantoria della Real Cappella Palatina di Palermo coll'unione perpetua alla detta Cantoria del feudo dello Scopello. In questa Bolla il Papa riconosce per Cappellano Maggiore di Sicilia Guglielmo Vitale Cantore di quella Regia Cappella Palatina.

Vadingo negli annali de' Frati Minori riferisce il Breve del Pontefice Gregorio XI. dell' ann. 1372. ottenuto ad istanza di Ubertino di Corleone Cappellano Maggiore del Re Federico per l'esercizio di alcune spirituali giurisdizioni in riguardo all' officio di Maestro Cappellano. Il Breve è il seguente „ *Dilecto Filio Ubertino de Corleone Ordinis Fratrum Minorum Professori, Sacræ Theologiæ Magistro, Capellano nostro, devotionis tuæ sinceritas pro-*

me-

meruit, ut votis tuis illis præsertim, quæ ad tuam aliorumque Christi-fidelium Animarum salutem cedere valeant, quantum cum Domino possumus favorabiliter annuamus. Tuis itaque supplicationibus inclinati, ut dilecto filio magnifico Viro Friderico de Aragonia Insulam Siciliæ Regenti, cujus tu, ut asseris, Magister Capellanus es, omnibus de genere suo, & familiaribus, continuis commensalibus, & Clericis dictæ Capellæ dicti Friderici in ea continuè servientibus, quælibet Ecclesiæ Sacramenta liberè ministrare valeas, Rectoris Parochialis Ecclesiæ, infra cujus Parochiam dicta Capella existit, vel cujuscumque alterius licentia ad hoc minimè requisita, devotioni tuæ tenore præsentium auctoritate Apostolica indulgemus.

Non mancano degli Scrittori, i quali per detrarre all' autorità de' Cappellani Maggiori di Sicilia producono il cennato Breve di Gregorio XI., e dicono, che se Ubertino di Corleone, come Maestro Cappellano, avesse avuto tutta la giurisdizione, quale si vuole, sulla Real Cappella Palatina di Palermo, non avrebbe implorato dal Papa la facoltà di amministrare i Sacramenti al Re, alla Real Famiglia, ed agli Ecclesiastici di quella Cappella: giacchè tutti questi come abitanti del

Real

Real Palazzo erano nel Territorio giurisdizionale della stessa Real Cappella; quindi conchiudono, che ad Ubertino come Maestro Cappellano del Re Federico non gli competeva giurisdizione sopra la Real Palatina Cappella di Palermo, e conseguentemente neppure sopra le altre Regie Cappelle del Regno suffraganee, e subordinate a quella. Ma eglino molto s' ingannano. Ubertino come Maestro Cappellano avea la giurisdizione, e sopra la Real Cappella Palatina, e sopra le altre del Regno: nè da quel Breve punto potrà dedursi il contrario.

Francesco de Luca fu Maestro Cappellano prima di Ubertino di Corleone. Già sopra fu rapportato il Diploma della di lui elezione dato dal Re Ludovico l'anno 1354., cioè alcuni anni prima di quella Bolla di Gregorio XI. Dal Diploma del Re Ludovico chiaramente si dimostrò l'ampiezza, e l' antichità dell' autorità del Cappellano Maggiore, che si estendeva, e sopra la Gran Cappella di Palermo, e sopra l' altre Cappelle, Chiese, Palazzi, Castelli &c. di Regio diritto. Ruggero de Cena fu Maestro Cappellano immediatamente dopo Ubertino di Corleone, come si legge nello stesso Diploma della di lui elezione dato dal Re Federico III.

Co-

Codesto Diploma è ſimile a quello del Re Ludovico, e le potestà ivi espressate di Cappellano Maggiore, anche ſono le stesse: il che sopra fu osservato, e notato.

Or ad Ubertino di Corleone furono conferite le stesse giurisdizioni colla stessa ampiezza, ed eſtenzione come l'ebbero, ed il di lui predecessore Francesco de Luca, ed il di lui ſuccessore Ruggero de Cena ſopra la Real Palatina Cappella, e le altre Cappelle Regie del Regno. Chiaramente lo dimostrano due Reali Diplomi. Il primo è dell'elezione di Maestro Cappellano dello stesso Ubertino, nel quale ſe gli conferisce quell'Officio „ *Cum honoribus ſolitis, prærogativis, dignitatibus, & jurisdictionibus ad Officium ipsum ſpectantibus, & cum quibus exercere quilibet conſuevit* ., Il ſecondo è dell'elezione di Ruggero de Cena, nel quale ſi dice, che ſi rimoveva dall'Officio di Maestro Cappellano Ubertino di Corleone, ed in di lui luogo ſi eleggeva Ruggero de Cena „ *Rogerium de Cæna in Magiſtrum Capellanum Majoris noſtræ Regiæ Capellæ Panormitani Palatii, & aliarum Capellarum cæterorum Palatiorum, Caſtrorum &c........ Amoto inde Ubertino de Corleone Epiſcopo Pactenſi, & Liparenſi* „

Que-

Queste parole „ *Amato inde Ubertino* „ significano, che Ubertino aveva sostenuto l' officio di Maestro Cappellano coll'istessa ampiezza, ed estensione di giurisdizione, come si conferiva a Ruggero de Cena, cioè *Majoris nostræ Capellæ &c.* Era dunque Ubertino Maestro Cappellano, o della Gran Palatina Cappella di Palermo, e delle altre Regie Cappelle, dei Castelli, delle Fortezze &c., sopra le quali vi esercitava ogni giurisdizione competente al suo Officio. Quindi non è da credersi, ch' egli avesse voluto implorare dal Pontefice su queste medesime Regie Cappelle quel, che già avea, ed esercitava.

Lo stesso Breve però di Gregorio XI. dichiara, che la Cappella, della quale ivi si parla, non fosse la Gran Cappella Palatina di Palermo, come lo pretendono quegli Scrittori; imperciocchè ivi si parla di una Cappella, che non era Parocchia, ma che esisteva dentro il distretto di qualche Parocchia: il che significano quelle parole „ *Rectoris Parochialis Ecclesiæ, infra cujus Parochiam dicta Capella existit, licentia minimè requisita*. „ Ma la Gran Cappella Palatina di Palermo fin dalla sua fondazione è Chiesa Parocchiale, ha il suo Territorio separato da qualunque altra Parocchia, e sempre co-

costantemente ha amministrato i Sacramenti dentro il distretto del Real Palazzo, con indipendenza dagli altri Parochi di Palermo, d'altra dunque Cappella deve intenderſi, ed esplicarſi quel Breve di Gregorio XI.

Nessuno ignora, che dal Re Ruggero, e Guglielmo II., come riferisce Pirro (a), e ne produce i Privilegj erano stati dichiarati Cappellani, e Familiari Regj, tutti i Canonici, tutti i Preti della Gran Cappella Palatina di Palermo. Or di queſti alcuni ſeguivano, ed accompagnavano la Real Corte qualvolta usciva da Palermo. Gli altri ſi rimanevano per aſſiſtere nei Sacri Miniſterj la Cappella Palatina. Quindi ſi diſtinguevano due Cappelle, una permanente in Palermo, e l'altra Castrenſe. Così ben l'avvertono i noſtri Scrittori, e lo confermano col Diploma di Manfredi, ove dichiarandoſi l'immunità del Clero Palatino ſi dice „ *Capitulum, & Clericos omnes ipſius Capellæ, tam illos, qui reſidentiam faciunt, Domino ſerviendo, quam alios de Gremio ipſius Eccleſiæ, qui noſtram ſequen-*

I *do*

(a) *In not. Cap. Reg.*

do Curiam deputati sunt. Capellæ nostræ servitiis a collectis, & exactionibus gratiose eximimus, & volumus esse immunes,, onde conchiude Carafa (a), *ut proinde unum, idemque haberetur Cleri Palatini Collegium, ex quo alii in Capella Palatina, alii in Castris Sacrum Ministerium exhiberent.*,, I Cappellani Maggiori seguitavano ancora col Clero Palatino la Corte Reale dovunque si fosse portata. La Storia ne somministra degli esempj. Lo stesso Ubertino di Corleone fu rimosso dalla carica di Cappellano Maggiore appunto per il motivo, che essendo Vescovo di Patti, e di Lipari occupato nelle cure Pastorali non poteva accompagnare, e seguire più il Sovrano. Così si legge espresso nel Diploma di elezione di Ruggero de Cena, che fu eletto in di lui luogo.,, *Eum (Rogerium de Cœna in Magistrum Capellanum) . . . . . Amoto inde Ubertino de Corleone Pactensi, & Liparensi Episcopo, eo quod dictæ suæ prælationis alligatur oneri, & diversimode occupatus non potest nostram sequi continuo, sicut expedit, Majestatem . . . . duximus statu-* en-

(a) *Cap.* 2. *n.* 7.

endum.„ Più ampiamente dipoi ſi tratterà di questo argomento. Quindi a gran ragione ſi crede, che Ubertino per la Cappella Caſtrense ne implorasse dal Papa quelle facoltà: imperocchè forse i Parochi dei luoghi dove alloggiava la Real Famiglia nei suoi viaggi, ponevano in dubio, che l'autorità del Cappellano Maggiore non ſi estendesse a quei luoghi, nei quali di passaggio ſi trovava il Regnante, e che perciò senza loro permesso non potevansi amministrare i Sacramenti alla Real Famiglia, e suoi ſerventi. Onde Ubertino giudicò saviamente per togliere ogni dubio di ricorrere al Sommo Pontefice. S'intende adunque quel Breve della sola Regia Cappella Castrense, per la quale ſi concedono le facoltà ivi espressate. Laonde quel Breve tanto è lontano, che limiti, e restringa la potestà del Cappellano Maggiore, che anzi l'ampia, e l'estende oltre forse i suoi antichi confini.

V. TUTTE LE GIURISDIZIONI DEL CAPPELLANO MAGGIORE DI SICILIA NEL FINE DEL SECOLO XVI. FURONO PER SOVRANA DISPOSIZIONE TRASFUSE NEL GIUDICE DELLA MONARCHIA, RISERVATI INFATTI ALL'ABATE DI S. LUCIA, COME CAPPELLANO MAGGIORE, I DRITTI PREEMINENZIALI.

Nel fine del Secolo XVI. vi fu in Sicilia qualche cambiamento sull'esercizio della potestà, e giurisdizione del Cappellano Maggiore. Nell'anno 1206. Federico Imperatore aveva eletto in suo Cappellano Maggiore Gregorio Mustaccio, e gli concedette per congrua il Casale di S. Lucia di Mi-

lazzo, ove l' Imperatore solea dimorare per sua delizia, ed ove vi avea eretta una Chiesa per suo comodo. Dopo Gregorio Mustaccio per più di due Secoli, vi furono molti Cappellani Maggiori, che insieme non erano Abati di S. Lucia, e sotto Federico II., e sotto il Re Ludovico, e sotto Federico III., e sotto il Re Martino, ed il Re Alfonso. Dall' anno 1456. si legge nella Storia, che il Cappellano Maggiore fosse stato insieme Abate di S. Lucia, cioè quando dal Re Alfonso fu eletto Cappellano Maggiore Giacomo Bonanno, come riferisce Luca Barbera nel suo Capobrevio.

Nell' anno 1580. il Re Filippo II. destinò in Sicilia tre Visitatori per esaminare, se le Chiese Regie erano ben assistite, e quindi ripararne i disordini. Per il Val-Demone fu destinato Visitatore Francesco del Pozzo, il quale avendo osservato, che il Cappellano Maggiore era insieme Abate di S. Lucia colla cura annessa delle anime di quel Paese, e che fratanto non vi risedeva, giudicando ciò esser contrario ai Sacri Canoni, e specialmente al Concilio Tridentino poco avanti celebrato, per riparare a quell' abuso, che da qualche tempo s' era introdotto, dispose, e publicò nella

sua

sua visita un Decreto, col quale obbligava quell' Abate alla residenza.

Girolamo Riggio, che allora era Cappellano Maggiore, ed insieme Abate di S. Lucia, avanzò le sue querele contro quel Decreto presso del Vicerè: ed ottenne di essere mantenuto, qual Cappellano Maggiore nel possesso di tutti quei dritti, che potevansi sostenere senza punto violarsi le leggi Canoniche. Ma poscia imprendendo egli nella Palatina Cappella delle potestà, che non gli competevano, ed attentando di usare delle preeminenze, che non se gli dovevano, ne fù dai Canonici costantemente ricusato (a), ed insistendosi per l' esecuzione del Decreto del Visitatore, fu costretto alla residenza.

Questa appunto è l' epoca del cambiamento fatto sull' esercizio delle giurisdizioni del Cappellano Maggiore di Sicilia. Obbligato già l' ann. 1580. alla residenza l' Abate di S. Lucia, che dall' anno 1456., e non prima sostenea insieme la carica di Cappellano Maggiore, furono trasferite nel Giudi-

ce

(a) Pirro *in not. Reg. Cap.*

ce della Monarchia tutte le giurisdizioni, che fino a quel tempo dai Cappellani Maggiori s' erano efercitate.

Avea Urbano II., come sopra s' accennò, costituiti Legati della Sede Apostolica i Sovrani di Sicilia. Quindi a loro, come Legati, si deferivano sin dai tempi dei Normanni i negozj, e le cause Ecclesiastiche, che secondo l' ordine prescritto dai Sacri Canoni, riguardavano gli esenti, i Monaci, le Moniali, i Chierici, e le Chiese del Regno. Questi negozj, e queste cause dai Sovrani si facevano spedire o dai Cappellani Maggiori, o da altri Prelati, o da' semplici Giureconsulti. Nell' assenza dei Sovrani pratticavano lo stesso i Vicerè. Non v'era allora stabilimento fisso. Quelle delegazioni s' incaricavano pure alcune volte ai Laici. Da S. Pio V. finalmente nel celebre Concordato detto Alessandrino l'anno 1570. fu confermato quel dritto ai Regnanti di Sicilia: ma con quella legge di non destinarsi in avvenire, se non un Ecclesiastico in dignitá costituito per riconoscere, e giudicare delle cause, e degli affari Ecclesiastici. Stabilito così questo Tribunale, il Prelato, che vi presedeva, cominciò da indi innanzi ad

assu-

assumere il titolo „ di Giudice Ordinario della Re„ gia Monarchia „ come si comprova da quel, che rapporta Pirro (a), e dalle Regie Visite di Monsignor Emmanuele de Quero dell' anno 1590., e di Monsignor Giovanni de Torres dell' anno 1599. S' intendeva con quel titolo significare, che le potestà del destinato Giudice Ordinario procedevano bensì dal Monarca; ma come Legato della Sede Apostolica: il che poi s' espresse coll' aggiunta al titolario di quelle altre parole „ dell' Apostolica Lega„ zia. „

Or a questo Prelato appunto, che era Giudice Ordinario dell' Apostolica Legazia, e Regia Monarchia, furono in quel tempo comunicate tutte le giurisdizioni, che insino allora erano state dei Cappellani Maggiori. Talvolta era prima succeduto, che per qualche rilevante emergenza fosse stato dal Vicerè alla Real Palatina Cappella, dato per Giudice, quello della Regia Monarchia, come dal Vicerè Marco-Antonio Colonna fu dato nell' ann. 1579.

Fi-

(a) *In not. Reg. Mon.*

Filippo Oliverio, e nell' anno 1581. Nicolò Stizia (a). Ma poi nell' anno 1584. fu stabilmente designato per Sovrana disposizione di Filippo II. il Giudice della Regia Monarchia, che era allora Giovanni de Grado, per sostenere le veci del Cappellano Maggiore (b). Fu alcerto, secondo le leggi fatto codesto stabilimento: imperocchè essendo la Capitale del Regno la Città di Palermo, e richiedendosi in essa la residenza di tutti i Tribunali, conveniva, che ben' anche ivi si trovasse il Tribunale della Cappellania Maggiore. Onde non potendo rimanersi l' Abate di S. Lucia, che portava la carica di Cappellano Maggiore, più in Palermo costretto alla continua residenza in quella lontana Città di S. Lucia, per provvedersi al Tribunale della Cappellania Maggiore, si giudicò assai convenevole, che a quel Tribunale vi assistesse altro Prelato. E comecchè il Tribunale della Regia Monarchia era situato in Palermo, ed era il Tribunale degli Esenti, e le sue giurisdizioni vanta-

vano

(a) Pirro *in not. Reg. Cap.*
(b) Pirro *loc. cit.*

vano la stessa origine, che il Tribunale della Cappellania Maggiore, cioè l' Apostolica Legazia, fù molto a proposito, che questo Tribunale s' unisse a quello: e così divenisse un solo Tribunale degli esenti, e dell' Apostolica Legazia. Questa gran ragione appunto ne rileva per l' unione di quei due Tribunali Carlo III. nel suo Real Diploma, che or sotto si trascriverà.

Carafa dopo Pirro, ed il P. Amico (a) ne riferisce distintamente l' origine, e la Storia del sopradetto cambiamento. „ *Major Capellanus*, dice egli, *Regum Siciliæ neque solum sacrum Ministerium in Aula exhibebat, neque præerat dumtaxat Clericis, & Monasteriis Regiis, sed etiam plurima gerebat Ecclesiastica Regni Negotia. Cum enim Siciliæ Reges fungerentur Legatione Apostolicæ Sædis, quam Urbanus II. illis addiderat, & quam nuper eisdem confirmavit Benedictus XIII. hinc eo nomine plurima Ecclesiastica Regni Negotia ad ipsos deferebantur, quæ ad Monacos, Moniales, Clericos, Ecclesiasque spectabant. Hæc verò Negotia, uti e publicis Monumentis testatum facit Pirrus in notitia Ecclesiæ Trojnensis, Siculi Reges absolvebant per summos Aulæ* Re-

K

(a) *Loc. cit.*

Regiæ Capellanos, vel per alios quandoque Præsules, aut utriusque juris Doctores. Absentibus vero e Sicilia Regibus consueverunt Proreges Ecclesiasticas hasce quæstiones in causis appellationum, plerumque viris in Ecclesiastica dignitate constitutis demandare. Tandem circa annum 1570. rem promovente Pio V. Sanctissimo Pontifice per Cardinalem Alexandrinum, quem Legatum ablegaverat in Hispaniam, constitutus est Iudex ordinarius, quem vocant Judicem Regiæ Monarchiæ, a Rege deligendus, & Ecclesiastica dignitate conspicuus, cui in Sicilia commissa sunt Negotia Ecclesiastica nomine Regis expedienda, quod olim muneris erat Majoris Capellani. Is itaque imperantibus Aragoniis, magno in honore erat, plerumque ex Episcoporum numero; itaque res sacras, Clerum Palatinum, Monasteria Regia, Negotia plurima Ecclesiastica moderabatur . . . . excidit tamen hac jurisdictione Major Capellanus anno 1580. cum a Regio Visitatore Francisco de Puteo declaratum fuit, obligari illum ad residentiam in sua Ecclesia S. Luciæ, ex eo enim temporis Aulicorum spiritualis cura adscripta est Cantori Capellæ Palatinæ, jurisdictio vero in Capellanos omnes Regios adscripta est Judici Regiæ Monarchiæ, tum etiam in Capella Palatina coram Proregibus rem Divinam faciunt in magnis solemnitatibus, aut Cantor, aut Iudex Regiæ Monarchiæ. „

Tra-

Trasferita intanto la giurisdizione del Cappellano Maggiore nel Giudice della Monarchia sopra gli esenti nell' anno 1650. essendo Vicerè Giovanni d'Austria figlio di Filippo IV., Martino la Farina Abate di S. Lucia fece istanza, che si doveano a lui gli onori d'assistere al Figlio del Re, come Cappellano Maggiore, rapportando gli esempj di Portogallo, di Fiandra, e di Napoli, nei quali Regni ai Principi del Sangue non ostante, che non erano presenti i Regnanti, vi assistevano i Cappellani Maggiori del Regno. Fu rimessa la sua istanza al Consultore Benedetto Trelles, il quale diede il seguente voto. „ *Die 20. Maii. 1651. Abbatia S. Luciæ, & Capellania Major hujus Siciliæ Regni ab anno 1250. a Friderico Imperatore, ac Siciliæ Rege unitæ antiquis temporibus ob Regum in eodem Regno præsentiam, Prelatis, Episcopis, Archiepiscopis conferebantur, qui Regibus eo in munere inservientes, Majoris Capellani vices gerebant, usque dum Siciliæ Regno Aragonio annexo, Regibus ut plurimum absentibus, passim id munus prisco excideret honore, ex quo quidem tempore Abbatibus conferri consuevit, quorum primus Joannes de Stephano Parci Abbas Ordinis Cisterciensis circa annum 1424. enumeratur. Exinde igitur variis Abbatibus, virisque*

Ecclesiasticis, Majoris Capellani Dignitas, ac S. Luciæ Abbatia collata legitur, qui nedum munia Capellani obibant, sed & judicium in alios Regiæ Capellæ Ministros ferebant usque ad annum 1587., quo assumpto ad idem munus, atque Abbatiam Hieronymo Riggio, atque ad residentiam in propria Ecclesia coacto, jurisdictio in Capellanos Regiæ Capellæ S. Petri Judicibus Regiæ Monarchiæ cessit, ac Magistri Cæremoniarum munus pro libitu a Proregibus fuit collatum, constat id ex variis Chyrographis a Comitibus de Alba, & Olivares Proregibus anno 1590., & 1595. emanatis, hinc regulariter Domini Proreges Cæremoniarum Magistros sibi deligebant, jurisdictio in Regiam Capellam, ejusque Ministros per Judices Regiæ Monarchiæ exercebatur, atque S. Luciæ Abbates Majores Regni Capellani propriæ Ecclesiæ regimini addicti ab exequendis suæ dignitatis muniis abstinuere: ex hac itaque serie, atque enarratione apparet, quæ sint officia Majoris Capellani propria, eo quidem omnia, quibus in Belgio, & Hispania Majores Capellani fruuntur.»

Reclamò da questa determinazione Martino la Farina, dal Vicerè allora il Duca dell' Infantado, fu designato il nuovo Consultore il Marchese Torralta, ed a di lui consulta furono confermate tutte le antiche preeminenze all' Abate di S. Lucia, qual Cappellano Maggiore: onde fu dal Vicerè co-

comunicato all' antidetto Martino la Farina il seguente ordine, che riguarda le publiche funzioni delle Cappelle Reali, dato a 5. Settembre 1655. „ S. E. me manda dezir a V. S. que en todas las „ funciones publicas, en que se allerà S. E., assista como Cappellan Mayor, y Abad de S. Lucia, „ advertiendo, que en qualquier Iglesia, o parte, „ que S. E. haga funciones publicas se entiende es „ Capella Real, y prerogativas, que por estara„ zon le pertenensa. „ Dappoi nell' anno 1714. quando il Re Vittorio Amedeo Duca di Savoja venne in Palermo, Francesco Barbara, ch' era allora Abate di S. Lucia, e Cappellano Maggiore, esercitò gli atti preeminenziali, che gli convenivano; onde celebrò la Messa innanzi al Re, e gli benedisse la Mensa.

Fra tutti i Diplomi Reali, che si potrebbero produrre per dimostrare, che tutte le giurisdizioni del Cappellano Maggiore si siano trasferite nel Giudice della Monarchia, nessuno deve stimarsi più autorevole di quello, che da Carlo III. allora nostro Sovrano fu dato nell' anno 1750. in occasione delle pretensioni del Vescovo di Catania sopra le Chiese, e Clero di Calascibetta. Avea il Regio Visitatore D. Angelo de Ciocchis nei suoi Decreti di Visita dichiarato esente dalla giurisdizio-

zione del Vescovo Ordinario, e foggetta al Cappellano Maggiore la Città di Calascibetta colle fue Chiese, e Clero, come Città, che nella sua origine fu Quartiero di Militari, e la sua Chiesa eretta per fervizio delle Truppe, adducendofi il Diploma del Re Federico sopra mentovato. Il Vescovo ricorse contra quel Decreto, fu la causa rimessa, e discussa nella Giunta dei Prefidenti, e Consultore, e poi nella Suprema Giunta di Sicilia. Avanzate quindi le consulte, fu spedito il cennato Real Diploma, nel quale il Re Carlo conferma l' esenzione di quella Città colle sue Chiese, e Clero dalla giurisdizione del Vescovo, e la dichiara unicamente foggetta al Giudice della Monarchia. „ Da due Secoli a quefta parte, fono parole del „ Real Diploma, fi trova mutato lo ftato della „ Cappellania Maggiore, e tutte le fue facoltà giu„ risdizionali trasfuse in cotefto Giudice della Mo„ narchia per maggior risalto della preeminenza „ della legazione, e ftabilimento di un folo Tri„ bunale per tutti gli esenti .... infinuandofi „ efficacemente al Vescovo, che ne egli, ne i suoi „ fuccessori, ne i Vicarj Generali in Sede vacante „ s' ingeriscano, ne attentino di ufare il menomo „ atto giurisdizionale....... e che cotefto Giudi„ ce della Monarchia tenga tutta la giurisdizione. „

Ma

VI.
NOVITA' INTRAPRESE DAL CAPPELLANO MAGGIORE DI NAPOLI SULLE GIURISDIZIONI DELL' ARCIVESCOVO DI PALERMO, E DEL CAPPELLANO MAGGIORE DI SICILIA, O SIA DEL GIUDICE DELLA MONARCHIA NELLE DUE FORTEZZE DI PALERMO, E NEL CASTELLO DI TERMINI.

Ma frattanto, che nel Regno di Sicilia, v'era il proprio Cappellano Maggiore, e dal Giudice della Monarchia se n' esercitavano tutte le giurisdizioni sopra le Cappelle, e Chiese Regie, ed i luoghi tutti di pertinenza Reale, e quindi sopra le Chiese delle Fortezze, e dei Castelli, e sopra gli Ecclesiastici a quelle appartenenti; si vede inaspettatamente intruderfi sù di codeste giurisdizioni il Cappellano Maggiore di Napoli, e credendo egli d'essere il Regno di Sicilia una Provincia del Regno di Napoli, s'arroga la potestà, e i dritti del Cappellano Maggiore di Sicilia, oggi del Giudice della Monarchia: e s'avanza insieme sulle native giurisdizioni dei Vescovi di Sicilia, principalmente dell' Arcivescovo di Palermo.

Molte sono state codeste sorprese; ed intrusioni, delle quali se ne darà una distinta relazione, e sene mostreranno le irregolarità, e le conseguenze. Reca certamente maraviglia, che i Cappellani Maggiori di Napoli, Prelati di grande saviezza, d' insigne dottrina, ed alto discernimento, avessero preso così gravi abbagli, e si fossero indotti a tali novità. Onde più tosto dee credersi, ch' eglino non fossero stati pienamente informati di

quel, che dai loro Miniſtri s' operava, usurpando il di loro troppo ragguardevole nome.

La prima volta dunque, che il Cappellano Maggiore di Napoli s' avanzò ad eſtendere la sua auttorità in Sicilia fu nell' anno 1779., sopra il Quartiere dei Militari di Palermo, e sopra la Chiesa, e Spedale di S. Giacomo la Mazara ivi esistenti, ch'erano di pertinenza giurisdizionale respettivamente, e dell' Arcivescovo di Palermo, e del Cappellano Maggiore, o ſia del Giudice della Monarchia, come ora si dimostrerà.

Tutto il luogo, ove oggi è ſituato quel Quartiere, e lo Spedale colle sue Chiese, che contiene, anticamente era di pertinenza, e di giurisdizione della Reale Palatina Cappella, conseguentemente del Cappellano Maggiore di Sicilia qual Prelato della medeſima, benchè posteriormente vi fosse stato indotto qualche cambiamento. Il Real Palazzo di Palermo nei tempi dei Normanni, ove poi il Re Ruggero fondò la sua gran Cappella, o ſia la Chiesa di S. Pietro era situato in mezzo ad un gran Castello, che lo cingeva, come lo attestano gli antichi nostri Scrittori, ed Inveges ne porta in conferma una Carta data l'anno 1112.

dal-

dalla Contessa Adelais. Tommaso Fazello (*a*), Inveges (*b*), ed altri Autori dopo Falcando contemporaneo dei Normanni (*c*), descrivono i confini di quel gran Castello, che circondava il Real Palazzo. Dalla parte meridionale s' estendeva fino al Monastero, detto degli Eremiti, ed avea dentro la Chiesa di Santa Maria dell' Itria, oggi della Pinta. Dalla parte orientale abbracciava quello spazio, che oggi è la gran Piazza del Palazzo spianata a tempi di Fazello l' anno 1554., e che prima era ben munita di mura, ed avea innanzi un Cortile detto Sala. „ *Ante arcem ipsam*, dice Fazello (*d*) *atrium erat, vernacule Sala olim, sed ætate mea cala viridis dictum, amplum, spatiosum, quod ad ludos, spectaculaque edenda, ac Regis conciones ad Populum habendas Theatri usum præbebat ..... ipsa vero Atrii area ...... tandem anno* 1554. *in novam planitiem Cilindro, Sabuloque æquatam redacta*. „ Dalla parte occidentale alle mura della Cit-

L tà,

(a) *Dec.* 1. *lib.* 8.
(b) *Ann. di Pal. Vol.pr.*
(c) *Lib.* 1. *Ist.*
(d) *Loc. cit.*

tà, ove era la Chiesa di S. Andrea, avea un gran Giardino di due miglia di circuito detto Cuba. „ *Palatio pomarium*, dice Fazello loc. cit., *extra Urbis mœnia, qua occidentem spectat, adhærebat ambitus passuum millium ferme duorum, Parcum, hoc est circus Regius appellatum, in quo horti amœnissimi &c...... Cubam eum locum, ut olim, ita, & nunc Saracenicè Panormitani vocant*. „ Finalmente dalla parte settentrionale il Castello confinava col fiume Papireto, occupava lo spazio detto dai Saraceni Thalca fra il cennato Cortile, ed il fiume, a lato di cui erano attaccate le mura della Città, ed abbracciava le Chiese di S. Giambattista, di S. Barbara, di S. Maria Maddalena, e di S. Costantino, ed arrivava per una strada coperta fino alla Chiesa di S. Agata della Villa, che sovrastava al fiume, ed ove vi era l'ingresso al medesimo Castello. „ *Inter atrium*, dice Fazello loc. cit., & *privatas Urbis Domos, spatium erat alterum ingens sanè, lato muro cinctum a Saracenis Thalca punice vocatum ...... Thalca quidquid hodie est intervalli inter Urbis mœnia sinistrorsum Palatio ad Papyretum usque fluvium hærentia, & Ædes Sacras S. Joannis Baptistæ, S. Barbaræ, S. Magdalenæ, & S. Costan-*

ti-

stini a Thalca adhuc cum tota illa regione cognominatas includebat ..... ab ipsa Arce ad Urbem usque sinistrorsum mœnibus annexa, via erat cooperta ab ipsa Arce ad Ædem usque S. Agathæ de Villa Papyreto fluvio incubans ingressum, egressumque opertum præbebat. „ Erano adunque dentro il gran Castello tutti quei luoghi, che abbracciava quello spazio detto Thalca dal lato sinistro del Cortile, oggi la gran Piazza del Palazzo, sino al fiume Papireto, sino alla Chiesa di S. Agata della Villa; onde non potrà dubitarsi, che il luogo, ove ora è situato il Quartiere, e lo Spedale dei Soldati colle sue Chiese, non fosse stato compreso nel recinto del gran Castello; essendo questo luogo appunto quello, che dalla sinistra della gran Piazza s' estende sino al fiume Papireto, come egli è noto ad ogn' uno, che sà il sito di quella parte della Città di Palermo.

L'anno 1132. Pietro Arcivescovo di Palermo, secondando i voleri del Re Ruggero, col pieno consenso del suo Capitolo dichiarò la Real Palatina Cappella, allora fondata, Parocchia con ogni giurisdizione, che le conveniva, e le concedette la Chiesa di S. Andrea col suo Cimiterio,

e le

e le assegnò per suo Territorio tutto il compreso del Palazzo, e del Castello, e per Popolo gli abitanti tutti, e dello stesso Palazzo, e del Castello, o fossero Ecclesiastici, o Laici, coi suoi serventi, e domestici. „ *Petrus Panormitanæ Sedis Archiepiscopus cum generali ejusdem Ecclesiæ Capituli assensu in perpetuum. Illi non immerito &c...., ea propter Rex benignissimè, vestris postulationibus devotius annuentes, Capellam vestram in honorem S. Petri infra Castellum superius Panormitanum fundatam, exaltare, & Parochiali dignitate irrefragabiliter munire decernimus, præsertim cum jam dicta Capella tam Canonicali honore, quam & reliquis Beneficiis per vestræ Majestatis munificentiam decorata regaliter resplendeat. Nos igitur voluntati vestræ sincerè providentes, Canonicorum nostrorum, & Capituli communi assensu concedimus, & præsentis privilegii auctoritate firmamus supra nominatæ Capellæ vestræ Ecclesiam S. Andreæ, quæ sita est juxta murum Panormi cum Cæmeterio sufficienti habendam illi, & possidendam, & ejusdem Capellæ Canonicis, per hujus traditionis paginam jure perpetuo. Adjicimus quoque ei in Parochiam totum Castellum Panormitanum cum universo Regali Palatio, & omnibus*

in

in eo degentibus, Capellanis, Clericis omnibus Capellæ, & servientibus Castelli cum domesticis suis. Si qua igitur &c. Da questo Decreto dell'Arcivescovo Pietro egli si scorge, che tutto il recinto, ove oggi esiste il Quartiere, e lo Spedale de' Soldati colle sue Chiese, fosse stato soggetto fin dai tempi del Re Ruggero alla Real Palatina Cappella, come compreso dentro il gran Castello parte del Territorio della giurisdizione di quella Real Cappella.

Le Chiese medesime in quel Quartiere oggi esistenti, cioè di S. Maria Maddalena, di S. Paolo, di S. Giacomo la Mazara possono esserne di conferma. L'altre Chiese accennate da Fazello, che anticamente erano nella parte settentrionale del Real Castello detto della Thalca, non sono più in quell'antico sito. Quelle di S. Giambattista, e di S. Barbara erano nel luogo, ove nell'anno 1580. l'Arcivescovo Cesare Marullo vi fondò il Seminario Arcivescovile, come lo nota il P. Amato (a). La Chiesa di S. Costantino, quando s'ordinò

(a) *De templ. princ. l.2. c.1.*

dinò la gran Piazza del Palazzo, fu diroccata, e posta nel prospetto meridionale di quella Piazza. Le due Chiese di S. Giacomo la Mazara, e di S. Maria Maddalena non erano nei tempi più remoti, ove presentemente si vedono, ma in altro luogo, dentro però il gran Castello, e nella contrada della Thalca. La Chiesa di S. Giacomo la Mazara era situata nel confine della contrada Thalça sù una rupe imminente al fiume Papireto: così la designa Fazello loc. cit., e ne dichiara il significato del nome Mazara. „ *Erat eo loci ad fluvii dexteram Saracenorum tempore trapetum, ubi, & cannæ melitæ frustatim conjectæ, & oleæ, fluvii cursu molebantur, Mahassar Saracenice dictum, ut in Normannorum Regum Privilegiis legitur. Super cujus postmodum rupem a Normannis Regibus ædes divo Jacobo Apostolo dicta est, & a Mahassar quoque appellata, quæ corruptè hodie a Mazara correpta media a Panormitanis Civibus nominatur.* „ Fu questa Chiesa poi destrutta, e trasportata nel luogo, in cui ora si vede, quando dal Principe Emmanuele Filiberto di Savoja fu in questo stesso luogo collocata la milizia „ *Vetustam hanc Ecclesiam*,

dice

dice il P. Amico (a), *diruendam mandavit Emmanuel Philibertus, cum Regiæ Militiæ domicilia statueret, sub ejusdem tamen Apostoli titulo insignem hospitalem domum eidem Militiæ addictam construi præcepit.*,,

La Chiesa antica di S. Maria Maddalena fu fondata l' anno 1130. dalla Regina Alvira moglie del Re Ruggero, ed era il Panthcon, ove si seppellivano i Regnanti, le Regine, ed i Principi, e Principesse Reali. ,, *Sacellum*, scrivea Falcando, *quod Siciliæ Regum mausolea continet*,, ed era suffraganea, e dipendente della Real Palatina Cappella, del di cui Clero due per disposizione del Re Ruggero l' assistevano, e ne aveano la cura, e la custodia, come lo dichiara il medesimo Re Ruggero nel suo Diploma dell' 1140.,, *Duas alias præbendas, quæ cum sint hujus Capellæ* (cioè della Cappella Palatina), *ordinatæ tamen sunt in Capella Reginæ bonæ memoriæ Albiræ*,, e lo ripete l' Arcivescovo Gualterio nel publico istromento da lui dato l' anno 1187. *Clericos autem, qui hactenus in*

M *præ-*

(a) *In auct. Fazel.*

prædicta serviebant Capellæ (cioè della Regina Alvira), *cum beneficiis, quæ a Regia Majestate tenebant, celsitudo Regia pro beneplacito suo constituet alibi servituros.* „ Era quella Chiesa antica di S. Maria Maddalena situata all' estremità del gran Castello dirimpetto, e presso il muro meridionale della Chiesa Cattedrale, come lo riferisce il P. Amico loc. cit. Ma poi nell' anno 1187. dall' Arcivescovo Gualterio, quando fabbricò la nuova Cattedrale col permesso del Re Guglielmo II. fu trasportata nel luogo, ove è adesso; ed allora fu, che i Cadaveri dei Regnanti, e Regine, e Principi, e Principesse Reali, concedendolo il medesimo Re Guglielmo col consenso del Cantore della Real Cappella Palatina, furono riposti, quale insigne deposito nella nuova Chiesa Cattedrale: come si può leggere presso Pirro (a), ed il Padre Amato loc. cit., che ne rapportano l' autentico istromento del medesimo Gualterio.

Or le Chiese di S. Giacomo la Mazara, di S. Paolo, di S. Maria Maddalena, che sole presen-

(a) *In not. Pan. Eccl.*, & *in not. Cap. Reg.*

sentemente si trovano nella contrada della Thalca, come sempre lo sono state, fin dai remotissimi tempi si sono considerate come Chiese suffraganee, e filiali, cioè di pertinenza, e giurisdizione della Real Palatina Cappella, e nel Secolo XV. si riguardavano come ancora esistenti nel Territorio giurisdizionale della stessa Real Cappella. Per rendere ciò evidente basta produrre tre antichissimi documenti. Il primo è del Re Carlo I. d'Angiò dell'anno 1274., che si conserva nella Real Palatina Cappella estratto dal libro delle Pandette della Regia Curia, Segrezia, e Dogana di Palermo. Ivi si legge notato quel, che si pagava al Cantore, ai Canonici, ai Beneficiali della Real Cappella Palatina, ed alle Chiese suffraganee della stessa Real Cappella. Nel numero di queste Chiese suffraganee vi sono notate le Chiese di S. Maria Maddalena, e di S. Giacomo la Mazara: e si dichiara, che per Chiese suffraganee della Real Cappella s'intendono quelle, che sono soggette, ed ubbidiscono alla stessa, „ *Infrascriptæ Capellæ subjectæ Capellæ S. Petri Regii Palatii, & ejus obedientiæ, consueverunt a Curia annuatim percipere, &c. videlicet Ecclesia S. Mariæ Magdalenæ .... Ec-*

clesia S. Jacobi de Mazara .... Ecclesia S. Fidei de Mazara . „ Questa Chiesa detta *Sanctæ Fidei* era anticamente sul fiume Papireto dentro la contrada Thalca; lo che significa il nome Mazara, come sopra si notò con Fazello: fu poi diroccata, ed oggi, come lo avverte Antonino Mongitore (*a*), è un' Altare nella Chiesa di S. Giacomo la Mazara. Il secondo è il Diploma del Re Martino dell' anno 1400. In esso il Re ordinando all' Abate d' Altofonte Cappellano Maggiore di dare il possesso corporale al Canonico Michele Cancellario dei due Benefizj delle Chiese di S. Maria Maddalena, e di S. Paolo, asserisce, queste essere nel Territorio della giurisdizione della Real Palatina Cappella. „ *Cum exigentibus meritis .... D. Michaelis de Cancellario Canonici Sacri Palatii Urbis Panormi dederimus, & concesserimus Domino Michaeli duo Beneficia instituta in jurisdictione dicti Sacri Palatii sub vocabulo, seu invocatione S. Mariæ Magdalenæ, & S. Pauli Apostoli. Id circo devotioni vestræ .... committimus, & hortamur quatenus dictum Michaelem,*

vel

(a) *In add. ad Pir. Reg. Cap.*

vel ejus legitimum Procuratorem pro eo in corporalem possessionem dictorum Beneficiorum suorum inducatis. „ Si notino bene quelle parole „ *instituta in jurisdictione* „ che è lo stesso, che dire „ *in territorio jurisdictionis dicti Sacri Palatii* „ Il terzo documento è il seguente. Avea il Re Alfonso nell' anno 1437. conceduto ad Arduino de Banquerio l' espettative de' Beneficj di Regia Collazione, che sarebbero per vacare nel Valle di Mazzara, e particolarmente nella Città di Palermo, e nella Palatina Cappella, succeduta la morte del Canonico Michele de Cancellario, che possedeva i Benefizj delle tre Chiese di S. Maria Maddalena, di S. Paolo, e di S. Giacomo la Mazara, Arduino de Banquerio si presentò per l' esecuzione di quella Reale concessione di espettativa al Vicerè Perillos, il quale nell' anno 1437. diede le lettere esecutoriali, nelle quali si legge „ *per mortem Michaelis de Cancellario Canonici Panormitani subscripta Beneficia, & Ecclesiæ, videlicet la Maddalena, S. Pauli, & S. Iacobi della Mazara, quæ sunt de Ecclesiis, & Beneficiis annexis ipsi Regiæ Capellæ S. Petri Panormitani Palatii existentia in contrata Thalcæ prope dictum Palatium, quorum omnium Beneficiorum col-*

latio

latio ad ipsam dignitatem Regiam spectare videtur in manibus Regiis vacaverint, & vacent &c.,, furono codeste lettere presentate al Re Alfonso, che le confermò col suo Diploma dell' anno 1441. Quindi egli è chiaro, che tutto il luogo della contrada della Thalca, ove è oggi situato il Quartiere, e lo Spedale dei Soldati colle sue tre Chiese di S. Maria Maddalena, di S. Paolo, e di S. Giacomo la Mazara fino alla metà del Secolo XV. si riguardava come parte del Territorio della Real Palatina Cappella, e che le dette tre Chiese già nel Secolo XIII. erano della giurisdizione, ed ubbidienza della stessa Real Cappella, come sue suffraganee, quali erano state nella sua origine.

Nel Secolo XVI. il gran Castello, che cingeva il Regio Palazzo, quasi interamente fu diroccato, onde i luoghi, che abbracciava divennero parte della Città, e quindi viddesi cambiato l' antico stato del luogo oggi Quartiere, che restò aperto agli usi pubblici. Nell' anno 1622. il Principe Filiberto di Savoja Vicerè circondò di mura quel luogo, vi collocò la milizia, e vi fondò lo Spedale per li stessi Militari. Nell' 1650. Giovanni d' Austria maggiormente lo fortificò, e per renderlo

più

più capace al comodo della Truppa fece trasferire i Religiosi, che ivi aveano i loro Monasteri, cioè i Padri osservanti, i quali erano nella Chiesa di S. Maria Maddalena, al Convento de' Ss. Cosmo, e Damiano, ed i Canonici di S. Giorgio d' Alga, che abitavano nella Chiesa di S. Giacomo, al Monastero di Monte Vergine. Non fu nuovo, che in quel luogo vi abitassero i Soldati. Nei tempi dei Normanni anche era luogo destinato per la Milizia, che dovea custodire il Real Palazzo, come l' attesta Fazello loc. cit. ove descrive lo stato dell' antico Castello. „ *Spatium erat alterum ingens sane lato muro cinctum, a Saracenis Thalca punicè vocatum, ubi Regum, & Arcis custodia, cui Vicecomes præerat, ut ad repentinas necessitates præsto esset, habitabat, ut in publicis ipsius memoriæ tabellionum tabulis adhuc reperire est.* „ Stabilita già la Milizia in quel luogo dal Principe Filiberto, ed eretto lo Spedale i Sacramenti si amministravano dalla Cattedrale, dentro il di cui distretto Parocchiale si credette allora passato quel recinto tutto del Quartiere, che prima per piú di quattro Secoli era stato compreso nel territorio Parocchiale della Real Palatina Cap-

pel-

pella. Dappoi governando l'Imperator Carlo VI. per ripararfi ad alcuni disordini il Beneficiale di S. Giacomo D. Vincenzo Pecorella ottenne la licenza dall'Arcivescovo, e dalla Cattedrale d'amministrare egli tutti i Sacramenti, e nello Spedale, e nel Quartiere. Alla di lui morte fu eletto Beneficiale di quella Chiesa di S. Giacomo dal Re con Dispaccio de' 13. Luglio 1752. D. Ferdinando Stabile, ricevette egli quindi tutte le facoltà necessarie per l'amministrazione dei Sacramenti, ma pretendendo di operare da indipendente qual' altro Paroco, fi eccitarono delle contese coll' Arcivefcovo, e colla Cattedrale. Avanzatefi le iftanze alla Real Corte dopo varj informi, dal Sovrano fu determinata la queftione, spedito un Real Diploma de' 21. Agofto 1754., in cui dichiarò, che febbene la Chiesa di S. Giacomo non fosse Parocchia, ne Paroco il suo Beneficiale, mancandovi la canonica iftituzione, e la diuturnità del tempo per acquiftare fimili titoli secondo le leggi Ecclefiaftiche, nulla di meno confiderandoli da S. M. l'accresciuto numero degli abitanti, ch' efifte nel recinto d'un ferrato Quartiere, ordinò, che l' Arcivescovo di Palermo facesse con-

cesse continuare in detta Chiesa di S. Giacamo l' amministrazione dei Sacramenti, dichiarandola filiale, e che il Beneficiale non sia altro, che un Coadjutore subordinato alla Chiesa Cattedrale, senza pregiudicarsi punto ai dritti Parocchiali competenti al Capitolo della stessa Cattedrale, restando però a S. M. la Regalia di nominare, ed eleggere il Beneficiale, al quale dal Real Patrimonio se gli dovesse somministrare l' annuale congrua. E finalmente impose colla sua Sovrana auttorità un perpetuo silenzio alle controversie, che si erano eccitate.

Non ostante però il cambiamento fatto dell' antico gran Castello, ed i luoghi, che abbracciava, divenuti parte della Città, e quindi poscia considerati come del distretto Parocchiale della Chiesa Cattedrale, e della giurisdizione dell' Arcivescovo di Palermo, il quale da indi innanzi cominciò a comunicarne le facoltà dell' amministrazione dei Sacramenti, che prima si comunicavano dal Cantore della Real Palatina Cappella, di cui era la cura, e la giurisdizione Parocchiale di quel territorio: non pertanto quelle Chiese cessarono d' essere suffraganee, e dell' obbedienza, co-

me lo erano sempre state, della Real Palatina Cappella, ne fu tolta al Cappellano Maggiore di Sicilia la giurisdizione, e l'auttorità, che v'avea fino a quel tempo esercitata. In fatti il Giudice della Monarchia succeduto nelle giurisdizioni al Cappellano Maggiore nel Secolo XVI., tempo in cui si fece tal cambiamento, continuò ad esercitarvene il pieno dritto giurisdizionale, rimaste a lui soggette quelle Chiese, e dipendenti insieme dalla Real Palatina Cappella, come sue saffraganee, e della sua obbedienza, e quindi totalmente esenti, non essendosi tuttavia mai derogato a codesta esenzione da Sovrana veruna disposizione: anzi dai Sovrani sempre sono stati eletti i Beneficiali di quelle Chiese, ed abbiamo dalla Storia, che i Regj Visitatori Francesco del Pozzo, Emmanuele de Quero, Giovanni de Torres, Filippo Jordi, ed ultimamente Angelo de Ciocchis abbiano visitate quelle tre Chiese, ed il Clero a quelle appartente, come Chiese, e Clero esenti dall' Ordinario.

Ne punto ha pregiudicato all' esenzione della detta Chiesa di S. Giacomo, che fosse stata dichiarata Chiesa di giurisdizione dell' Arcivescovo, e filia-

filiale della Cattedrale, ed il Cappellano Sacramentale Coadjutore. Nessuno ignora, che secondo le leggi canoniche (*a*), qualora nelle Chiese esenti vi si amministrano i Sacramenti, e vi si esercitano le funzioni Parocchiali, quelle Chiese in riguardo a tal' amministrazione sono soggette all' Ordinario del luogo: a riserva però, che non fossero Chiese veramente *nullius*, cioè, che avessero giurisdizione quasi Vescovile sopra il Popolo (*b*). Nella Diocesi di Morreale vi era la Regia Chiesa dell' Abbadia di S. Maria di Altofonte col Monastero dei Monaci Cistercienfi. Questa Chiesa era esente, e perchè regolare, e perchè Regia Abaziale. Non di meno, perchè in essa si amministravano i Sacramenti alla Popolazione soggetta alla giurisdizione ordinaria dell' Arcivescovo di Morreale, in riguardo a tale amministrazione era ella soggetta

N 2 allo

(a) *Trid. sess.* 25. *de Ref.* c. 11. Fagnano *l.* 2. *in cap. cum olim de præscrip. num.* 43. Van-Espen *p.* 1. *tit.* 16. *c.*4. *n.*6.

(b) *Trident. loc. cit* Bened. XIV. *de Syn. l.*2. *c.*11. *e cost.* 76. *tom.* 1. *e cost.* 37. *tom.* 2. Card. Petra *ad costit.*4. Callisti III. *sect.* 1. *tom.* 5. Clemente de Arestogui *in Concord. past. p.*1. *c.*4. Fagnano *loc. cit. n.*44.

allo stesso Arcivescovo. Infatti Monsignor D. Francesco Testa Arcivescovo di Morreale in tempo, che vi erano i Monaci Cistercienfi, e l' Abate Commendatario era Monsignor D. Giuseppe Barlotta Vescovo di Teletta visitò quella Chiesa nei Sacramenti, e Sacramentali.

Dopo il cennato Real Dispaccio di Carlo III., che dichiarò la dipendenza dall'Arcivescovo di Palermo, e sua Cattedrale di quella Chiesa di S.Giacomo, e del suo Cappellano in riguardo all' Amministrazione dei Sacramenti alla Popolazione esistente nel Quartiere, e nello Spedale, quel Cappellano D. Ferdinando Stabile pacificamente esercitava il suo Ministero, quando di sorpresa ne fu sospeso dal Cappellano Maggiore di Napoli, e dopo alcuni mesi restituito col Real Dispaccio del 1779. Avea il Cappellano Maggiore di Napoli fatto avanzare presso il suo Tribunale dal Promotor Fiscale della sua visita l' istanza per erigersi in Parocchia la cennata Chiesa di S. Giacomo ad uso dei Militari, e quindi così egli decise, onde fu eretta quella Chiesa in Parocchia col divieto a qualunque, anche in dignità Ecclesiastica costituito, d' ingerirsi nella detta Chiesa per l' ammi-

ni-

nistrazione de' Sacramenti. E finalmente colle sue lettere d' Istituzione conferì la nuova eretta Parocchia al menzionato D. Ferdinando Stabile, avendolo però prima esaminato nell' idoneità, ed approvato; ed ordinò, che qualunque pubblico Notaro gli potesse dare il possesso, e gli prescrisse nello spazio di un mese di fare la professione della fede in mano di D. Bartolomeo Carrozza Cappellano di Truppe. Questa fu la prima intrapresa novità in Sicilia dal Cappellano Maggiore di Napoli, e la prima intrusione fatta sulle giurisdizioni dell' Arcivescovo di Palermo, e del Cappellano Maggiore di Sicilia, o sia del Giudice della Monarchia, e sù i dritti della Real Palatina Cappella, e della Parocchia della Cattedrale di Palermo: avendo a se soggettato l'intiero recinto del Quartiere, che per più di quattro Secoli fu parte del territorio giurisdizionale della Real Palatina Cappella, e poi passò ad essere del distretto Parocchiale della Cattedrale: ed avendo insieme sottomessa alla sua assoluta auttorità la Chiesa di S. Giacomo la Mazara, che apparteneva alla Real Palatina Cappella, come sua suffraganea, ed era respettivamente della giurisdizione dell' Arcivesco-

vo

vo di Palermo per l'amministrazione dei Sacramenti, e del Cappellano Maggiore, o sia del Giudice della Monarchia, come Chiesa esente. Contro codesta intrapresa novità, che fu di universale sorprendimento, si mosse subito con ogni premura la Deputazione del Regno, e ne avanzò al Real Trono la sua rimostranza a 30. Agosto 1780. implorandone tutti i convenevoli ripari.

Nell' anno seguente 1781. s'intraprese un' altra novità. Il menzionato D. Ferdinando Stabile diede alle stampe le sue Patenti, coi titoli di Regio Paroco, Beneficiale, e Rettore della Chiesa di S, Giacomo del Quartiere, e Vicario Generale del Cappellano Maggiore di Napoli, e quindi per le potestà comunicategli, spedì la Patente di Cappellano Regio del Castello di Termini al Prete D. Liborio Bini colla facoltà libera di potere nella Chiesa propria ascoltare le confessioni dell' uno, e dell' altro sesso, senza considerare, che il recinto, e la Chiesa di quel Castello era soggetta all' Arcivescovo di Palermo, da cui si davano le Patenti di confessioni al Cappellano, e che ai Soldati ivi stazionati s' amministravano i Sacramenti dalla Chiesa Matrice. Vi fu nei tempi antichi in quella

Cit-

Città di Termini il Castello, che servì a' Francesi di gran fortezza contro all' esercito dei Siciliani, ma poi dal Re Pietro II. fu diroccato dai fondamenti (a). Quindi tutto il luogo, che occupava l'antico Castello, benchè fosse stato ristaurato nei tempi posteriori, nondimeno è stato sempre della giurisdizione dell' Arcivescovo di Palermo, e sino all'anno 1784. il Cappellano della Chiesa di quel Castello in tutto è stato dipendente dallo stesso Arcivescovo. Contro quest' altra novità, che attaccava direttamente la giurisdizione dell' Arcivescovo di Palermo, e dell' Arciprete di quella Città, non lasciò d' avvanzare la sua rimostranza ai 30. Aprile 1781. la Deputazione del Regno. Essendosi poi nel medesimo tempo dal Sovrano rimesse alla Real Camera di S. Chiara, e le sudette due rimostranze della Deputazione del Regno, ed insieme quella presentata allora dal Cappellano Maggiore di Napoli in sua difesa, la Diputazione stimò con altra sua de' 31. Maggio 1781. supplicare la M. S. di rimettere alla Giunta di Sicilia tale

(a) Fazello *Dec.* 1. *l.* 9.

tale affare, trattandosi di un articolo interessante il Regno di Sicilia, ed essendovi in quella Giunta Ministri intesi dei dritti del Regno. Si benignò la clemenza del Sovrano condescendere alla Deputazione: ordinando a 25. Giugno 1781., che dopo intesa la Real Camera di S. Chiara, sentirebbe ancora la Giunta di Sicilia sulla medesima controversia.

Ma prima, che il Sovrano avesse spiegato i suoi oracoli sulle pretensioni del Cappellano Maggiore di Napoli, e le sue intrusioni di potestà, e giurisdizioni in Sicilia, altre novità egli intraprese. Nell'anno 1784. elesse Parroco della Chiesa del Castello a mare di Palermo il Sacerdote D. Bernardo Zarzana, ed insieme i Cappellani per servizio della stessa Chiesa, riguardandola come di sua pertinenza, e giurisdizione. Ma la Chiesa di Castello a mare è stata, fino ai tempi dei Normanni suffraganea della Real Palatina Cappella di Palermo. Nel Diploma sopracennato di Carlo I. d'Angiò si legge notata nel numero delle Chiese suffraganee, e di obbedienza della Real Cappella: e secondo i Diplomi ancora menzionati di Ludovico, di Federico, e della Regina Maria era sog-

getta al Cappellano Maggiore, come Chiesa di Regio Castello; quale era stata fondata dai Normanni (a). Nel fine del Secolo XVI. cresciuto il numero degli abitanti di quel Castello, si giudicò troppo utile rendersi quella Chiesa Sacramentale per servizio della Popolazione. Quindi l'Arcivescovo di Palermo nell' anno 1580. l' eresse in Parocchia, e ne spedì le sue lettere, che furono confermate dal Sovrano col Diploma dell' 1582. Nell' anno seguente 1583. il Viceré Marco Antonio Colonna col consenso del Sacro Consiglio ne pubblicò la Costituzione Prammaticale per l' esecuzione di quella Sovrana disposizione, che è la seguente „ Secondo un decreto conceduto dall'Ar„ civescovo di Palermo a 25. di Decembre dell' „ anno 1580. con approvazione data dalla Real „ Maestà con lettere sue dei 15. Gennajo dell' „ anno 1582. è stata eretta a Parocchia la Cap„ pella del Castello di essa Città per la moltitu„ dine delle persone, che in esso abitano, e con„ corrono, e concedutosi, che nella detta Cap-

pella

(a) Fazel. *lib.* 8. *Dec.* 1.

„ pella si tengano i Sacramenti, e questi da Sa-
„ cerdote, ch' esso Arcivescovo elegga, possano li-
„ beramente di giorno, e di notte essere sommi-
„ nistrati a tutte le Persone, che si trovino, ed
„ abitino in esso Castello, ed anco alli Carcera-
„ ti, al quale Sacerdote si statuiscono scudi nove
„ al mese di limosina, sopra la Secrezia della me-
„ desima Città, per la cura Parocchiale, e per la
„ Cappellania, con obbligazione di far giorno, e
„ notte residenza nel Castello a somministrar se-
„ condo il bisogno i detti Sacramenti, ed esso
„ ogni giorno celebrare, o per impedimento suo
„ far d'altro Sacerdote celebrare Messa nella det-
„ ta Cappella „. Nell' anno 1599. Clemente VIII.
nella costituzione data per le Parocchie di Paler-
mo conferma questa di Castello a mare come Pa-
rocchiale, e soggetta all' Arcivescovo di Palermo.
Codesta disposizione è continuata fino ai tempi
nostri: l' elezione del Parroco è stata fatta dal So-
vrano: l' Arcivescovo però sempre vi ha dato le
lettere d' istituzione, anche dopo la celebrata Bol-
la di Benedetto XIV., così nell' 1751. per la giu-
bilazione di D. Tommaso Libri, essendo vacata
quella Parocchia, fu eletto Parroco D. Giovanni
Robba

Robba, il quale si pose in posesso colle lettere d'istituzione dell'Arcivescovo di Palermo.

Non di meno niente ha derogato all'esenzione della Chiesa di Castello a mare l'essere stata questa eretta in Parocchia, l'esserfi date le lettere d'istituzione al Parroco dall'Arcivescovo di Palermo, e l'esserfi amministrati i Sacramenti alla Popolazione di quel Castello colla facoltà, e licenza conceduta dallo stesso Arcivescovo. Già sopra si considerò bene ciò, e si distinse quel, che si dovea, parlandosi della Chiesa di S. Giacomo del Quartiere. La Chiesa di Castello a mare in riguardo alle funzioni Parocchiali, all'amministrazione dei Sacramenti è ftata soggetta alla giurisdizione dell'Arcivescovo, essendo rimafta però in tutt'altro esente, riguardata, come fuffraganea, e dell' obbedienza della Real Palatina Cappella, quale era ftata sin dai tempi dei Normanni. Infatti i Sovrani vi hanno sempre eletto i Beneficiali: i Regj Visitatori, quelli ftessi, che sopra si accennarono l'hanno visitata. Il Giudice della Monarchia, che è succeduto alla giurisdizione del Cappellano Maggiore di Sicilia, ha fempre avuto foggetta a se quella Chiesa col suo Clero, come cofta da tutti

 gli

gli atti, che potrebbero prodursi, quindi il Cappellano Maggiore di Napoli con quella sua nuova intrapresa, oltre di aver disturbato dall' esercizio della sua auttorità Vescovile l' Arcivescovo di Palermo, si è intruso nell' antichissimo dritto, che vi avea il Cappellano Maggiore di Sicilia, e la Real Palatina Cappella.

Alle cennate novità vi ha aggiunto dell'altre quel Cappellano Maggiore. Ha costituito in Palermo un suo Vicario Generale con amplissime facoltà, e spirituali, e contenziose, onde da costui s' è esercitata in Sicilia ogni giurisdizione quasi Vescovile, e s' è eretta una nuova inaudita Magistratura per far delle procedure in cause civili, e criminali.

VII. La Bolla di Benedetto XIV. data ar il Cappellano Maggiore di Napoli in nessuna maniera puo' estendersi al Regno di Sicilia.

Tutte queste novità sono state intraprese dal Cappellano Maggiore di Napoli, come egli si dichiara nelle sue Consulte, sull' appoggio della Bolla di Benedetto XIV. data l' anno 1741. Ma prima di entrare nella discussione delle disposizioni di codesta Bolla, non è fuori di proposito, trattandosi nelle presenti questioni, principalmente delle giurisdizioni dei Vescovi, e della disciplina Ecclesiastica, che per tanti Secoli si è osservata

vata in Sicilia, rammentare al Cappellano Maggiore di Napoli l'avvertimento, che gli fa il detto Pontefice nel principio della stessa Bolla, ove così gli dice „ *In Venerabilis Fratris nostri Cœlestini Archiepiscopi Thessalonicensis moderni Capellani Majoris in toto Regno Neapolitano, ejusque Successorum probitate, zeloque Divini Cultus, & in rebus Ecclesiasticis peritia, ac scientia, rectè ac prudenter hujusmodi facultatibus, indultis &c. ad decorem Domus Dei, & animarum salutem usuros esse, minimèque in subversionem Ecclesiasticæ disciplinæ, & perturbationem Episcopalis jurisdictionis abusuros, certò confidimus, & in Domino obsecramus* „. Se forse si fosse ben considerato codesto avvertimento non si sarebbe proceduto contro le giurisdizioni, ed i dritti legitimi de' Vescovi, e Prelati di Sicilia, nè si farebbe sconcertata con tante novità la disciplina delle loro Chiese.

Niente di meno si esamini, come conviene, quel, che finalmente propone sulla cennata Bolla, e pretende quindi dedurre quel Cappellano Maggiore; crede egli in primo luogo, ed è la base d'ogni sua pretenzione, che la menzionata Bolla di Benedetto XIV. data l'anno 1741. si estendesse

al

al Regno di Sicilia; onde egli ne fosse stato costituito Cappellano Maggiore, e potesse quindi in questo Regno esercitare tutte quelle facoltá, e giurisdizioni, che in quella Bolla se gli accordano. Grande però è l'abbaglio preso. Quella Bolla non parla, che della sola Cappellania Maggiore di Napoli, e niente ha di rapporto a quella del Regno di Sicilia. Il titolo, l'esposto, il motivo, ed il tenore della stessa Bolla lo dimostrano evidentemente.

Il titolo dice ,, *Constitutio super jurisdictione, & facultatibus Capellani Majoris Regni Neapolitani* ,, l'esposto ,, *Pro parte charissimi in Christo filii nostri Caroli Siciliæ, & Hyerusalem cum tota Terra citra Pharum Regis Illustris, & Hispaniarum Infantis, nobis nuper exposuit, quod a tempore cujus memoria non extat ad Capellæ Regiæ Capellanum Majorem in toto Regno Neapolitano pro tempore existentem non solum cura spiritualis pertinet &c.* ,, Per motivo, si assegnano le contese, che vi erano fra gli Arcivescovi, e Vescovi del Regno di Napoli col Cappellano Maggiore dello stesso Regno ,, *Cum autem ex hujusmodi facultatum usu, & exercitio plura dubia, quæstiones, & dissidia*

sidia inter Archiepiscopos, & Episcopos Regni Neapolitani, & prædictum Capellanum Majorem exorta fuerint, quæ adhuc vigent, & graviora in diem non sine Fidelium scandalo timeri possunt, nomine prædicti Caroli Regis pro eximia sua pietate hujusmodi malo congrua adhibere remedia cupientis supplicavit, ut omnes, & singulas facultates, jura, & prærogativas in quascumque Personas, & in quibusvis locis Capellano Majori totius Regni Neapolitani pro tempore existenti &c. Egli è dunque chiaro dal titolo, dall' esposto, dal motivo della stessa Bolla, che questa non possa riferirsi, che al solo Regno di Napoli, e niente punto al Regno di Sicilia.

Il tenore poi della medesima Bolla a tutt' altro può applicarsi, che al Regno di Sicilia, come si scorge dalla semplice lettura, e principalmente dal §. secondo. In esso al Re Carlo, ed ai suoi successori nel Regno di Napoli si concede la facoltà di nominare, ed eleggere un Sacerdote &c. per l' officio di Cappellano Maggiore in tutto il Regno di Napoli „ *Insuper, ut dictus Carolus Rex, ejusque in Regno Neapolitano Successores facultatem habeant nominandi, & eligendi Sacerdotem Sæcula-*

rem,

rem, vel Regularem &c. qui munere Capellani Majoris in toto Regno Neapolitano fungi &c. „ Non si dà in questa Bolla la facoltà al Re di Sicilia, ma al Re di Napoli di eleggere il Cappellano Maggiore, non per il Regno di Sicilia, ma per il Regno di Napoli. Come dunque questa Bolla, e i dritti giurisdizionali in essa accordati possono mai estendersi al Regno di Sicilia? Manca al Re di Napoli secondo questa Bolla la facoltà di eleggere il Cappellano Maggiore per Sicilia. Quindi l'eletto per Napoli, non ha, che fare per il Regno di Sicilia; giacchè è stato eletto per il solo Regno di Napoli in forza d'una Bolla, che non concede altra facoltà elettiva, se non di eleggere il Cappellano Maggiore per il Regno di Napoli. Non negano gli Autori Napolitani, che non altra facoltà elettiva conceda la Bolla al Re di Napoli, fenon di eleggere un Sacerdote per esercitare l'officio di Cappellano Maggiore nel Regno di Napoli, e non dicono per esercitarlo nel Regno di Sicilia, ed in altri Regni, o Paesi. Carafa nel c. 4. n. 10, ove riassume, e distingue nei suoi §. la Bolla, così intende, e spiega il citato §. 2. „ *Il. Pontifex annuit Regi, ejusque Successoribus facultatem eligendi Presbyterum ali-*

quem,

quem, sive Secularem, sive Regularem ab Episcopo suo approbatum, qui Majorem Capellanum agat in Neapolitano Regno „ Non vi aggiunge „ *etiam in Regno Siciliæ* „ e ciò conforme pienamente alla legislativa disposizione della Bolla, che dice „ *qui munere Capellani Majoris in toto Regno Neapolitano fungi possit* „ che non può tradursi ad altro, che non sia compreso sotto il proprio significato (*a*) del nome di Regno di Napoli, sotto qual nome nè propriamente, nè impropriamente può intendersi, nè mai s' è inteso il Regno di Sicilia.

Ma quel Cappellano Maggiore nelle sue rappresentanze si prevale del §. X. dell' accennata Bolla, e dice, che ivi apertamente si parli del Regno di Sicilia in quelle parole „ *In Regno utriusque Siciliæ* „ e pretende quindi significarsi, che in lui risieda la potestà di Cappellano Maggiore ugualmente per Sicilia, che per Napoli. Ma avverta. Dopo quelle parole „ *in Regno utriusque Si-*

 ci-

(a) *L. Non aliter, ff. de legat.* 3. *c. ad audientiam, de Decimis cum similibus*, L. Labeo *ff. de verb. sign.* L. Plautius *ff. de aur. & argent. leg. c. oratorium, & c. seq.* 42. *dist.* Fagnano *in c. vestra de cohabit. Cler. vel Mulier. n.* 123. *e* 126.

cilie ,, vi è immediatamente quell' altra ,, *& extra* ,, questa parola si riferisce , e non lo negherà il detto Cappellano Maggiore, ad ogni altro paese, Regno, Provincia, Dominio straniero, ove per qualche occasione si troveranno le Truppe del Re di Napoli. Quindi dovrà di conseguenza asserirsi per questi Dominj stranieri, lo che si dice per Sicilia: ciò importando quelle parole ,, *in Regno utriusque Siciliæ*, *& extra* ,, congionte sotto la medesima preposizione ,, *in* ,, come di leggieri ogn'un lo discerne. E così avrà pure per questi Dominj stranieri la potestà di Cappellano Maggiore, quello di Napoli nella stessa maniera, che la vanta averla per Sicilia. Laonde siccome il Cappellano Maggiore di Napoli, erigge in Sicilia Parocchie, costistituisce Parochi, alza Tribunale, esenta dalla giurisdizione ordinaria i Preti, crea il suo Vicario Generale colla potestà, e contenziosa, e spirituale, perchè ivi si trovano, come egli crede, domiciliate le Truppe del Re di Napoli, chi dubitar potrà, che lo stesso non possa egli praticare nei Dominj stranieri, qualora per qualche occasione, ivi si troveranno domiciliate le Truppe del Re di Napoli? conseguentemente si vedrebbe, che il sudet-

detto Cappellano Maggiore nel cennato caso eri-gerebbe Parocchie, costituerebbe Parochi, alzereb-be Tribunale nello stato Pontificio, nello stato Veneto, ed in qualunque altro Stato straniero. La ragione è la medesima, il mentovato §. X. egualmente parla di Sicilia, e di Paesi stranieri „ *in Regno utriusque Siciliæ, & extra*. „ Consideri pertanto quel Cappellano Maggiore le conseguenze delle sue pretensioni, e poi produca il menzionato §. X. per mostrare, che quindi egli resti costituito Cappellano Maggiore del Regno di Sicilia.

In codesto §. X., ch' è l'unico in tutta la Bolla di Benedetto XIV., in cui si nomina il Regno di Sicilia, non altra facoltà si concede al Cappellano Maggiore di Napoli, che di approvare i Cappellani ad udire le confessioni, ed amministrare i Sacramenti a i Militari, qualora si troveranno in Sicilia, o in altro Paese straniero le Truppe del Re di Napoli, o per viaggio, o per dimorarvi, con questa però distinzione, che se quelle Truppe sono nell' attuale viaggio, e spedizione contro i nemici potessero quei Cappellani, senza altro ricercare, amministrare i Sacramenti ai Militari: se però sono stazionati, dovessero presen-

tare, o al Vescovo, se vi fosse, o al Paroco del luogo le Paggelle, che hanno del Cappellano Maggiore di Napoli, e queste riconosciute, potessero amministrare i Sacramenti con certe riserve a quei Militari, cioè, che il Matrimonio, e gli altri Sacramenti s' amministrassero dal Paroco del luogo coll' intervento del Cappellano delle Truppe, e qualora il Paroco si negasse l' amministrasse il solo Cappellano. „ *Capellanos*, si dice in quel §. X., *ad audiendas Confessiones pro Militaribus copiis ...... tam in Regno utriusque Siciliæ, quam extra ubicumque ab eis iter faciendum, vel morandum esse contigerit ..... approbare, & omnia Parochialia Sacramenta existentibus Militibus in actuali itinere, & expeditione contra hostes per eosdem administrari facere, si autem Milites in stationibus sint, præfati Capellani exhibere teneantur literas patentes ejusdem Capellani Majoris super eorum approbatione locorum Ordinariis, seu eorum Vicariis Generalibus, si præsentes adsint, si vero absentes, Parochis in quorum Parochiis, Castra, seu stationes Militum prædictorum positæ sunt, a quibus licentia Parochialia munera peragendi impertiri, & nullatenus iisdem literis inspectis denegari possit. Matrimonia autem coram Paro-*

co

co loci cum interventu Capellani Militum celebrentur, & quoad alia omnia Sacramenta, & functiones parochiales peragantur a Parochis locorum, dummodo vocati interesse non recusent; si autem adesse noluerint, liceat Capellano Militum easdem functiones obire. „ Ed in fatti a tenore del prescritto di questo §. X. non fu diversamente praticato nello Stato Pontificio, quando ivi furono le Truppe di Napoli in tempo del Re Carlo III. Ne diversamente si praticava in Sicilia dopo quella Bolla di Benedetto XIV. in tempo ch' erano Cappellani Maggiori Monsignor Galiani, e Monsignor la Rosa, cioè dall' anno 1741. sino all' anno 1779. quando cominciarono le novità. Monsignor Galiani dovea sapere il senso del cennato §. X., anzi tutte le facoltà, che in quella Bolla se gli accordavano. Essendo stato egli stesso, che maneggiò col Pontefice quella Bolla, e n' estese la minuta, e forse la compose intieramente; eppure Monsignor Galiani non mai estese le sue facoltà nel Regno di Sicilia, ne mai vi eresse Parocchie, non mai creò Parochi, non esentò Preti, non dichiarò a se soggette le Chiese delle Fortezze, e dei Castelli di Sicilia, ma solamente si restrinse al cennato §. X. in quel sen-

fenso, che fopra fi è spiegato. Come dunque Monfignor Tefta, ed oggi Monfignor Capobianco, che non intervennero al trattato di quella Bolla col Pontefice, fi sono avanzati a tante novità?

Gli Autori Napolitani, che fcriffero dopo la detta Bolla, non l' intendono diversamente, ne dicono, che in forza del §. X. tutto quel, ch' è di poteftà del Cappellano Maggiore nel Regno di Napoli, s' eftendeffe al Regno di Sicilia, e agli altri Paefi ftranieri. Carlo Gagliardi (a) fa il riaffunto della Bolla, e sul § X. così dice n. 19. „ *Militares Capellani militibus in ftatione, vel Arce non claufa manentibus poft oftensas locorum Ordinariis, vel Parochis patentes Capellani Majoris litteras poffint Parochialia munera obire, & Sacramenta conferre, quoties Parochi locorum ad id vocati adeffe recufent, matrimonia verò militum coram ipfis locorum Parochis cum interventu eorumdem Capellanorum celebrentur. Sed Militibus tam Regis propriis, quam auxiliaribus, dum in expeditione contra hoftes fint, ubi-*

que

(a) *Inftit. Jur. Can. l. 1. tit. 23.*

que locorum Capellani omnia Parochialia Sacramenta ministrent, e n. 22., *Stationariorum Capellani tam intra, quam extra loca stationum valent confessiones tantum excipere . . . Alia tamen Sacramenta nonnisi requisito, & renuente Paroco loci, patentibus eidem antea exhibitis*, e n. 27., *Capellano Majori ex art. 10. Bullæ speciatim facultas est destinandi Capellanos, & Confessarios pro Militaribus copiis, tam Regis propriis, quam auxiliaribus, tam in Regno utriusque Siciliæ, quam extra, ubicumque ab eis iter faciendum, vel morandum esse contingerit.* „

Lo stesso asserisce Carafa (a), che in breve anche trascrive la Bolla: anzi egli neppure nomina il Regno di Sicilia, ma questo lo comprende sotto il nome di qualunque luogo „ *ubicumque locorum* „ significando, che nulla di più si possa attribuire al Cappellano Maggiore di Napoli in forza del §. X. della Bolla sopra il Regno di Sicilia, che sopra qualunque altro Regno, e Paese straniero „ n. 1. *Igitur*, dice egli, *annuit SS. Pontifex &c. . . . . . X. Majori Capellano fit potestas eli-*

gen-

(a) *Cap.* 4. *n.* 10.

gendi, ac statuendi Capellanos, seu Presbyteros, qui in expeditionibus, sive terrestribus, sive maritimis, ubicumque locorum Regis militares copiæ fuerint, eis Sacramenta Baptismi, Pœnitentiæ, Eucharistiæ, Matrimonii, & Unctionis extremæ, administrent. At si in statione, non in expeditione Milites versentur, tunc hujusmodi Capellani debent de consensu Episcopi, vel Vicarii Generalis, vel Parochi loci, Parochialia munia peragere, qui tamen consensus eis habentibus litteras testimoniales Capellani Majoris haud est denegandus. Quoad matrimonia Militum in stationibus existentium, ea celebrari debent coram Paroco loci simul, & Capellano Castrensi. Quoad cætera Parochialia officia, uti in benedicendis Domibus, ducendis funeribus, & aliis hujusmodi, hæc a Paroco loci peragenda sunt, eo vero renuente, agi licite possunt a Capellano Militum,,

Inoltre quel Cappellano Maggiore per provare, che la sua auttorità comprenda la Sicilia, produce quelle parole del motuproprio di Benedetto XIV. dato dopo la cennata Bolla. ,, *Eidem Cælestino Archiepiscopo, ejusque Successoribus in dicto Regno utriusque Siciliæ Capellanis Majoribus.* ,, Ma egli si persuade, che con quelle parole del titolario,

lario, e dette come di passaggio, s' intenda, e si voglia dal Papa costituire una nuova Cappellania Maggiore in Sicilia, ed abolire, ed estinguere quella, che per sette Secoli vi era stata costante, ed invariata, e spogliare la Corona di Sicilia del suo proprio Cappellano Maggiore? Due sono state come sopra si dimostrò, per tanti Secoli in Napoli, ed in Sicilia le Cappellanie Maggiori, l'una dall' altra separata, ed indipendente, non solamente nei tempi, che furono i due Regni dominati da diversi Sovrani, ma ben' anche quando furono sotto il Governo del medesimo Regnante. Costituito però il Cappellano Maggiore di Napoli, anche per Sicilia, ogn' uno lo avverte, che non possa non restare quindi estinta, ed abolita la Cappellania Maggiore di Sicilia. Ma di grazia con quale sollenità, e formalità è stata fatta questa abolizione? Si legga la stessa Bolla di Benedetto XIV., non che il Motuproprio. In questi due rescritti Pontificj punto non si parla, ne si nomina la Cappellania Maggiore di Sicilia; tanto è lontano, che si dichiari, e si stabilisca di restare, di essere quella estinta, ed abolita.

La Cappellania Maggiore del Regno di Sici-

lia non è un semplice privilegio conceduto dalla Santa Sede; ma è anzi una prerogativa invisceerata nella stessa Corona di Sicilia, colla quale nacque, e si è conservata costantemente per sette Secoli. Ancorchè fosse stato un semplice privilegio di Roma, pure ogn' uno sà, che i Privilegj conceduti alla Sovranità non possono mai derogarsi dagli stessi Sommi Pontefici in qualunque forma s'esprimesse la derogazione. La Legazia Apostolica fu un Privilegio accordato dal Sommo Pontefice Urbano II. al Sovrano di Sicilia. Clemente XI. nella celebre controversia col Re di Sicilia ne pubblicò una Bolla di espressa abolizione, spedita colle più sollenni formalità, piena delle clausole derogatorie non solo generali, ma anche speciali le più pressanti, e sottoscritta, ed autorizata da quasi tutto il sacro Collegio dei Cardinali. Non di meno quali opposizioni, quali repugnanze, quali dibattimenti non soffrì tale Bolla, perchè derogatoria d'un Privilegio una volta conceduto al Sovrano di Sicilia? I Privilegj, le prorogative una volta alla Corona acquistate, debbano essere con eterna auttorità a quella congionti, ne mai da quella separar si possano. Ogni Privilegio, ogni pre-

prerogativa, che riguarda la ragione d'un Re, di un Regno „ *Nec a lege, nec ab homine, nec præscriptione tolli potest*. „ Come il dimostra Leopoldo nel piccolo trattato *de Jure Regni, & Imperii*. Chi dunque si potrà persuadere, che il Privilegio, la prerogativa annessa alla Corona di Sicilia, della Cappellania Maggiore restasse estinta, ed abolita in forza di quelle sole parole del Motuproprio, *in dicto Regno utriusque Siciliæ*. „ Qualunque Bolla Pontificia in qualunque maniera spedita, con qualunque si fossero formole espressanti abolizione, soppressione, estinzione non può mai derogare, non che togliere i Privilegj, le prerogative dei Sovrani, dei Regni, che si dovrà poi credere di un Brevetto, nel quale non si parla punto, ne di soppressione, ne di abolizione della Cappellania Maggiore di Sicilia, anzicchè neppure si nomina, ma solamente ivi nel titolario si chiama l'Arcivescovo di Tessalonica, ed i suoi successori Cappellani Maggiori „ *in Regno utriusque Siciliæ*.„. E' ben si rifletta, che ivi solamente si chiama, non si costituisce l'Arcivescovo di Tessalonica coi suoi successori Cappellano Maggiore „ *in Regno utriusque Siciliæ*. „ La sola denominazione non impor-

 ta,

ta, non inferisce autorità, e giurisdizione, siccome insegnano i Dottori, poicchè può darsi per un titolo di sola onorificenza.

Non di meno non è certamente fuor di proposito, pensare di qualche errore corso in quel titolario, o nelle stampe, o nella copia dell' originale. Nel titolo del medesimo Motuproprio, quale si rapporta da Carafa, si nomina non il Cappellano Maggiore „ *Regni utriusque Siciliæ*. „ Ma il Cappellano Maggiore „ *Regni Neapolitani* „ a cui si dicono concedute le facoltà ivi contenute „ *Motus proprius SS. Domini Nostri Benedicti XIV. super nonnullis facultatibus Capellani Majoris Regni Neapolitani*. „ Lo stesso Brevetto del Motuproprio si chiama „ *Neapolitana* „ che significa non appartenere il Brevetto, che al solo Regno di Napoli. L' Abbreviatore della Curia Romana Monsignor Antonelli, che fece il reassunto del cennato Motuproprio non legge „ *in dicto* Regno *utriusque Siciliæ*, ma *in toto Regno Neapolitano*. „ Eccone le parole „ *S. U. Motuproprio concedit Capellano Majori in toto Regno Neapolitano, ejusque Successoribus &c.* Monsignor Antonelli era l' Abbreviatore Officiale della Curia Romana, onde deve fare indubitata

fe-

fede. Carafa porta l'intiero testo di Monsignor Antonelli dopo il mentovato Motuproprio. Non sono questi argomenti, che provano doversi riferire ad errore commesso, o nella stampa, o nella copia dell'originale quelle parole „ *in dicto Regno utriusque Siciliæ*. „ conferma maggiormente ciò la stessa parola „ *in dicto Regno* „ imperocchè antecedentemente nel Motuproprio non si è nominato, se non il Regno di Napoli, e non quello di Sicilia, onde si potesse la parola „ *in dicto Regno* „ riferire al Regno di Sicilia, e sopra ogn' altro anzi accerta quell' errore, che nel principio dello stesso Motuproprio si nomina Celestino Arcivescovo di Tessalonica, ed i suoi Successori col titolo di Cappellani Maggiori senza l'aggiunta „ *in Regno utriusque Siciliæ*. „ Quindi non potendosi dubitare dell' errore, dovrebbe piuttosto leggersi nel titolario, di cui si parla, ch'è posto nel decorso del Motuproprio „ *in dicto Regno* „ senza l'aggiunta „ *utriusque Siciliæ* „ o pure supplirsi la parola „ *Regis* „ leggendosi „ *in dicto Regno Regis utriusque Siciliæ*. „

Del resto quale mai fosse stato quel Breve del Motuproprio, non potea ignorarlo l'Arcive-

ve-

scovo di Tessalonica Monsignor Galiani : essendo stato appunto a lui diretto quel Breve. Certamente se in quello fosse stato dichiarato, e costituito Cappellano Maggiore anche per Sicilia quello di Napoli, non avrebbe lasciato egli Monsignor Galiani d'assumere quel titolo, di operare quanto quindi gli veniva accordato. Non di meno Monsignor Galiani non mai spiegò carattere di Cappellano Maggiore di Sicilia: non mai si dichiarò in nessuna occasione, che gli competesse anche minima giurisdizione qual Cappellano Maggiore sulla Sicilia; non mai s'avanzò ad intraprendere veruna di quelle novità cominciate da Monsignor Testa, e continuate da Monsignor Capobianco.

Finalmente si consideri, che gli Autori dei due menzionati Pontificj Rescritti, e della Bolla, e del Motuproprio furono il Papa Benedetto XIV., che li concedette, ed il Re Carlo III., che li domandò. Si farebbe certamente un' ingiuria alla saviezza, e prudenza dell' uno, e dell' altro, se si credesse, che il Re Carlo avesse procurato, ed il Papa Benedetto spedito dei Rescritti, colli quali mentre da loro si pretendeva sedare gli antichi, e continui contrasti, e contese giuris-

risdizionali fra il Cappellano Maggiore, e gli Arcivescovi, e Vescovi dello Stato Napolitano, come si dichiara sul principio della Bolla, s' avesse dato occasione sicura, estendendosi quei Rescritti Pontificj alla Sicilia, d' eccitarsi simili contrasti, e disturbi fra il Cappellano Maggiore di Napoli, e gl' Arcivescovi, Vescovi, e Prelati di Sicilia. Non potevano certamente lusingarsi nè il Papa, nè il Re, che pacificamente fossero stati accolti in Sicilia quei Rescritti Pontificj, che spogliavano dal possesso pacifico di moltissimi Secoli delle sue giurisdizioni, e delle sue Chiese, e Clero gli Arcivescovi, Vescovi, e Prelati di Sicilia. Non vi è peggiore fomento delle turbolenze, e dissenzioni, che il togliere a chiunque un dritto anche minimo di giurisdizione. Sapevano benissimo, ed il Papa, ed il Re, che non erano stupidi i Prelati del Regno di Sicilia, che ignorassero i suoi dritti legitimi, e quindi sene facessero spogliare senza querela, e risentimento. Chi non la discorre potrà così intenderla. Laonde è un mal fondato pensamento il persuadersi, che il Papa Benedetto, ed il Re Carlo avessero preteso con quella Bolla, con quel Motuproprio di spogliare i Prelati di Sicilia

del-

delle loro Chiese, ed assoggettarle al Cappellano Maggiore di Napoli. Della saviezza, e prudenza del Re Carlo ne abbiamo moltissimi esempj, che sempre egli cercava, ed a tutto impegno procurava di sedare, ed estinguere le dissenzioni, ed i disturbi. Di Papa Benedetto non può diversamente pensarsi. Egli era un Uomo dottissimo, e pratico nella Legge Canonica, e nei sistemi di Roma. Sapea molto bene, che mai in Roma si spedisce Bolla, o Breve, colli quali si togliesse, o si pregiudicasse l'altrui dritto. E' legge costante della Dataria Romana, e dell'Apostolica Cancellaria „ *de jure quæsito non tollendo* „ ch' è appunto la 18. nelle regole della detta Cancellaria, per le quali regole tanto premurosamente se ne pretende l'osservanza dai Papi, anche negli alieni Dominj. E poi si potrà qualcheduno persuadere, che Papa Benedetto avesse voluto pregiudicare, anzi togliere il *jus quæsito*, da moltissimi Secoli dei Prelati di Sicilia? Ne le clausole derogatorie, qualunque si fossero, anche quelle concepite colle formole, che dichiarano di doversi estendere a tutto quel, che ricercherebbe speciale, ed espressa menzione, comprendono qualchedunа delle regole della Cancel-

laria,

laria, come espressamente si dichiara nella regola 71. Quindi benchè nei due antidetti Rescritti di Benedetto XIV. vi fosse la clausola derogatoria estensiva a quel, che ricerca una speciale, ed espressa menzione, questa clausola non comprende quella regola 18. *de jure quæsito non tollendo*.

VIII. TUTTI GLI ATTI FIN ORA DAL CAPPELLANO MAGGIORE DI NAPOLI FATTI IN SICILIA SONO STATI CONTRARJ ALLE DISPOSIZIONI DELLA STESSA BOLLA DI BENEDETTO XIV.

Ma per conoscersi con maggiore chiarezza, chè senza veruno legitimo dritto si sia proceduto dal Cappellano Maggiore di Napoli in Sicilia, conviene esaminarsi partitamente, e con distinzione, quali facoltà finalmente nella Bolla di Benedetto XIV. gli siano state concedute, ed insieme vedersi se queste facoltà comprendano gli atti da lui esercitati finora in Sicilia. Codesti atti sono la giurisdizione usata sopra le Chiese, e Preti dei Castelli, o Fortezze. L'erezione in Parocchie delle stesse Chiese. La creazione di Parochi. L' istituzione di un Vicario Generale per esercitare tutta la sua autorità in Sicilia, e spirituale, e contenziosa.

E primieramente intorno alla giurisdizione sopra le Chiese, ed i Preti de' Castelli, e delle Fortezze, basta considerare la supplica fatta dal Re di Napoli per ottenere quella Bolla: poichè quindi chiaramente si rileverà, che il Cappellano Mag-

giore di Napoli dalla Bolla di Benedetto XIV. non abbia ricevuto autorità alcuna sopra le Chiese, ed il Clero dei Castelli, e Fortezze di Sicilia. La supplica si contiene in quelle parole ,, *Nomine prædicti Caroli Regis . . . . supplicavit, ut omnes, & singulas facultates, jura, & prærogativas in quascumque Personas, & in quibusvis locis Capellano Majori totius Regni Neapolitani pro tempore existenti ex antiqua, & immemorabili consuetudine, vel etiam ex indulto, & privilegio Sedis Apostolicæ competentes nostræ confirmationis robore communire dignaremur* ,,. Qui si domanda la conferma di tutti i dritti, e facoltà sopra tutte le persone, e luoghi, che ,, *ex antiqua, & immemorabili consuetudine, vel etiam ex indulto, & privilegio Sedis Apostolicæ* ,, erano di pertinenza del Cappellano Maggiore di Napoli. Il Papa ne dà la conferma, non concedendo però più di quel, che gli si domandava. Adunque al Cappellano Maggiore di Napoli secondo quella Bolla non può competergli più di quel, che avea prima della Bolla, giacchè si domandò per lui quell' appunto, che gli conveniva ,, *ex antiqua consuetudine, ex indulto Sedis Apostolicæ* ,, Non dovendo pensarsi, che la Corte Romana avesse fatta concessione

ne *ultra petita*. Or prima di quella Bolla, cioè prima dell'anno 1741. non esercitava egli giurisdizione alcuna sopra le Chiese, e Preti dei Castelli, e Fortezze in Sicilia: molto meno può allegare sù ciò qualche immemorabile consuetudine, qualche indulto Pontificio, che sono il fondamento di tutta la sua giurisdizione.

Tre sono le Chiese dei Castelli, e Fortezze di Sicilia, per le quali s'è eccitata la controversia, le due del Quartiere, e del Castello a mare di Palermo, e quella del Castello della Città di Termini. Sopra si è riferito distintamente quel, che si appartiene alle dette tre Chiese, e si è evidentemente dimostrato colla Storia de' fatti la soggezione di quelle ai Prelati ordinarj di Sicilia fino all'anno 1779., quando cominciarono le sorprese del Cappellano Maggiore di Napoli; onde mai potrà dunque stabilirsi l'immemorabile consuetudine, se neppure v'è stato un'atto giurisdizionale, che mostri l'esercizio di potestà di quel Cappellano Maggiore sopra di quelle Chiese? Lo stesso ancora s'è costantemente osservato nelle Chiese tutte degli altri Castelli, e Fortezze di Sicilia, per le quali non vi è stata mai nei tempi trascorsi avanzata,

 ed

ed intrapresa pretensione veruna per disturbarne gli altrui legitimi, ed antichi dritti di nativa giurisdizione.

E' vano poi di cercare qualche indulto Pontificio antecedente alla mentovata Bolla di Benedetto XIV. sopra già si rapportarono i Diplomi Pontificj di Sisto IV., Innocenzo VIII., Alessandro VI., Giulio II., Leone X., e Clemente VIII., che concedettero al Cappellano Maggiore di Napoli delle facoltà, privilegj, e giurisdizioni. Ma già pure si dimostrò, che questi medesimi, oltreche sono stati stimati personali, e non perpetui, si restringevano alla sola Cappella Reale di Napoli, o al più ad alcuni determinati luoghi. Niente però in quelli vi è di riguardo, che possano estendersi al Regno di Sicilia, del quale non se ne fa menoma menzione. Altro Breve, Decreto, Costituzione di Roma oltre gli accennati, non si ritrova, e che accordi qualche potestà al Cappellano Maggiore di Napoli sopra il Regno di Sicilia. Certamente nei Secoli passati non mai potè cadere in mente ai Cappellani Maggiori di Napoli d'estendere, e dilatare la loro auttorità al Regno di Sicilia, ed implorarne da Roma qualche indul-

to,

to. Sapevano eglino benissimo, che farebbe stato un inviluppare le giurisdizioni, ed eccitare delle perpetue contese coi Prelati di un' altro Regno non meno rispettabile, e potente del di loro. Da tutto ciò egli è fuor d' ogni dubbio, che manchino al Cappellano Maggiore di Napoli i due fondamenti, sù i quali si appoggia ogni sua potestà, che possa derivargli dalla cennata Bolla sopra il Regno di Sicilia, cioè l'immemorabile consuetudine, e l' indulto Pontificio.

Ma però benchè la petizione avanzata dal Re Carlo al Sommo Pontefice fosse stata per la conferma di tutte le facoltà, e giurisdizioni, che o per immemorabile consuetudine, o per qualche Indulto Apostolico avea goduto per lo avanti il Cappellano Maggiore di Napoli, il Sommo Potefice non vi condescese pienamente, ma restrinse, e limitò la conferma alle sole facoltà, e giurisdizioni espressate in particolare, e con distinzione nella sua Bolla, e da esercitarsi solamente sopra quelle persone, e quei luoghi ben' anche nella stessa Bolla espressati; rivocando, ed annullando qualunque antecedente Indulto, o Bolla Pontificia, che concedesse, e consuetudine immemorabile, che avva-

lo-

lorasse al Cappellano Maggiore di Napoli altre diverse facoltà, e giurisdizioni, e da esercitarsi sopra altre persone, e luoghi, che non fossero espressati nella sua Bolla „ *Abrogatis*, si legge nel principio della Bolla. *in futurum, & penitus submotis quibuscumque, quæ contra, & præter præsentium tenorem hactenus quomodolibet observata, vel prætensa fuerunt* „ e nel §. 15. si legge la clausola anche derogatoria „ *volumus, mandamus, & decernimus, quod ipse Capellanus Major de cætero nullis aliis, præterquam supra expressis facultatibus, privilegiis, & indultis, & quoad personas, res, loca, & casus supra expressos dumtaxat respective uti valeat, nec etiam aliam ipse Capellanus Major, quam supra expressam jurisdictionem, & superioritatem in Ecclesiis, & Capellis, ac personis hujusmodi habere, exercere, vel vindicare, aut prætendere etiam vigore extentionis, seu comprehentionis, seu etiam rationis majoritatis, aut sub prætextu cujuscumque privilegii, aut indulti præsertim Leonis X., aut quorumcumque aliorum prædecessorum nostrorum, seu regaliæ, aut possessionis etiam immemorabilis, & tituli ex ea resultantis .... Nos enim quascumque alias facultates, privilegia, & indulta per quoscumque Romanos*

Pon-

Pontifices, & præsertim Leonem prædictum, prædecessores nostros, ac Sedem Apostolicam Capellæ Regiæ Capellano Majori hactenus concessa, litterasque Apostolicas, &c. perpetuo revocamus, annullamus, cassamus, abolemus, ac revocata, cassa, & abolita esse declaramus, & quamcumque quasi possessionem, etiam immemorabilem, & centenariam, & ultra improbamus. „ Quindi giusta queste Pontificie dichiarazioni il Cappellano Maggiore di Napoli non può pretendere facoltà, e giurisdizione veruna sulle Chiese delle Fortezze, e Castelli di Sicilia: poichè oltre che manca l' immemorabile consuetudine, e l' indulto Apostolico, come già si è mostrato, non sono quelle facoltà, quelle giurisdizioni espressate nella Bolla. Si legga, e rilegga questa; non vi si rinvengono nominate le Chiese delle Fortezze di Sicilia, ma solamente quelle del Regno di Napoli, così appunto leggendosi nel §. 3. Ne può forse intrudersi la raggione d' estenzione, o sia compreensione, giacchè questa stessa non è ammessa, anzi rigettata dalla Bolla con quelle parole sopranotate „ *etiam vigore extentionis, seu comprehesionis.* „ La stessa clausola derogatoria d' estenzione, o sia compreensione importa, come inse-

gna-

gnano i Canonisti (*a*), che le sole facoltà, giurisdizioni, privilegj nel Rescritto Apostolico s' intendono concedute, delle quali se n'è fatta una speciale, ed espressa menzione.

Della giurisdizione, che compete al Cappellano Maggiore di Napoli in forza della cennata Bolla, trattano alcuni Autori Napolitani. Gagliardi (*b*) distingue ambedue le giurisdizioni di quel Cappellano Maggiore, la locale, e la personale. Per la locale anche ne designa il territorio, che non oltrapassa il Regno di Napoli. Per la personale, che riguarda i soli Militari, l'estende con certe limitazioni, ed in qualche occasione al Regno di Sicilia, ed ad altri Paesi stranieri. Così egli dice „ *Capellano Majori territorium separatum esse in Regio Palatio, & Darsena, & omnibus totius Regni, Castris clausis, & Hospitalibus Militum, Sedemque Episcopalem in Regiæ Aulæ Capella, & Parocchiali Ecclesia Castrinovi constitutam ex* §. 14. *Bullæ: cum ista loca cum personis inibi degen-*

gen-

(a) *Cap. ne aliqui cap. sane.* Gemin *de privil. in* 6. Anton de But. *in cap. sane de privil. in* 6. Fagan. *in cap. ne pro dilatione de pænit. & remis.*

(b) *Loc. cit. n.* 21. *e* 22. *e* 27.

gentibus sint omnino exempta ab Archiepiscopi Neapolitani, totiusque Regni Episcoporum Jurisdictione: personalem quoque sine locali jurisdictionem habet in Capellanos Militum, & Arcium licet non clausarum, triremium, & Navium, aliosque omnes Ecclesiasticos, qui Regi extra Palatium, & Aulam ubicumque commoranti inserviunt ex §. 2. *Bullæ: qua quidem fit, ut omnes omnimodam a locorum ordinariis exemptionem obtineant. Quemadmodum, & in cunctos Milites, eorumque asseclas in actu expeditionis ex* §. 10. *Bullæ: . . . . Hujus Regni Neapolitani fines non egreditur Capellani Majoris jurisdictio, præterquam in Milites Regis nostri, militaresque Capellanos in quovis loco vel stationem, vel moram habentes.* E nella nota, che aggiunge al n. 22. pretende, che la giurisdizione del Cappellano Maggiore di Napoli fosse più ampia della giurisdizione ordinaria di un Vescovo: sulla ragione, che la personale sopra i Militari fosse anche ordinaria, e sussistesse non ostante, che fuori del Regno di Napoli vi mancasse il territorio „ *Amplior est*, dice egli, *Capellani Majoris Jurisdictio, quam Episcoporum universalis, & ordinaria: hæc enim territorio cohæret, & finibus Diæcesis circumscribitur. Cave tamen existimes,*

non ordinariam esse Præsulis Aulici personalem jurisdictionem: quippe quæ sine Territorio consistere possit. Nam Ordinarius probe dicitur, qui vel jure suo, vel Principis beneficio jurisdictionem exercet universam sive in adsignato territorio, sive in quoddam personarum genus. „ Carafa ancora (a) non altrimenti, che Gagliardi, designa le Chiese, ed i luoghi, alli quali s'estenda la giurisdizione locale del Cappellano Maggiore di Napoli, che la vuole circoscritta dentro i confini di quel Regno. La giurisdizione personale però, oltre d'ammetterla sopra tutti i Militari del Re di Napoli, ovunque si trovassero, benchè colle restrizioni imposte dalla Bolla, crede tuttavia pur'anche estendersi sopra il Re, e la Real Famiglia di Napoli, qualvolta per qualche occasione uscisse da quel Regno, e si portasse altrove. Quindi per sentimento degli stessi Autori Napolitani la giurisdizione locale del Cappellano Maggiore di Napoli non passa i limiti di quel Regno. Onde non comprende le Chiese, ed i luoghi del Regno di Sicilia,

In-

(a) *Loc. cit.*

Inoltre non può in nessuna maniera attribuirsi al Cappellano Maggiore di Napoli la potestà di eriggere in Parocchie le Chiese delle Fortezze, e dei Castelli di Sicilia. Vi si richiede nel Prelato, giusta i sacri Canoni, la giurisdizione (a) sopra le Chiese da costituirsi in Parocchie. La Bolla di Benedetto XIV. già sopra si è veduto, non concede giurisdizione veruna al Cappellano Maggiore di Napoli sulle Chiese delle Fortezze, e dei Castelli di Sicilia. Non qualunque però giurisdizione sopra una Chiesa basta a tenore delle leggi Ecclesiastiche per erigerla in Parocchia, e vi bisogna necessariamente la giurisdizione sopra il territorio (b), ed il Popolo (c), che si designa per Parocchiale. Il Cappellano Maggiore di Napoli ancorchè se gli accordasse la giurisdizione sopra le Chiese, dei Castelli, e delle Fortezze di Sicilia, le quali così avrebbero l'esenzione passiva, come la chiamano i Canonisti, non però potrà mai egli ave-

(a) *Cap. nullius omnino cauf. 16. q. 7. cap. ad audientiam de Eccl. ædif. Trident. ses. 21. c. 4. e ses. 24. c. 13.*
(b) Reiffenstuel *l. 3. tit.* 48. *n.* 16.
(c) Van-Espen *p. 2. tit.* 16. *c. 2. n.* 11.

avere sopra il Territorio, ed il Popolo, che dovrebbe formare la nuova Parocchia, giurisdizione veruna, la quale importasse a quelle Chiese l'esenzione chiamata dai Canonisti attiva. Potrebbe bene una Chiesa col suo Clero aver l'esenzione passiva, ma per l'attiva vi si ricerca necessariamente nel Prelato di quella Chiesa il dritto Territoriale, e sopra il Popolo (*a*). I Castelli, e le Fortezze chiuse in Sicilia hanno un bastante recinto, o sia distretto, e Territorio, ove coi Militari vi abita ancora gran numero di Paesani. Sopra codesti distretti, e sopra i Paesani ivi abitanti non può pretendere giurisdizione alcuna il Cappellano Maggiore di Napoli. Vi resistono le leggi invariabili dei nostri Sovrani registrate nei Capitoli del Regno, cioè del Re Alfonso cap. 523., e dell'Imperatore Carlo V. cap. 108., e 132. Codeste leggi prescrivono, che la Sicilia in tutta l'estenzione dei suoi Territorj, ed in tutti i suoi abitanti non possa riconoscere, ne ammettere altra potestrà spirituale, che dei suoi Prelati ordinarj, Man-

(a) Lambert. *de Syn. l.2. c.11.* Card. Petra *loc. cit.* Arosteguì *loc. cit.*

Manca dunque al Cappellano Maggiore di Napoli per l'erezione di Parocchie in Sicilia il principale requisito del dritto Territoriale, e sopra il Popolo ricercato dai sacri Canoni. Del Territorio giurisdizionale del Cappellano Moggiore di Napoli già sopra s'è osservato cogli stessi Autori Napolitani, dei quali sene produssero le testimonianze, che non si avanzi oltre i confini di quel Regno.

In riguardo poi al dritto dell'elezione dei Parochi, nasce questo dal dritto ordinario sopra la Parocchia, per l'istituzione principalmente collativa della cura dell'anime giusta i sacri Canoni (*a*), quindi secondo la Bolla di Benedetto XIV. al Cappellauo Maggiore di Napoli non può competergli in Sicilia, giacchè gli manca il dritto giurisdizionale, e Territoriale sopra quelle Chiese. Non sono i Parochi, se non i Ministri ordinarj dei Sacramenti. Nella Bolla di Benedetto XIV. nel §. 10. si donano le provvidenze opportune per l'am-

(a) *Cap.* 4. *de jur. Archid. cap. conquerente*, *& cap. dilectus juncta Glossa de leg. jurid. de offic. ord. Trid. sess.* 14. *c.* 13. Fagnan. *in cap. quod a prædecessore de schismat. n.* 38. Van-Espen *p.* 1. *tit.* 16. *n.* 8.

l' amministrazione di tutti i Sacramenti alle Truppe del Re di Napoli, qualora si trovassero in Sicilia, o in altri Paesi stranieri: e se ne prevedono tutti i casi. Non mai però si dice di crearsi, d'istituirsi nuovi Parochi, anzicchè si prescrive, che fuori dell' attuale viaggio, e spedizione contro i nemici, in qual caso, come sopra si notò, i Cappellani approvati dal Cappellano Maggiore di Napoli potranno amministrare senza veruna dipendenza tutti i Sacramenti ai Militari: in altri casi però, e qualvolta si trovassero le Truppe stazionate, allora dai Parochi dei luoghi, ove sono fatte quelle stazioni, si dovranno amministrare, ed i Matrimonj, e gli altri Sacramenti tutti ai Militari ivi stazionati, e farsi le funzioni Parocchiali. „ *Si autem Milites in Regno utriusque Siciliæ, & extra in stationibus sint .... Matrimonia coram Parocho loci cum interventu Capellani Militum celebrentur, & quoad alia omnia Sacramenta, & functiones Parocchiales peragantur a Parochis locorum, dummodo vocati interesse non recusent. Si autem adesse noluerint, liceat Capellano Militum easdem functiones obire.* „ Quindi se nella Bolla di Benedetto XIV. l' amministrazione dei Sacramenti alle

Trup-

Truppe del Re di Napoli ſtazionate in Sicilia, o in altri Paeſi ſtranieri, ſi riserva ai Parochi dei luoghi, ove ſono quelle ſtazionate: onde mai potrà derivarſi quel dritto, quella poteſtà, che ha esercitato in Sicilia, di rimuovere gli antichi Parochi dei luoghi di quelle ſtazioni, e di crearvi, e d' iſtituirvi dei nuovi: ancoracchè ſi dicesse, il che non è vero, come appreſſo ſi dimoſtrerà, che le Truppe domiciliate in Sicilia apparteneſſero al Re di Napoli?

Egli è vero, che nel §.VIII. della Bolla di Benedetto ſi parli di cura d' anime, e d' officio Parocchiale. Ma allo ſteſso Cappellano Maggiore ivi ſi commette quella cura delle anime, egli è dichiarato, e coſtituito Paroco della Famiglia Reale, e ſuoi Commensali, e Serventi, degli Abitanti nel Real Palazzo, e Giardino, nella Darſena, Caſtelli, e Fortezze chiuse della Città di Napoli, e ſue adjacenze, cioè nel Caſtello dell' Ovo ec., ed in tutti gli altri luoghi espreſſati nella Bolla; cioè del Regno di Napoli; del quale antecedentemente ivi ſi parla. Non però in quella Bolla ſi accorda facoltà al Cappellano Maggiore di eleggere altri Parochi per quei luoghi ſopra quelle Persone a se

ſog-

ſoggette . Solamente ſe gli concede la facoltà di potere amminiſtrare i Sacramenti in quei luoghi, ed a quelle Perſone per mezzo di Sacerdoti, o Secolari, o Regolari da lui eletti. „ *Inſuper, ut idem Capellanus Major pro tempore exiſtens Regum, Reginarum, ac Filiorum, & ſingulorum utriusque ſexus ipſorum Familiarium, ubicumque Rex, aut Regia Curia, seu Aula fuerit, etiam Ruri, recreationis causa, qui eis actu inservientes ſint, & eorum expenſis uti familiares continui commenſales, viventes, & aliorum omnium, qui in Regio Palatio, & Viridario, & in navali, ſeu interiori Portus parte, vulgo Darsena, & in Caſtris, ſeu Fortalitiis clauſis Neapolitanæ Civitatis, ejusqae adjacentiis, nempe in Caſtronovo, in Caſtro Ovi, & in Caſtris S. Herami, Bajæ, & Hischiæ, & in omnibus aliis locis ſupra nominatis ejusdem Capellani jurisdictioni ſubjectis morantur, & degunt, donec, & quousque in iisdem locis commorentur, animarum curam gerat, æque, ac si eorum Rector, & proprius Parocus exiſteret, & per se, vel alium, ſeu alios Presbyteros ſæculares de Superiorum ſuorum licentia ſupra dictorum omnium comfeſſiones audire, eisque Sacramenta adminiſtrare etiam in mortis articulo.* „ Dunque in

nef-

nessun luogo anche del Regno di Napoli può eleggere il Cappellano Maggiore Parochi secondo la Bolla di Benedetto, ma egli solo è il Paroco in tutti i luoghi, e sopra tutte le Persone di sua giurisdizione. Gli altri Sacerdoti potranno servirlo per amministrare i Sacramenti, conseguentemente per fare l' officio di Cappellani Sacramentali. Non mai però elevar li potrà egli il Cappellano Maggiore alla dignità, e grado di Parochi. Che si dirà poi del Regno di Sicilia? Benchè a questo Regno s'estendessero le facoltà di quel Cappellano Maggiore giusta il prescritto della Bolla di Benedetto non potrà egli eleggere, e creare Parochi, giacchè neppure può crearli nello stesso Regno di Napoli.

Ma per la Sicilia alla creazione di nuovi Parochi da' Prelati stranieri, qual' è appunto il Cappellano Maggiore di Napoli, anche vi resistono i Capitoli del Regno confermati dai Sovrani, nei quali Capitoli si trova severamente vietato di conferirsi i Beneficj da altri, che non fossero Prelati del medesimo Regno; così si stabilisce nel Capitolo 21. del Re Martino. Carlo III. nell' anno 1739. proibì di accettarsi una Bolla di Roma di

T pro-

provifione del Parocato della Città di Giojosa, perchè quella provvifione al Vescovo di Patti apparteneva. Le riferve Pontificie contenute, e nelle decretali, e nelle regole della Romana Cancellaria non sono più ammeffe in Sicilia, non per altro, fe non perchè fi ftimano di pregiudizio dell' ordinario dritto collativo dei Prelati del Regno, come lo dichiararono anche ultimamente nei fuoi fpeciali Diplomi, e Carlo III., ed il noftro Regnante Sovrano.

IX.
La stessa Bolla di Benedetto XIV. non concede al Cappellano Maggiore di Napoli la facolta' di eleggere Vicario Generale con giurisdizione spirituale, e contenziosa: onde gli atti da quello esercitati sono tutti attentati.

Finalmente del Vicario Generale, che ha coftituito in Sicilia il Cappellano Maggiore di Napoli, la Bolla di Benedetto XIV. non ne fa veruna menzione, folamente parla di un Giudice fuddelegato, che poffa deftinare quel Cappellano Maggiore per le cause civili, e criminali degli Eccleftaftici foggetti alla sua giurisdizione: e quefto medefimo nel solo Regno di Napoli, e non di Sicilia. Così fi legge nel §. 2. „ *Prædicti Capellani, & aliæ Personæ Ecclesiasticæ ejusdem Capellæ, & fortalitiorum, Exercituum, Triremium, & locorum hujusmodi coram eodem Capellano Majori, seu ab eo subdelegato Judice dumtaxat in omnibus causis tam motis, quam movendis de justitia respondere teneantur* „

antur,, In questo §. apertamente si parla dei Cappellani, e d' altri Ecclesiastici del Regno di Napoli, ciò che indicano le parole ,, *prædicti Capellani* . . . . *ejusdem Capellæ* . . . . *locorum hujusmodi &c.* Poicchè antecedentemente, ed in tutto il contesto dello stesso §. non si parla, che del solo Regno di Napoli, nè per la Sicilia si scorge in detta Bolla menoma parola di questo Giudice suddelegato.

Ma però altro è il Giudice suddelegato destinato unicamente per il foro contenzioso, come si dichiara nella Bolla: ed altro il Vicario Generale fornito di potestà spirituali quasi Vescovili; quale appunto è quello costituito in Sicilia dal Cappellano Maggiore di Napoli. Sono codesti due officj troppo differenti fra loro: nè devono confondersi. Sotto il nome di Giudice suddelegato non può intendersi giammai il Vicario Generale *in spiritualibus*: così lo insegnano i Canonisti (*a*). Nella Bolla vi è il severo divieto, che oltre l' espresse; nessuna

(a) Zipeo *de offic. ejusd. deleg. n.*3. Van-Espen *p.* 3. *t.* 5. *c.*2. *n.*7. *e* 31. Laurenio *de Vic. q.*3. *n.* 2. *ove cita molti Autori* .

suna altra facoltà, anche per ragion di conprensione, come sopra s'osservò, possa attribuirsi al Cappellano Maggiore di Napoli. Quella di eleggere un Vicario Generale con potestà spirituali ivi non è espressa; onde non può secondo la Bolla sostenersi.

Non di meno per discernersi distintamente, quali mai fossero le facoltà, delle quali ha fatto uso in Sicilia quel Vicario Generale, si esaminino colla stessa Bolla: e si scorgerà chiaramente, che nessuna, considerate le disposizioni della medesima Bolla, poteva essergli legitimamente comunicata. Onde tutti gli atti quindi intrapresi, come fatti senza legitime facoltà, devono condannarsi tutti per attentati. Sono stati quegli atti, l'eleggere i Cappellani delle Truppe, il dispensare patenti d'esenzione dalla giurisdizione ordinaria; lo spedire lettere Dimissoriali per l'ordinazioni, il concedere paggelle di Confessioni, ed altri consimili atti di positiva spirituale potestà, e giurisdizione. Ed in vero.

Per l'elezione dei Cappellani delle Truppe, questa privativamente appartiene al Sovrano, o al di lui Vicerè, che o per se stessi, o per mezzo del Cappellano Maggiore possono eleggere

gere

gere gl' inferiori Cappellani, cioè quelli deputati per servizio della Real Cappella, degli Spedali, e delle Milizie terrestri, e marittime. „ *Tum etiam eidem Carolo Regi, ejusque in Regno Successoribus, vel eorum Proregibus, vel per seipsos, vel per dictum Capellanum Majorem, alios inferiores Capellanos eligere, & deputare liceat pro servitio tam Regiæ Capellæ, quam pro indigentia Hospitalium Militum, & Classariorum, Regiorum Castrorum, seu Arcium, Exercituum, Triremium, Navium, aliorumque hujusmodi Lignorum maritimorum.* „ Non è dunque dell' officio di Cappellano Maggiore eleggere i Cappellani inferiori. Uopo è, che vi s' interponesse la speciale commissione del Re di Napoli, o del suo Vicerè: non potendo in quell' elezioni altrimenti procedere quel Cappellano Maggiore, che a nome, e come commissionato, o sia delegato del Re, o del Vicerè di Napoli. Ricevuta però codesta commissione, non può egli commetterla ad altri, e suddelegarla. Lo dichiarano quelle parole della Bolla. „ *Vel per seipsos, vel per dictum Capellanum Majorem* „ che esprimono un senso restrittivo di non potersi ad altri commettere, e suddelegare. Lo confermano le dispo-

sposizioni Canoniche. Queste riconoscono due modi di commettersi, e delegarsi la facoltà di eleggere, principalmente le persone per il Ministero Ecclesiastico: o con determinarsi, e designarsi la persona da eleggersi, o senza farsi tale designazione. Nel primo caso il Delegato per l'elezione può commettere ad altri quella stessa elezione: non però nel secondo caso: poicchè allora sarà la commissione fatta, come dicono i Canonisti, *electa industria personæ*, dovendosi inquirere della probità, della dottrina, e dell'altre qualità di colui, che deve eleggersi. I testi delle Leggi Canoniche sono espressi. Così *in cap. Is cui injungitur de off. & potest. Judic. deleg.* d'Innocenzo III., e così *in cap. Is cui ab Apostolica Sede in 6.* di Bonifacio VIII. Seguentemente è comune la Dottrina dei Canonisti. S'ascolti il solo Van-Espen, il quale (*a*) spiega la 68. regola, *juris in 6.*, cioè „ *potest quis per alium, quod potest facere per seipsum*, dice, *certum est, multa esse negotia, præsertim civilia, quæ nullam personæ industriam, aut personalem qualitatem*

(a) *P.1. t.3. c.5.*

tem requirunt; & in quibus ipsa personæ industria non inspicitur, aut spectatur. Alià verò sunt, quæ a personarum industria, & peritia potissimum dependent, & suam utilitatem potissimum ab ea mutuantur; & in quibus personarum singulares qualitates specialiter attenduntur. Priora, utpote a personarum qualitate, ac industria non dependentia, per procuratores, aliosve mandatarios æque, ac per principales perfici posse, in variis factorum generibus decisum fuit. Hæc vero, quæ a personarum industria dependent, & in quibus personæ industria eligitur, alteri committi non posse, ex adverso sæpius declaratum est. „ E quì cita Van-Espen i due notati testi d'Innocenzo III., e di Bonifacio VIII., e poi conchiude „ *Cum ergo regula ex jure ante constituto desumatur, evidens est hanc regulam non concernere ea negotia, quæ personæ industriam requirunt.... Quis verò ambigat, quin Ecclesia eligens pastores, aliosque animarum curatores, personæ qualitates, & industriam consideret, & spectet.* „

I Cappellani delle Truppe sono appunto nel numero dei Ministri della Chiesa, dovendo eglino esercitare l' officio di Parochi con amministrare i Sacramenti, e principalmente quello della peniten-

tenza ai Militari. Quindi è, che la commissione data dal Re al Cappellano Maggiore di eleggere quei Cappellani inferiori, non essendo colla designazione delle persone, dovrà riguardarsi come fatta *electa industria personæ*, trattandosi d'elezione di Ministri della Chiesa, che richiede ogni discussione, ed esame delle qualità di coloro, che dovranno eleggersi. Onde secondo le Leggi Canoniche non può in nessuna maniera egli il Cappellano Maggiore suddelegarla, e commetterla ad altri. L'elezioni adunque dei Cappellani inferiori in Sicilia sono state fatte da quel Vicario Generale senza veruna legittima potestà: giacche questa non potè essergli comunicata dal Cappellano Maggiore di Napoli, dal quale unicamente colui vanta di aver ricevuto ogni sua, qualunque si fosse, potestà, e giurisdizione.

L'esenzione inoltre dalla giurisdizione ordinaria non compete secondo la stessa Bolla, che ai soli Cappellani eletti dal Re, o Vicerè di Napoli per mezzo del suo Cappellano Maggiore: ed a questi medesimi Cappellani gli compete l'esenzione solamente mentre sono nell'attuale servizio. „ *Hujusmodi vero omnes Sacerdotes, seu Capellanos*, siegue

la

la Bolla; *Regio servitio adscripti eo durante a locorum Ordinariorum jurisdictione prorsus exempti sint, solum, præfato Capellano Majori subjecti*, „ Onde il Cappellano Maggiore non può concedere l' esezione a Preti, che non fossero del numero dei cennati Cappellani, e che non fossero nell'attuale servizio: e lo potrà poi il di lui Vicario Generale in Sicilia? Non di meno costui ha dato patenti d' esenzione a Preti non Cappellani, ed a Preti da lui eletti Cappellani, ma che non sono nell' attuale fervizio.

Si legge alcerto nella stessa Bolla quel, che possa il Cappellano Maggiore di Napoli circa le Ordinazioni: niente però ivi si legge, che giustifichi l' intraprese del di lui Vicario Generale in Sicilia sulle medesime Ordinazioni. La Bolla nel §. 7. prescrive così „ *Si Capellanus Major, sit in Episcopali, seu Archiepiscopali dignitate constitutus, scholaribus Regiæ Capellæ, & Ecclesiæ Parochialis S. Sebastiani dumtaxat conferre primam Tonsuram, ac deinceps ad omnes ordines minores, atque etiam ad ordines majores, seu sacros promovere; dummodo prænominati Scholares in supradicta Regia Capella, aut Ecclesia Parochiali S. Sebastiani per triennium conti-*

tinuum actu inservierint. „ Altra potestà non accorda la Bolla a quel Cappellano Maggiore: e questa medesima così ristretta, che per estenderla a coloro, che servono nelle due Cappelle Reali di Portici, e di Caserta, e nelle due Chiese dei Castelli dell' Ovo, e di S. Eramo, vi bisognò inplorarne una speciale concessione dallo stesso Pontefice Benedetto XIV., che fu data l'anno 1754., e la riferisce Gagliardi (a) „ *Rescripto Secretariæ memorialium die* 5. *Januarii* 1754. *SSmus benignè annuit pro gratia juxta petita, ut scilicet iisdem Regalis Capellæ Neapolitanæ privilegiis potirentur Capellæ simul Regiæ Porticensis, & Carlamaliopolis, seu Casertæ; Capellanusque Major ad ordines item promoveret, atque admitteret sex Capellanos, & quatuor Clericos unicuique illarum inservientes, atque binos Clericos Ecclesiarum Parochialium tum Ovi, tum S. Erami*. „ Non ostante però, che la potestà del Cappellano Maggiore di Napoli sia tanto limitata, per l' Ordinazioni, che non possa avvanzarsi oltre quei pochi designati nella Bolla, e nel cennato Re-scrit'

(a) *Loc. cit. n.*20.

scritto Pontificio, il di lui Vicario Generale in Sicilia, quasi che fosse fornito d' auttorità maggiore del suo principale, ha fatto ordinare quei Chierici, i quali non mai hanno veduto, neppure cogli occhi quelle antidette Regie Cappelle, e Chiese di Napoli, non che per un continuo triennio l' avessero servito, e fossero stati nell' attuale servizio, allora quando furono ordinati.

Se poi le lettere spedite per le sudette Ordinazioni da quel Vicario Generale furono dimissoriali, e non semplici testimoniali, viemeno potrà giustificarsi simigliante intraprendimento. La Bolla per l' Ordinazioni dei sopramenzionati Chierici da farsi da altri Vescovi, non prescrive di spedirsi lettere Dimissoriali, ma semplici testimoniali. „ *Sin minus*, cioè non facendo l' ordinazioni il Cappellano Maggiore, *datis litteris testimonialibus super eorum*, cioè di quei cennati Chierici, *ætate, vita, & moribus, titulo Ordinationis, & idoneitate scientiæ eos reinittere ad proprios Ordinarios ab ipsis promovendos. Si autem non sint Episcopi, aut ordinationes non habeant a quocumque alio Episcopo in Regno Neapolitano existente* „ questa è la disposizione della Bolla, che unicamente parla di lettere

testimoniali, e non Dimissoriali. Vi è grande diversità fra l'une, e l'altre. Si leggano Fagnano, e Laurenio, che trattano diffusamente questo argomento (a). Il Prelato inferiore, benchè avesse giurisdizione quasi Vescovile, e fosse di Chiesa *vere nullius; & separati Territorii*, non può dare lettere Dimissoriali per l'ordinazioni dei suoi Sudditi. E' chiara la Legge del Tridentiuo (b), che lo vieta. I Canonisti seguentemente lo insegnano. Fagnano loc. cit. dopo aver data, e spiegata la distinzione dei Prelati inferiori generalmente di tutti così conchiude. „ *Itaque nullus Prælatus inferior regularis, aut sæcularis, tametsi omnimodam jurisdictionem ordinariam, & quasi Episcopalem, ac etiam temporalem habeant in Clerum, & Populum, & sive illorum Territorium sit intra fines alicujus Diœcesis, sive extra; Dimissorias ad Ordines suscipieudos post Tridentinum concedere potest cuiquam, qui regularis Subditus sibi non sit.* „ Ed in conferma ne rapporta varj Decreti della sacra Congrega-

(a) Fagna. *in cap. significasti de offic: Archid.* Lauren. *de Vic. Episc. q.* 658.
(b) *Ses.23. c.10. de reform.*

gazione del Concilio. Lo stesso affermano aggiungendovi altri Decreti della stessa sacra Congregazione il Cardinal Petra (*a*), Benedetto XIV. (*b*), e Van-Espen (*c*). Il Cappellano Maggiore di Napoli egli è nel numero dei Prelati inferiori, come si crede anche di separato territorio (*d*). Laonde non può egli, secondo il Tridentino, concedere ai suoi Sudditi le lettere Dimissoriali. Quindi è che la Bolla, qualvolta l'ordinazioni dei mentovati Chierici dovrà farsi da altri Vescovi, non nomina lettere Dimissoriali, ma semplici testimoniali da spedirsi dal Cappellano Maggiore. Fratanto il di lui Vicario Generale in Sicilia s'è avanzato ad arrogarsi la potestà di concedere lettere Dimissoriali senza punto intendere, che manchi quella nel suo principale. Al solo Vescovo privativamente appartiene giusta le Leggi dei sacri Canoni la potestà di concedere lettere Dimissoriali, e di commetterla ad altri. Neppure il Vicario Generale del Vescovo Diocesano, che per altro è vero ordinario, ed ha il

vero

(a) *Ad con.*4. Callisti III. *sess.* 1. *tom.*5.
(b) *De Syn, lib.*2, *c.*11.
(c) *P.* 2. *tit.*9. *c.*3.
(d) Gagliardi *loc.cit. n.*21.

vero titolo di giurisdizione sopra i suoi Diocesani, può quell' imprendere per ragion del suo officio, secondo la comune, ed incontrastabile dottrina de' Canonisti. Richiedendovisi la superiore potestà, che gliela comunichi. „ *Sicuti Episcopi*, dice Van-Espen loc. cit., *sunt ordinarii ordinum Ministri, atque ad ipsos propriè spectat Ministrorum ordinatio, & electio, ita quoque semper ad Episcopos primario spectavit, & hodie spectat Dimissoriales litteras dare. Officiales Episcopi, cum ad hoc se ipsius officium non extendat, hujusmodi nequeunt licentiam impertiri cap.* 3. *de temp. ordin. in* 6.

Circa le Patenti di Confessione date da quel Vicario Generale in Sicilia, non altro vi si richiede per conoscerne l' abuso di potestà, ed il disordine quindi seguito, che riferire quel, che dello stesso Cappellano Maggiore di Napoli, dice Carlo Gagliardi (*a*). Egli distingue due generi di Confessori destinati dal Cappellano Maggiore, alcuni colle facoltà d' amministrare tutti i Sacramenti ai Mi-

(a) *Loc. cit. n.* 22.

Militari, ed altri per le sole Confessioni. Dei primi asserisce, che possono assolvere i Militari in qualunque luogo si trovassero; perchè li stima quali Parochi con cura d'anime, la giurisdizione dei quali per le confessioni come volontaria può in ogni luogo explicarsi giusta il sentimento di alcuni Teologi, e Canonisti. Dei secondi ne restringe la potestà ai soli luoghi di giurisdizione del Cappellano Maggiore. „ *Capellani Militum curati possunt in quocumque loco cunctos Milites, eorumque asseclas in actu expeditionis absolvere; atque ad cætera Parochialia Sacramenta suscipiendum admittere. Stationariorum vero, tam intra, quam extra loca stationum valent confessiones tantum excipere. Cum enim Sacramentalis jurisdictio sit voluntaria, eam ipsi ubique in alieno etiam Territorio in Subditos suos exercent. Secus est de aliis a Capellano Majori approbatis confessariis sine animarum cura, quibus nonnisi in locis præsuli Palatino subjectis jus est sacramentales absolutiones impertiendi subditis regiæ jurisdictionis, præterquam aulicis Regem sequentibus; quemadmodum, & confessarii simplices ab Episcopis sine cura destinati nequeunt extra illius Diæcesim absol-*

solvere . „ Inoltre di tutti codesti Confessori destinati o con cura, o senza cura, insegna Gagliardi, che non potessero validamente assolvere i non sudditi del Cappellano Maggiore anche negli stessi luoghi, che sono compresi nel di lui territorio giurisdizionale. „ *In Regiis tamen Capellis nedum Regiæ Aulæ, et Castrinovi, sed aliis etiam ad separatum Capellani Majoris territorium pertinentibus an Confessarii ab eodem instituti vel cum cura, vel sine cura animarum excipiant valide Confessiones non subditorum Regiæ Jurisdictionis eo confluentium; non immerito dubitatum. Alii enim id non licere senserunt, propterea quod ordinaria Capellani Majoris jurisdictio in locis ei subjectis mista esse videatur ex locali simul, et personali, ideoque ad personas aulæ, Regioque famulatui, et militiæ addictas, limitata, quam ultra personas, res, loca, et casus expressos extendere vetat jam dicta constitutio Benedictina art.* 15. *Nullius porro momenti absolutio profertur, in quos Sacerdos nec ordinariam, nec delegatam habeat Jurisdictionem ex Trid. sess.* 14. *cap.* 7. *de Sacram. Pænit.* „ Questa dottrina è comune dei Canonisti, e Teologi. Gli stessi Parochi, dice Fagna-

no

no (*a*), e ne cita moltissimi Autori. „ *Alienorum Parochianorum Confessiones audire non possunt etiam in propria Parochia, cum in eos nullam habeant jurisdictionem.* „ Or quel che non è permesso ai Confessori destinati dallo stesso Cappellano Maggiore anche nelle Regie Cappelle, e Chiese del di lui distretto giurisdizionale, s'è pratticato in Sicilia dai Confessori destinati da quel Vicario Generale, che ne hà dato le facoltà, cioè di ascoltare le confessioni, ed assolvere non i soli militari, ma ancora i paesani sudditi dei Vescovi diocesani nelle Chiese, che neppure sono comprese nel territorio giurisdizionale del Cappellano Maggiore di Napoli, quali sono appunto tutte le Chiese di Sicilia, anche dei Castelli, e delle Fortezze: senza punto essersi considerato, che quindi ne seguiva la nullità del Sacramento della Penitenza. Che disordine!

Ma v'è di più. Quei medesimi Confessori destinati da quel Vicario Generale colle sole di lui facoltà neppure possono udire le confessioni, ed assolvere gli stessi Militari del Rè di Napoli; non

X che

(a) *Cap.ne pro dilatione de pœnit.& remis. n.29.*

che amministrar loro tutti gli altri Sacramenti. I Sacerdoti, che può approvare il Cappellano Maggiore di Napoli, e destinare per le Confessioni, e per l'amministrazione dei Sacramenti alle Truppe del Rè di Napoli, ovunque si trovassero, devono essere del numero dei Cappellani inferiori eletti nel modo prescritto dalla Bolla, che nel §. 10. così lo dichiara. „ *Capellanos, et Presbyteros juxta modum supra stabilitum ad audiendas Confessiones pro militaribus copiis tam Regis propriis, quam auxiliaribus, tam in Regno utriusque Siciliæ, quam extra, ubicunque ab eis iter faciendum, vel morandum esse contigerit .... deputatos .... approbare, et omnia Parocchialia Sacramenta .... per eosdem administrari facere. &c.* „ Il modo sopra stabilito per deputarsi i Cappellani inferiori alle Milizie è quello appunto prescritto nel §. 2., che parla delle loro elezioni. Onde siccome quel Vicario Generale in Sicilia non può punto ingerirsi nell'elezioni di quei Cappellani inferiori, come sopra si dimostrò; così molto meno potrà aver parte nella destinazione dei Confessori, che non sono dei Cappellani inferiori eletti dallo stesso Cappellano Maggiore, per le Milizie del Re di Napoli. Nulladimeno quel Vicario Ge-

Generale in Sicilia ha eletto dei Cappellani inferiori, ai quali ha communicato le facoltà d' amministrare il Sacramento della Penitenza, e gli altri Sacramenti, e quelli forniti di cotali, benchè insussistenti, facoltà si sono avanzati ad esercitare nelle Chiese di Sicilia, oggi occupate dal Cappellano Maggiore di Napoli, il Ministero quasi Parocchiale, amministrando ai Militari tutti i Sacramenti.

Nella stessa Bolla di più nel §. 11. si prescrive, che qualunque Sacerdote, o Secolare, o Regolare prima di essere eletto Cappellano dei Militari deve esibire le lettere testimoniali del suo rispettivo Ordinario, e Superiore. „ *Dummodo tamen personæ eligendæ in Capellanos se de nullo crimine inquisitos esse testimoniales litteras suorum respective Ordinariorum exhibeant.* „ Codesta stessa condizione si ricerca ancora nel §. VIII. per quei Sacerdoti, che può il Cappellano Maggiore eleggere per le Confessioni, e per l' amministrazione dei Sacramenti. „ *Per Presbyteros sæculares, vel quorumvis Ordinum Regulares de suorum Superiorum licentia . . . . . Supradictorum omnium Confessiones audire, eisque Sacramenta administrare.* „ E nel §. X, la stessa condizione si ricerca pure per quei

 Sa-

Sacerdoti, che il Cappellano Maggiore può approvare per le Truppe, che sono, o in viaggio, o stazionate. „ *in Regno utriusque Siciliæ, et extra......Capellanos, & Presbyteros juxta modum supra stabilitum ad audiendas Confessiones pro Militaribus approbare.* „ Nel § III. poi della medesima Bolla si restringe il numero dei Cappellani, che può il Cappellano Maggiore designare nei Castelli, e nelle fortezze, e non si permette, che fossero piú di due, o tre per ciascun Castello, o fortezza. „ *ad hoc vero, ut præfatorum exemptorum numerus in immensum, et plusquam oportet non augeatur, et nimium præjudicium inferatur jurisdictioni Ordinariorum, eidem Capellano Majori non liceat designare, et deputare, nisi eos, qui actuali servitio exercituum, Regiarumque Navium necessarii sunt, et qui in Castris, seu fortalitiis totius Regni, ejusque pertinentiis duo, aut tres in unoquoque Castro, seu fortalitio esse debeant.* „ Si considerino codeste disposizioni della Bolla; e si veda quindi la esorbitanza di quel Vicario Generale. Quel, che secondo la Bolla il medesimo Cappellano Maggiore non può fare in Napoli, l'ha egli operato in Sicilia: con eleggere Cappellani per le Truppe, con sciegliere Preti, e Religiosi per Cappel-

pellani, e dare loro le Patenti di confeſſione, e la facoltà di amminiſtrare i Sacramenti, ſenzacchè foſſero precedute, come richiede la Bolla, le neceſſarie teſtimoniaali, e la licenza dei riſpettivi loro Superiori: e con deſignare nei due Caſtelli di Palermo non due, o tre Cappellani per ciaſchedun Caſtello, giuſta il preſcritto della Bolla, ma oltre di quelli, che le Truppe ivi ſtazionate ſeco hanno condotti, ve ne ha deſignati molti altri.

E poi queſto officio di Vicario Generale del Cappellano Maggiore di Napoli egli è nuovo in Sicilia di ſorpreſa ultimamente introdotto, contro cui s'è ſubito altamente reclamato. Le Leggi del Regno vietano aſſolutamente qualunque nuovo, ed inſolito officio, anche di ſemplice Giudice ſuddelegato, non che di Vicario Generale con ampliſſime facoltà, e ſpirituali, e contenzioſe. Così nel Capitolo 108. dell' Imperatore Carlo V. ove anzi ſi dichiara, che qualunque nuovo, ed inſolito officio, se vi fosse introdotto in Sicilia, ſi riguardaſſe da tutti i Magiſtrati per abolito, ed eſtinto; ne altrimenti ſi ſtimasse ogni qualvolta in avvenire s' introducesse. Deve dunque quell' officio di Vicario Generale, ſenza altro ricercarſi, averſi

in

in Sicilia per abolito, ed estinto, e gli atti tutti quindi fatti riggettarsi come nulli, ed attentati.

X. Le novita' fatte dal Cappellano Maggiore di Napoli in Sicilia sono oltremodo pregiudiziali ai dritti della Legazia Apostolica.

Per conoscersi però vieppiù a qual' estremo di pregiudizj abbia il Cappellano Maggiore di Napoli portato le sue novitá intraprese in questo Regno, convien riflettere, che i Sovrani di Sicilia fin dai tempi del Conte Ruggero in forza della celebre Bolla di Urbano II. sono Legati nati della Sede Apostolica. Nella constituzione di Benedetto XIII. detta il Concordato, data l' anno 1728. governando l' Imperator Carlo VI. si spiegano due dei principali dritti dell' Apostolica Legazia, cioè la soggezione degli esenti al Legato, o sia al di lui rappresentante, che è il Giudice della Monarchia, e la forma dei giudizj, onde in tutte le Cause Ecclesiastiche, procedendosi, o per gravame, o per appellazione, sempre fosse implorato il Tribunale della Legazia Apostolica. Ambedue questi dritti ne soffrirebbero un gran pregiudizio, qualora si estendesse alla Sicilia quella Bolla di Benedetto XIV.

Ed alcerto tutte le Chiese, Spedali, Luoghi Pij, che sono sotto l' immediata protezione dei Regnanti, quali appunto sono in Sicilia tutte le Chie-

Chiese delle Fortezze, dei Castelli, e le Chiese Regie, e i loro Preti, anche secondo il Tridentino sono esenti. Quindi in Sicilia codeste Chiese, e Preti sono soggetti al Legato, al Giudice della Monarchia: come per altro si legge nel detto Concordato di Benedetto XIII. nel §. I. *Respectu vero exemptorum ab Ordinariis, Iudex Ecclesiasticus a Rege illius Regni nominatus, & Delegatus tamquam ordinarius de Causis civilibus, & criminalibus illorum cognoscat.* „ Secondo questa Bolla però di Benedetto XIV. le Chiese delle Fortezze, e Castelli, ed i loro Preti sono soggetti al Cappellano Maggiore di Napoli. Quindi estendendosi questa Bolla al Regno di Sicilia, sarebbe manifesta la lesione, il pregiudizio, che si recarebbe ai dritti dell' Apostolica Legazia, non restando più quelle Chiese, e Preti soggetti al Legato, al Giudice della Monarchia.

Dippiù nella stessa Bolla di Benedetto XIV. nel §. II. si prescrive una forma di Giudizj da osservarsi nelle Cause civili, e criminali di quelle Chiese, e Preti soggetti al Cappellano Maggiore di Napoli. „ *Itaque idem Capellanus Major omnes, & singulas controversias, lites, & Causas tam civiles, quam criminales, seu mistas, atque etiam Beneficiales*

les . . . . contra dictos Capellanos, Clericos, & Scholares dictæ Capellæ in ea actu servientes, nec non in dictis Castris, Arcibus, seu Fortalitiis, aliisque locis constitutos Clericos, & Capellanos, ... motas, vel movendas, tam in prima, quàm in secunda, & tertia instantia audire, cognoscere, & fine debito terminare possit, ita tamen, ut a dicto Carolo Rege, ejusque in Regno Successoribus loco ordinarii Assessoris, alii novi Consultores, tam in secunda, quam in tertia instantia destinentur . „ Secondo questa forma di giudizj dunque il Cappellano Maggiore sempre sarà il Giudice, e nella prima, e nella seconda, e nella terza istanza, non altro prescrivendosi di cambiamento per la seconda, e terza istanza, che del solo Assessore, o Consultore.

La forma però delle procedure giudiziarie ordinate nella Bolla del Concordato di Benedetto XIII. è molto differente; secondo questa dal Legato, ch' è il Re, si costituiscono tre Giudici Ecclesiastici, tre Tribunali per l' ordine giudiziario da osservarsi in tutte le cause Ecclesiastiche nella prima, seconda, e terza istanza. Nel primo Tribunale il Giudice designato conosce da se solo le Cause, e le decide. Nel secondo, e terzo Tribu-

bu-

bunale al Giudice Ecclesiastico v' assistono tre Assessori deputandi dal Re, onde in Sicilia tutte le Cause Ecclesiastiche, e degli esenti, e dei non esenti, o nella prima, o nella seconda, e terza istanza procedendosi per via di gravame, o di appellazione, o dai Metropolitani, o dai Vescovi sempre tutte devono portarsi, trattarsi, e definirsi nei Tribunali della Legazia Apostolica. Si leggano i §.§. I. II., e III. del cennato Concordato, ove questo ordine di giudizj si stabilisce.

Egli é stato sempre un dritto dell' Apostolica Legazia, che nessun altro Tribunale in Sicilia fosse riconosciuto nell' ordine giudiziario per le Cause Ecclesiastiche, che i soli Tribunali della Legazia Apostolica. E senza rammentare, e produrre le disposizioni, ed ordinazioni dei nostri antichi Sovrani, ce l'attestano, ed assicurano molte dichiarazioni, oltre la menzionata del Concordato di Benedetto XIII. fatte da altri Sommi Pontefici, come quella di S. Pio V. nel rinomato Concordato Alessandrino. Urterebbe quindi con questo antichissimo, ed incontrastabile dritto dell' Apostolica Legazia quella Bolla di Benedetto XIV. se si ammettesse nel Regno di Sicilia. Imperocchè doven-

dosi

dosi osservare per le Chiese, e Preti dei Castelli, e Fortezze di Sicilia la forma dei giudizj in quella Bolla prescritta, ne sarebbero quindi totalmente esclusi nelle procedure giudiziarie delle Cause di quelle Chiese, e Preti i Tribunali tutti dell' Apostolica Legazia.

Il Concilio Tridentino in alcuni decreti di riformazione concedette a Vescovi la facoltà di procedere in certi casi contro gli esenti. Questi decreti però quantunque di un Concilio Ecumenico non furono accettati, e ricevuti in Sicilia, perchè pregiudiziali al dritto dell' Apostolica Legazia. Così ordinò Filippo II. a consulta dell' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, ed il Real Diploma si trova inserito fra le Prammatiche del Regno al Tom. III. Tit. VIII. Pram. X. E pure è da riflettersi, che questi decreti del Tridentino qualora fussero stati ricevuti in Sicilia, le facoltà dai medesimi accordate a Vescovi sopra gli esenti, sarebbero state esercitate dagli stessi Vescovi di Sicilia, e non già da un Prelato straniero, e nei casi di gravame, o di appellazione avrebbe proceduto il Legato Apostolico. Carlo III. ordinò con Dispaccio dei 5. Settembre 1750. di non doversi ammet-

tere

tere quel Decreto del Regio Visitatore Monsignor D. Angelo de Ciocchis, che attribuiva all' Abbate di S. Lucia come Cappellano Maggiore del Regno la giurisdizione sopra la Città di Calascibetta, sue Chiese, e Clero, e ciò non per altro, se non perchè il sudetto Decreto pregiudicava i dritti del Giudice della Monarchia, in persona del quale per risalto, e preeminenza dell' Apostolica Legazia eransi trasfuse tutte le autorità, e giurisdizioni del Cappellano Maggiore di Sicilia. Or se così ordinò nel 1750. il Genitore di S. M. quantunque secondo il Decreto del Regio Visitatore la giurisdizione di Calascibetta, sue Chiese, e Clero, non sarebbe passata in mani di un Prelato straniero, ma in mani di un Prelato Siciliano, e quantunque nel caso di gravame, o di appellazione avrebbe proceduto il Giudice della Monarchia; che cosa mai si dovrà dire di una Bolla, che accorda giurisdizioni, e facoltà nel Regno di Sicilia ad un Prelato straniero, qual' è il Cappellano Maggiore di Napoli, e che in qualunque caso di gravame, o di appellazione restarebbe sempre escluso, e non riconosciuto il Tribunale della Monarchia?

I Sovrani di Sicilia non hanno giamai permesso qualunque anche minima violazione dei dritti dell' Apostolica Legazia. Grande è stata la loro sollecitudine in custodirla, e sostenerla illesa in ogni sua parte. L' hanno riguardata, come in verità ella è, per la principale prerogativa, e la più preziosa gemma della loro Corona. Sono chiare di tutti i Sovrani le dichiarazioni, e principalmente di Carlo III. nel Diploma dell' anno 1736. Somma è stata anche la severità, ed il rigore, col quale s' è proceduto contro coloro, che ne hanno attentato qualche lesione. In un Biglietto del Vicerè Giovanni de Vega si leggono molti esempj di castighi dati ai Prelati, ed ai Vescovi medesimi, che tentarono di recarle qualche pregiudizio. L' Imperator Carlo VI. nel suo Diploma dei 5. Ottobre 1725. severamente comanda al Vicerè, ed a tutti i supremi Magistrati di Sicilia „ di non permettere la minor ombra di diminuzione, pregiudizio, e detrimento ai dritti dell' Apostolica Legazia. „

Le intraprese novità però di quel Cappellano Maggiore oltre di attentare sulle preeminenze giurisdizionali dell' Apostolica Legazia, direttamente attac-

attaccano le Leggi costituzionali, i Privilegj più antichi, e li dritti più legitimi del Regno di Sicilia.

XI. AL CAPPELLANO MAGGIORE DI NAPOLI NON COMPETE DRITTO ALCUNO SU' LE TRUPPE DEL NOSTRO SOVRANO DOMICILIATE IN SICILIA.

E primieramente il dritto sulle Truppe riguarda la ragione di un Regno. Sù di ciò attenta quel Cappellano Maggiore. Pretende egli, che la sua auttorità si estenda sopra tutte le Truppe del nostro Sovrano senza veruna distinzione di quelle, che appartengono al Regno di Sicilia. Ma non avverte, che le Truppe sono del Re di quella Nazione, che le somministra il mantenimento, al quale è tenuto. Si leggano Pufendorfio (*a*), e Wolfio (*b*). Le Truppe del nostro Sovrano sono mantenute, e dal Regno di Napoli, e dal Regno di Sicilia. Ingenti sono le somme, che vi somministra la Sicilia. La Badia di Parco, e Partinico, l' Arcivescovado di Morreale, la Crociata, ed altri donativi, e la sesta parte degli Arcivescovadi, Badie, ed altri Beneficj Regj sono destinati per quel mantenimento, oltre quel, che si contribuisce per il Mon-

te

(a) *De jur. nat. & gen. tit. 7. n. 13.*
(b) *De jur. nat. par. 8. c. 4. §. 810., e 943.*

te delle Vedove, e per l' Orsanotrofio de' Militari. Non potrà dunque negarsi, che una porzione dell' Esercito sia del nostro Sovrano come Re di Sicilia, non potendosi pensare senza un pregiudizio della Corona di questo Regno, che la Sicilia somministrasse il suo danaro per sostentare le Truppe al Regno di Napoli, quasi fosse sua Provincia: onde tutte le Truppe apparteneſſero al nostro Monarca come Re di Napoli. Le Truppe, che sono domiciliate in Sicilia non per altro oggetto vi dimorano, se non per essere di custodia, e di presidio a questo Regno. Egli è uopo dunque di confessare, che almeno queste Truppe domiciliate in Sicilia apparteneghino al nostro Sovrano come Re di Sicilia, e conseguentemente sono soggette al Cappellano Maggiore di questo, e non di quel Regno, dovendo al Cappellano Maggiore di Napoli appartenere solamente quelle Truppe, che sono domiciliate in quel Regno, e son destinate per la custodia, e presidio del medesimo. Nel principio di questo Secolo dopo la morte di Carlo II. di Spagna la Sicilia fu separata, e divisa dal Regno di Napoli, avea allora quel Regno il suo Cappellano Maggiore, eran forse allora a lui soggette le Trup-

Truppe di Sicilia? Niuno mai potrà pensarlo. Dunque perchè al presente il Re di Sicilia è insieme Re di Napoli, non avrà il Re di Sicilia le sue Truppe, ed il Regno di Sicilia, perchè unito al Regno di Napoli sotto il medesimo Dominio non avrà sue Truppe proprie per la sua custodia, e presidio?

La presente questione, si dica apertamente, dipende dal definirsi se la Sicilia non sia più un Regno distinto, ma una Provincia di Napoli. Se ella è Provincia, converrà cedere alle pretensioni del Cappellano Maggiore di Napoli. Se però non è una Provincia, ma un Regno distinto, e separato da quello di Napoli, come lo è stato sempre fin dalla sua origine, e se il nostro Sovrano per il Regno di Sicilia è Ferdinando III. e per quello di Napoli è Ferdinando IV. in nessuna maniera potrà al Cappellano Maggiore di Napoli appartenere la giurisdizione sulle Truppe domiciliate in Sicilia, perchè alla di lui giurisdizione non possono appartenere, se non le sole Truppe domiciliate nel Regno di Napoli.

Ne la Bolla di Benedetto XIV. stabilisce diversamente, imperocchè nel §. II. non gli si commu-

munica la giurisdizione sopra altri Cappellani di Truppe terrestri, e marittime, se non sopra gli eletti del Re Carlo, come Re di Napoli, conseguentemente non sopra altre Truppe a quel Cappellano Maggiore compete giurisdizione, se non sopra quelle, alle quali sono assegnati, ed appartengono quei Cappellani, cioè sulle sole Truppe del Re di Napoli. „ *Eidem Carolo Regi*, si legge nel detto §. II., *ejusque in Regno Neapolitano Successoribus alios inferiores Capellanos eligere, & deputare liceat pro servitio, tam Regiæ Capellæ, quam pro indigentia Hospitalium Militum, & Classiariorum, Regiorum Castrorum, seu Arcium, Exercituum; Triremium, Navium, aliorumque hujusmodi Lignorum maritimorum actu, & revera Regi inservientium ..... hujusmodi verò omnes Sacerdotes Regio servitio adscripti, eo durante a locorum Ordinariorum jurisdictione exempti, solum præfato Capellano Majori subjecti fiat.* „

Non di meno si conceda al Cappellano Maggiore di Napoli, che le Truppe tutte siano del nostro Sovrano come Re di Napoli, non potrà però quindi negarsi, che essendo la Sicilia non Provincia, ma Regno separato, e distinto, le Truppe do-

domiciliate in Sicilia dovrebbero riguardarsi come straniere, nel modo istesso, come si riguardarebbero, se fossero domiciliate in altri Regni, e Dominj stranieri, e siccome non avrebbe egli il Cappellano Maggiore di Napoli in codesti Dominj stranieri in forza della Bolla di Benedetto XIV. quella stessa auttorità, che ha sulle Truppe esistenti nel Regno di Napoli, così nemmeno potrebbe averla in Sicilia: poicchè giusta il prescritto del §. X. della Bolla, le sole Patenti di confessione date da lui ai Cappellani dei Reggimenti avrebbero vigore, qualora fossero stazionati nei Dominj, e Regni stranieri: fuorchè nell' attuale viaggio, e spedizione contro i nemici: essendogli allora conceduta la facoltà d'amministrare tutti i Sacramenti ai Militari: locchè sopra ampiamente si notò.

In qualunque maniera adunque si considerino le Truppe domiciliate in Sicilia, o come pertinenza del Re di Sicilia, ed allora saranno unicamente soggette alla potestà del Cappellano Maggiore di Sicilia, o come pertinenza del Re di Napoli, ed allora non avranno luogo in Sicilia, del Cappellano Maggiore di Napoli, per quelle Truppe, che le sole Patenti di confessione. Altri Atti,

Z che

che ſarebbe quel Cappellano Maggiore in Sicilia sù quelle Truppe, benchè del Re di Napoli, ſarebbero da condannarſi per inſuſsiſtenti, perchè fatti da colui, che in quel caſo non vi ha ne ſuperiorità, ne auttorità veruna, per trovarſi quelle fuori del territorio della ſua giurisdizione.

XII. La nuova Magistratura eretta in Napoli da quel Cappellano Maggiore sopra la Sicilia resiste alle Leggi fondamentali, ed e' di grande pregiudizio ai piu' antichi privilegj di questo Regno.

Ella è legge fondamentale del Regno di Sicilia di non riconoſcersi veruna Magiſtratura, che ſia fuori del Regno. E' troppo chiaro il Capitolo 523. del Re Alfonſo. „ *Che niſſuno Officiale ſuperiore cujuscumque dignitatis, aut præeminentiæ exiſtat aventi universali giurisdizioni di potiri ordinare, e comandare in lo Regno preditto, ſi tali Officiali ſi trovaſſiro fuori Regno, non poſſino fare lettera, o comandamento sub eorum nomine in lo ditto Regno preditto, e ſi la faceſſero ſia avuta per nulla*. Lo ſteſſo ſi legge diſpoſto nel Capitolo 108. di Carlo V. Se non può ſecondo codeſte Leggi Sovrane un Miniſtro, un Officiale del Regno munito di tutte le valevoli, e legittime facoltà, eſſendo aſſente dal Regno, uſar delle ſue giurisdizioni, e far lettere ordinative da eseguirſi dentro il medeſimo Regno, e facendole, ſi dovranno aver queſte per nulle, ed inſuſſiſtenti; ſi crederà poi, che lo poſsa un Mi-

Miniſtro ſtraniero, qual' è il Cappellano Maggiore di Napoli, che in un Paese fuori del Regno, cioè in Napoli, ha eretta una nuova Magistratura, che comanda in Sicilia esercitandovi giurisdizione spirituale, e contenziosa, con disporre delle Chiese, concedere esenzione, alzare Tribunale per le Cause civili, e criminali, e coſtituire a tal' effetto un suo Vicario Generale? Si potranno mai in faccia alle menzionate Leggi del Re Alfonso, e dell' Imperadore Carlo V. non condannarſi cotali intraprese novità, e gli atti quindi fatti da un Miniſtro ſtraniero, e dalla sua nuova Magiſtratura?

Di gravissimo pregiudizio anche ella è queſta nuova Magiſtratura eretta in Napoli ad uno dei più antichi Privilegj della Sicilia. Sin dai più remoti tempi la Sicilia ha goduto il Privilegio di non mai eſtraregnarſi le Cause dei Siciliani. Nel VI. Secolo il Re Teodorico lo riconobbe nelle sue lettere dell' anno 502. date al Governadore di Siracusa, nelle quali gli communicava la facoltà di conoſcere tutte le Cause, che altrimenti ſi avrebbero dovuto portare alla sua Real Corte, con esporne la ragione di non doverſi mai eſtraregnare le Caüse dei Siciliani. Per la ſtessa ragione

S. Gregorio il Grande l'anno 590. commise le sue veci a Pietro Suddiacono, volendo, ch' egli per auttorità Apostolica supplisse nella Sicilia le parti di Giudice. Lo stesso anche praticò quando costituì suo Vicario Massimiano Vescovo di Siracusa per tutte affatto le Cause dei Siciliani. Nei Secoli posteriori i Sovrani di Sicilia costantemente confermarono il divieto dell' estraregnazione. Si leggano i Capitoli 391. 442. e 463. del Re Alfonso, e 33. del Re Giovanni, e 24. e 60. del Re Ferdinando II. Ultimamente nella Bolla del Concordato di Benedetto XIII. si stabilisce lo stesso per le Cause Ecclesiastiche nel §. I. „ *Causæ omnes ad forum Ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, non alibi, quam in ipso Siciliæ ultra Pharum Regno cognoscantur, & fine debito terminentur.* „

Ammessa una volta la cennata Bolla di Benedetto XIV. per il Regno di Sicilia, essendo in forza di questa il Cappellano Maggiore di Napoli il Prelato ordinario degli esenti delle Truppe, alzerebbe egli fuori del Regno di Sicilia il suo Tribunale per le Cause degli esenti abitanti in Sicilia; e questi sarebbero obbligati a presentarsi in Napoli, o per se stessi, o per li suoi Procuratori,

ed

ed a rispondere, e stare al di lui giudicato, ed in tal caso quegli esenti sarebbero citati in Sicilia a comparire, e dire le sue ragioni in Napoli. E non è questo un estraregnare le Cause? Il Prete D. Ferdinando Stabile non fu citato in Palermo per comparire in Napoli? Ed egli non fu costretto a portarsi colà per giustificarsi della sua condotta? E la causa Beneficiaria dell' erezione in Parocchia della Chiesa di S. Giacomo del Quartiere di Palermo non fu agitata in Napoli innanzi al Cappellano Maggiore coll' assistenza del Fisco, essendosi osservato quel rito, che non è del Regno di Sicilia, ma di Napoli per una Chiesa, ch' è in Sicilia? E non fu decisa contro i dritti degli interessati di Sicilia senza essere questi prima intesi? E non fu il detto D. Ferdinando Stabile esaminato in Napoli per l' idoneità del nuovo Parrocato, ed ivi dopo l' esame eletto, e quindi colle lettere d' istituzione del Cappellano Maggiore posto in posesso? Non vi sarà certamente, chi non riconosca in tutti questi atti una manifesta estraregnazione di Cause pure Ecclesiastiche, quali sono le Beneficiarie, contra l' espresso divieto, quando non altro, dell' antidetto Concordato Benedittino,

tino,

ſtino, di cui ne eſigono i noſtri Sovrani ogni esatta osservanza.

Ne ſi eviterebbe l' eſtraregnazione se ſi coſtituisse in Sicilia un Giudice ſuddelegato del Cappellano Maggiore, e per lo sfogo delle appellazioni altri due Suddelegati. Imperocchè oltre che ſimili Tribunali ſarebbero ſommamente leſivi, ed all' Apostolica Legazia, ed alle Leggi fondamentali del Regno, come sopra ſi è osservato, il Cappellano Maggiore di Napoli, che è il principale, il Delegante prima di delegare *in partibus* una Causa ne dovrebbe esaminare le circostanze, le qualità, non permettendo le Leggi communi di farsi ad arbitrio tali delegazioni: cosicchè il primo esame della Causa già si farebbe fuori del Regno. Costretto inoltre il Siciliano a comparire innanzi quel Suddelegato, se volesse per giusti motivi dichiararlo sospetto, ſarebbe necessitato di agitare la Causa avanti il Cappellano Maggiore di Napoli, e conseguentemente fuori del Regno; ma quando non altro finalmente non si eviterebbe, che da una Magistratura in altro Regno esistente si regolassero le Cause dei Siciliani: il che anche importa una vera estraregnazione: anzi costituisce quel, sù cui si

fon-

fonda l'estraregnazione, che è appunto la Magistratura, che comanda, e dirigge le Cause fuori del Regno.

Si domanda in questa occasione al Cappellano Maggiore di Napoli quale fosse il suo Territorio giurisdizionale in Sicilia? Sono le sole Fortezze, ed i Castelli, o pure tutto il Regno di Sicilia? Non sarà certamente l'intiero Regno, se non vuole egli assumere il titolo, ed il dritto di Prelato ordinario sopra tutto questo Regno, ciò che non si crede. Sarà pertanto il suo Territorio in Sicilia ristretto, e circoscritto nelle sole Fortezze, e Castelli. Onde essendo legge comune, anche Ecclesiastica (a), che „ *Extra territorium nullus potest jus dicere* „ ed erigere Tribunale per procedere in forma di foro contenzioso, (benchè da alcuni Dottori, si permette *extra Territorium* d'esercitare gli atti volontarj, non mai però i giudiziarj), con qual dritto dunque si ordinano, si determinano, e si prescrivono le giudiziarie citazioni degli esenti,

(a) *Cap. Episcopi cum duob. cap. seqq.* 9. *qu.* 2. *cap. placuit*, & *seqq.* 7. *q.* 1. Clement. I. *de foro compet. cap. cum Episcopus* 7. *de offic. Ordin. in* 6.

ti, e si decidono le Cause, e si proferiscono le sentenze fuori delle Fortezze, e Castelli in Sicilia dal Suddelegato del Cappellano Maggiore di Napoli? Non è questo un eccedere nell'esercizio della giurisdizione, qualunque si fosse? E non è un' intrudersi negli altrui Territorj, quasicchè tutti i luoghi del Regno fossero soggetti alla sua potestà?

XIII. La Cappellania Maggiore di Sicilia non puo' competere ad un Prelato d' altra nazione, qual' e' il Cappellano Maggiore di Napoli.

Tutte le Prelature del Regno di Sicilia, si devono ai nati Siciliani, per grazia accordata dal Re Carlo III. precedente un donativo di centomila scudi. La Cappellania Maggiore di Sicilia è una delle principali Prelature del Regno; onde nei Generali Parlamenti prende il luogo immediatamente dopo gli Arcivescovi, e Vescovi diocesani. Il Cappellano Maggiore di Napoli non è nato in Sicilia; e quindi non può egli avere Prelatura alcuna, non che la Cappellania Maggiore, che è una delle maggiori, e più cospicue, ma neanche delle inferiori di Sicilia.

Se poi la Cappellania Maggiore non volesse considerarsi come Prelatura, ma come un semplice officio, che seco importi potestà, e giurisdizione, non potrebbe ella perciò conferirsi ad uno straniero. Lo prescrivono le Leggi di Sicilia conte-

tenute nei Capitoli del Regno. Così nei Capitoli 32. del Re Federico, 7. del Re Martino, 386. 414., e 416. del Re Alfonso, 8. del Re Giovanni, 65. del Re Ferdinando II. 132. di Carlo V. 20. 21. 76. 98. 104., e 127. di Filippo II. Sono così rigorose codeste Leggi, che nessuna abilitazione di un Estero può valere, benchè fatta dall' intiero Generale Parlamento del Regno, come prescrivono i Capitoli 132., e 146. di Carlo V. Secondo però i Capitoli 385. del Re Alfonso, ed 8. del Re Giovanni ne sono riservati i soli officj di Vicerè, di Consultore, e di Conservatore, che possono esercitarsi dai non Siciliani.

XIV. L' esecuzione data in Sicilia alla Bolla di Benedetto XIV., ed al di lui motuproprio sulle giurisdizioni del Cappellano Maggiore di Napoli, non può non condannarsi di aperta violazione delle sovrane leggi del Placito Regio

Finalmente per Legge costante del Regno di Sicilia confermata dai Sovrani sin dagli antichissimi tempi non può avere nessuno vigore qualunque Bolla, o Breve di Roma, anche firmato colla stessa mano del Pontefice in Sicilia, se prima non sarà munito del Regio Placito, come si prescrive nei Capitoli 67. del Re Martino, 9. del Re Giovanni, 709. del Re Alfonso, 129. di Carlo V., e nel Diploma di Carlo VI. dell' anno 1728. ove si legge „ Nei rescritti segnati dai medesimi Pon-„ tefici debba intervenire, e precedere il *Regio*

A a *exe-*

„ *exequatur*, senza di cui non deve esser lecito „ eseguirli, ed adempirli. „ Gli stessi Regj Diplomi, e rescritti firmati dal Sovrano devono anche passarsi all' esecutorie nel Regno per prestarsegli da ogn' uno la corrispondente venerazione. Or la Bolla di Benedetto XIV, sulla Cappellania Maggiore di Napoli, ed il posteriore Brevetto detto *Motuproprio* fin' ora non sono stati soggettati al *Regio Placito*. La onde non possono aver vigore in Sicilia: anzi tutto quel, che quindi s' è intrapreso, deve stimarsi nullo giusta le leggi replicate dei nostri Regnanti, che sono rapportate nelle Sicole Sanzioni Tom. I. Tit. 8. Si legga il Dispaccio del Vicerè Lupo Ximenes Durrea dell' anno 1449. dato per ordine del Re, nel quale anche si enunciano le antiche Sovrane disposizioni. Carlo III. ultimamente nell' anno 1748. ordinò con due suoi Diplomi di cancellarsi, ed abolirsi tutti gli atti fatti in forza d' un Privilegio di Roma non esecutoriato.

Gli esecutori poi dei rescritti di Roma non muniti del Regio Placito incorrono nelle pene dagli stessi Sovrani imposte, che per altro sono severissime. Il Re Ferdinando II. nelle sue Lettere dell' an-

anno 1518. riprende il Vicerè, che non avea fatto inforcare colui, che avea data esecuzione ad un Breve Pontificio senza il previo *Regio exequatur*. Rapporta il Van-Espen *in appen. monum. ad Tract. de Pram. Leg. Eccl.* codesto Real Diploma. Altri simili Diplomi si possono riscontrare nel Tom. I. delle Sic. Sanz. tit. 8.

Inoltre i medesimi Sovrani vietano rigorosamente di concedersi il *Regio Placito* alle Bolle, e Brevi Pontificj qualora urtassero con qualche Legge, o Privilegio del Regno, come sopra s' osservò degli stessi Decreti *de Reformatione* del Concilio Tridentino, i quali non ostante l' ordine del Re Filippo II. d' accettarsi, furono dall' Avvocato Fiscale trattenuti nel Regio Senato, perchè pregiudiziali alla Legazia, e Monarchia di Sicilia, ed avanzatasi la conveniente consulta ne fu spedito il Reale divieto. Molti altri Diplomi Reali si leggono nelle Sic. Sanz. Tom. I. Tit. 8., che proibiscono l' accettazione dei rescritti di Roma, che sono di qualche pregiudizio alle Leggi, ai Privilegj, ai dritti del Regno. Sono anche soggetti a codesto divieto gli stessi rescritti Regj. Così nei Capitoli 393. 433. 436. del Re Alfonso, e 7., e 145. di

 Car-

Carlo V. nei quali si dichiarano anzi nulli simili rescritti Reali con qualunque clausola concepiti, ed espressati. Basta leggersi il Cap. 7. di Carlo V. che dice „ *Li litteri impetrati, o da impetrarsi da S. M., li quali tindissiru in pregiudizio di lo Regno, di li ditti Capituli di lo Regno sub quacumque verborum forma, essiri nulli, irriti, e revocati, e lo Vicerè ne qualsivoglia altru Officiali sia tenuto eseguirli, ancora che ci fussiro qualsivoglia clausili fortissimi derogatorii, etiam Capitulis Regni non obstantibus.*„ Quindi in faccia a codeste Leggi così pressanti, chi metterà in dubio, che non dovesse costantemente rigettarsi, ne mai ammettersi al *Regio Placito* in Sicilia la mentovata Bolla di Benedetto XIV., come quella, che estendendosi al Regno di Sicilia, ne lederebbe i dritti della Legazia Apostolica, ne violarebbe le Leggi fondamentali, urterebbe coi Privilegj, ed offenderebbe le prerogative della stessa Corona.

XV. Risposta all' ultima consulta dell' attuale Cappellano Maggiore di Napoli Monsignor Capobianco: e se ne confuta qualunque esposta proposizione.

In difesa dei pretesi dritti dai Cappellani Maggiori di Napoli sono state avanzate a S. M. alcune rappresentanze. A quelle di Monsignor Testa Piccolomini già bastantemente sopra si è risposto. Resta di rispondere a quella, che ultimamente avan-

avanzò l' attuale Cappellano Maggiore Mon signo Capobianco. In quella insistendo egli sull' orme del suo Predecessore, pretende mostrare, che a lui competa per dritto, e per fatto ogni giurisdizione sulla Sicilia, qual Cappellano Maggiore costituito per l' uno, e l' altro Regno. Ma non meno egli s' inganna, che il suo Predecessore, come si farà chiaramente conoscere. Quattro sono i paragrafi, delli quali è composta quella rappresentanza. Si risponderà a ciascun paragrafo con riferirne però prima le stesse parole: poicchè trattandosi d' impugnare una scrittura fatta da un Prelato di singolare dottrina, ed erudizione, conviene, che con somma attenzione vi si rifletta sù qualunque proposizione.

Egli adunque Monsignor Capobianco così dice nel primo paragrafo. „ *Ho considerato sù di tale assunto il diritto, ed il fatto, ed ho ritrovato, che dalla fondazione della Monarchia i Normanni ebbero l' Arci Cappellano, o sia Cappellano Maggiore, ma un solo per il Regno di Sicilia, e per quello di Puglia, oggi detto di Napoli, che divisi indi questi due Regni, governando gli Aragonesi il Reame di Sicilia, e gli Angioini questo di Napoli, fu mestiere, che si creassero due Cappellani Maggiori. Ma uniti in-*

insieme l' uno, e l' altro Regno sotto il Dominio del vostro Augusto Genitore si giudicò bene, che la Casa Regnante succedesse in tutte le prerogative della Casa Normanna, e gli convenisse avere un solo Cappellano Maggiore, come in effetto uno è sempre mai stato, che fin al presente ha esercitato giurisdizione per l' esercizio dell' uno, e l' altro Regno.„

XVI. UNICO FU' NEI TEMPI DEI NORMANNI E DEI SUEVI, E NEL PRINCIPIO DEL GOVERNO DEGLI ANGIOINI IL CAPPELLANO MAGGIORE PER TUTTI I DOMINJ DI QUEI SOVRANI; PERCHE' UNICA ERA LA CAPPELLA PALATINA.

Non si niega, egli è vero, che nei tempi dei Normanni dappoichè da Ruggero fondatore della Monarchia fu assunto il titolo di Re, per tutti i suoi Dominj, vi fusse stato un solo Cappell[illegible] Maggiore, ma questo era appunto quello di S[illegible]lia. Anzi così ancora continuò sotto il Govern[illegible] dei Principi Svevi, e nel principio del Governo degli stessi Angioini. Già sopra si è ciò dimostrato; e vi si è anzi aggiunta la nota dei Cappellani Maggiori, che vi furono nei tempi di quei Principi. Si divise poi la Sicilia dopo il Vespro Siciliano dalle Provincie, oggi Regno di Napoli, e quindi cominciò la distinzione dei Cappellani Maggiori per li due Regni. Dopo questa epoca, non ostante che poi fossero stati uniti i due Regni sotto il medesimo Dominio dei Sovrani, e Castigliani, ed Austriaci, e Borbonici, è continuata in am-

ambedue i Regni costantemente senza veruna interruzione sino al nostro Regnante Monarca la serie distinta dei Cappellani Maggiori; dei quali sopra già se ne produsse la nota.

Ma soggiunge qui Monsignor Capobianco, che sotto il Dominio di Carlo III. si giudicò bene di succedere la Casa Regnante in tutte le preeminenze della Casa Normanna, e di convenire, che avesse un solo Cappellano Maggiore. Ma si domanda a questo Illustre Prelato di additarci quali mai fossero state queste speciali prerogative della Casa Normanna, che non si trasfusero nei loro Successori? Se crede egli esser stata questa prerogativa dei Normanni lo aver avuto un solo Cappellano Maggiore in tutti li loro Dominj, non fu questa una singolar prerogativa della Casa Normanna, poicchè succedendo negli stessi Dominj i Principi Svevi fu anche un solo il Cappellano Maggiore, e questo appunto quel di Sicilia, come sopra si è veduto. I motivi, onde mai così allora si fosse osservato, non devono essere ignoti a chi sà la Storia. Basta però ora rammentarsene un solo.

Il Re Ruggero, compiuta la grande impresa

di

sero i suoi Successori, i quali infatti ivi sono stati coronati (a), ed ove pure avea posta l' ordinaria residenza dei supremi Officiali della Corona, che a norma di quelli della Francia introdotti, erano destinati per il governo di tutta la Monarchia (b). Quindi fu, che nell'anno 1132. eresse con Sovrana magnificenza, e splendore in quel Real Palazzo di Palermo la sua Real Cappella, o sia Chiesa sotto il titolo di S. Pietro Principe degli Apostoli. Lo dichiara egli medesimo il Re Ruggero, che allo stabilimento del nuovo Regno dovea seguire nella sua Regia qual monumento, e contrasegno perpetuo di quella sempre incomparabile impresa, l' erezione della detta Real Cappella. Così si legge nel Diploma dello stesso Ruggero dato l'anno 1140. „ *Regnum, quod multis jam evolutis temporibus dissolutum erat, benignitate Redemptoris, diebus nostris rediit in statum pristinum, & formam Regni integram, & perfectam honorificentius decoratam, & magnificè sublimatam. Aspirante itaque no-*

 bis

(a) Fazello *Dec.* 2. *l.* 8. Inveges *histor. di Pal. t.* 3. Amato *l.* 12. *e* 2. Mongitore *in Opusc. monumen.*

(b) Giannone *l.* 11. *c.* 4.

Const. Rogerii tit. 36., *e const. Imper. Friderici tit.* 37.

Alcerto se si riscontrano tutte le istituzioni dei Cappellani Maggiori, anche degli altri Regni, si confermerà evidentemente una tal verità. Non si dichiara diversamente il Re Alfonso nel Diploma dell' anno 1445. di elezione di Domenico de Xacchis di Cappellano Maggiore per il Regno di Napoli rapportato da Chioccarello (*a*), e dal Carafa (*b*) eccone le parole „ *Ut temporibus nostris & sub felice nostro Regimine Divinus cultus in nostra Regali Capella resplendeat, & bonorum retributor omnium debitis orationum suffragiis honoretur, Venerabilem Christum Patrem Dominicum de Xachis de Aragonia Majorem Capellanum nostrum in Magistrum prædictæ Regalis nostræ Capellæ ordinavimus, ac quamplures Capellanos in dicta nostra Regali Capella commorantes, quam alibi facimus, & per nostras literas statuimus, ut dicti Capellani ad requisitionem dicti Magistri Capellæ nostræ servire in eadem Regia nostra Capella, & vacare in celebratione Missarum, & Divinorum Officiorum possint temporibus* op-

(a) Chioc. *Tom.*2. *n.*5.
(b) Carafa *Cap.* 1. *n.*15.

o sia Maestro Cappellano come in quei tempi chiamavasi. Il Maestro Cappellano unicamente s'eleggeva per la Palatina Cappella. Il nome medesimo ne denota l'incombenza, e l'officio. „ *Capellani dicti sunt*, dice Carafa *c.* 2., *qui in Oratoriis Palatinis Principum sacris rebus vacabant* „ e del Cappellano Maggiore dice lo stesso Carafa *c.* 3., *qui caeteris omnibus Capellanis imminebat, quique sacrum Ministerium in Aula moderabatur, Magnus Capellanus dictus est*. „ Quindi i Cappellani si chiamavano Custodi della Palatina Cappella, come presso Icmaro, che parla dei Cappellani di Carlo Magno: ed il Gran Cappellano si chiamava, o Arcicappellano, cioè Capo dei Cappellani, come presso gli antichi Re di Francia, o Maestro Cappellano, come presso i nostri Sovrani, perchè presedeva al Clero, ed al sacro Ministero della Palatina Cappella.

Giannone (*a*) asserisce, che col nascere della Regia Palatina Cappella nacque il primo dei Pre-

(a) *Lib.*21.*c.*6.

ne di Andrea de Pacè in Maestro Cappellano.

Nei tempi dei Normanni, e degli Svevi, e nel principio degli Angioini, come unico era il Maestro Cappellano, ed unica la Cappella Palatina in tutti i loro Dominj, così unico ancora era il Clero Palatino, che assisteva al Sovrano, ed alla Real Famiglia negli esercizj di Pietà. Si divideva però codesto Clero Palatino quando allontanavasi da Palermo il Regnante, parte si rimaneva per l'officiatura, e servizio della Real Cappella, e parte seguiva la Real Corte. Dichiarano eruditamente questa distinzione d'officio, che prestava l' unico Clero Palatino di Palermo Carafa (a), ed il Dottissimo Caporota, e Delegato della Real giurisdizione D. Francesco Peccheneda (b), il quale così ragiona „ *Quantunque avveniva ben spesso, come avvenne anche a Manfredi di dover egli colla sua Corte trattenersi non che fuori di Palermo, ma anche fuori dell' Isola di Sicilia in alcuna parte di quà del Faro or nondimeno una anche era la formal Cappella del Regno* com-

(a) Caraf. *loc.cit. cap.* 2.
(b) *Scrit.stamp.in Nap. p.*1. *c.*1. *n.*22.

composta non solo di quei Chierici, i quali faceano residenza nella Cappella del Palazzo Palermitano, ma eziandio di quelli, i quali essendo de gremio della stessa Cappella, ed essendo Chierici Palatini, doveano essere pronti al ministero delle cose sacre in servizio del Re: mostrandosi, che siccome la Chiesa del sacro Palazzo fu, ed era la camera spirituale del Re di Sicilia, così il Capitolo, e Chierici tutti della stessa Cappella, o che facesser residenza, o che seguitasser la Corte, tutti così gli uni, come gli altri componeano la Cappella formale del Re; i primi colla residenza, che faceano nella Chiesa Palatina, ed i secondi, i quali essendo de gremio ipsius Ecclesiæ rappresentavano la stessa formal Cappella. E siccome ove è il Re, quivi è la Corte: così ove è la Corte ivi deve esser anche la formal Cappella del Re, perchè abbia pronti al bisogno non solo i Ministri del secolo per il governo dei Popoli, se non che pure i Ministri della Chiesa per gli esercizj di cristiana pietà, e religione. Quindi è avvenuto, che la formal Cappella del Re si reputi, come Cappella del Regno, e che le sue preeminenze siano più inviolabilmente alla Corona congionte.

Giuseppe Carafa loc. cit. non l'intende altrimen-

menti, anzi ne distingue i tempi dei Normanni e degli Svevi. Nel Clero Palatino dei Sovrani Normanni, oltre dei Cappellani Maggiori, dei quali sopra ampiamente s' è trattato, dice egli, che vi furono degli Uomini più insigni di quei tempi „ *Viri amplissimi e Clero Palatino Regum Normannorum prodiere* „ dei quali alcuni seguivano la Real Corte, ed oltre al sacro Ministero assistevano al Sovrano da Consiglieri, ed anche nell' officio di Cancelliere „ *Perspicuum est, plures in Normannorum comitatu adfuisse Capellanos, hosque tanto in honore, ut Episcopos inter, & Proceres subsignarent illorum diplomata, vel ea ipsimet exararent, quod Cancellarii munere præstantissimo fungerentur*, „ Ne rammenta molti Carafa, che trascrive da Pirro. Di quel Clero Palatino furono Gualterio, che nell' anno 1139. sottoscrisse da Cancelliere il Diploma del Re Ruggero dato per il Monastero di S. Filippo d' Argirò: Sergio Freccia Arcivescovo Sipontino Secretario dello stesso Re Ruggero: Robaldo Arcivescovo Amalfitano, che assisteva al Re Guglielmo I., Bartolomeo Ofamilio Vice-Cancelliere di Guglielmo II., che fu inviato Oratore presso l' Imperatore di Costantinopoli, e poi Vescovo di Girgenti: Pietro Blesense Precettore, e Siggillario, o sia Custode del Real Sigillo di Guglielmo II., egli fu celebre per la dottrina, e per la pietà, e scrisse varj libri, e

ricusò i due Vescovati offertigli il Napolitano, ed il Ruffense (a): Stefano Perticense detto il Cancelliere di Guglielmo II., che fu Arcivescovo di Palermo: Gualterio Ofamilio Consigliere del Re Guglielmo II., Gran-Cancelliere del Regno, e poi Arcivescovo di Palermo: Ricardo Palmeri eletto Vescovo di Siracusa Cancelliere, e Consigliere del Re Guglielmo II., che fu pure Viceregente del Regno: Romualdo Guarna uomo dottissimo, scrittore della Cronica dei Normanni, che fu Arcivescovo di Salerno, e Viceregente del Regno. Tutti costoro, che sono riferiti da Pirro, e da Carafa (b), erano del Clero Palatino di Palermo nei tempi dei Normanni, i quali frequentemente accompagnavano la Real Corte, qualvolta da Palermo usciva. Vi si aggiunghino gli altri uomini anche insigni, rapportati da Pirro (c), i quali assistevano alla Real Cappella nelle sacre funzioni: e quindi si scorgerà, che unico era il Clero Palatino dei Normanni formato d' uomini dei più illustri, e rinomati di quel secolo.

Del Clero Palatino dei Principi Svevi, dice Carafa (d). „ *Sub Svevis Regibus, iisdemque Imperatoribus, Clero Palatino non potuit is dignitatis, &*

(a) *Nat.Alex.hist.sæc.11., e 12. art.18.c.6.*

(b) Carafa *loc.cit.* Pirro *in Chron. Reg. Sic. & in not. Eccl. Sic. Pan. Agrig. & Syrac.*

(c) *In not. Reg. Cap.* (d) *Loc. cit.*

& honoris locus denegari, qui Jamdiu obtinebat apud Germanos Imperatores. Compertum enim est Germanis Imperatoribus plures adhæsisse Capellanorum nomine Clericos genere, & virtute ornatissimos .... qui aulam sequebantur Capellanorum ministerium exhibentes. „ Presso i nostri Principi Svevi, ed Imperatori nel Clero Palatino di Palermo vi furono degl' uomini dei più cospicui. Pirro ne dà la nota di molti, e ne ragguaglia i publici impieghi, e le cariche, che sostennero. Fra gli altri vi si annoverano Gualterio de Palena Cappellano Maggiore, e Gran Cancelliere dell' Imperatore Errico VI., il quale di lui si serviva in tutte le occasioni degli affari i più rimarchevoli della Monarchia. Buggero Porcastello, di cui Fazello (*a*) rapporta, che Federico II. Imperatore, oltre molte altre commessioni incaricategli, lo destinò Oratore con Berardo Arcivescovo di Palermo, Fiorentino, e Regino Vescovi, e Taddeo Giudice della Gran Corte Reale, per conciliarsi l' animo del Sommo Pontefice, a lui troppo avverso: Bartolomeo Cantore della

(a) *Dec.2.l.8.c.2.*

Real Palatina Cappella, che dello stesso Imperator Federico dopo varie, e rilevanti incombenze lodevolmente adempiute, fu promosso al Vescovato di Siracusa (*b*). „ *Adhærebant*, dice Carafa (*c*), *Regibus in expeditionibus Capellani, quorum pietate, & sapientia non raro ad pacem conciliandam utebantur*. „ Il Diploma del Re Manfredi, che sopra si accennò, impetrato da Giovanni Cantore della Real Cappella l' anno 1256. dimostra, che dello stesso Clero Palatino di Palermo erano quei, che accompagnavano, ed assistevano nel sacro ministero la Real Corte. In quello, dappoichè il Re esalta sopra l' altre Chiese dei suoi Stati la Real Palatina Cappella di Palermo, alla quale vuole, che se le prestasse ogni maggiore onorificenza. „ *Ecclesiam Capellæ sacri Palatii nostri Panormitani inter alias Regni Ecclesias volentes amplius honorare* „ giusta ragione, che quella fosse la Camera spirituale, e sua, e dei suoi Predecessori „ *Quod Prædecessorum nostrorum, & nostra reputatur Camera spiritualis* „ Dichiara esente da tutte le collet-

te,

(a) Pirro *in not. Reg.Cap.*
(b) *Loc. cit.*

te, ed esazioni publiche il Clero di quella Real Cappella, distinguendolo in due classi, e di coloro, che seguivano la Real Corte, e di coloro, che si rimanevano, ed erano di residenza per assistere al culto Divino nella stessa Real Cappella „ *Capitulum, & Clericos omnes ipsius Capellæ tam illos, qui residentiam faciunt Domino serviendo, quam alios de gremio ipsius Ecclesiæ, qui nostram sequendo curiam deputati sunt Capellæ nostræ servitiis, a collectis, & exactionibus omnibus gratiosè eximimus, & volumus esse immunes.* „ Onde riferito questo Real Diploma di Manfredi Carafa (a) conchiude „ *ut proinde unum, idemque haberetur Cleri Palatini Collegium, e quo alii in Capella Palatina, alii in Castris sacrum Ministerium exhiberent.* „ Vi sono molti altri Diplomi dei Principi Svevi, che possono leggersi presso Pirro (b), dai quali si rileva l'alta stima, ed il grande riguardo, che quei Sovrani aveano al Clero Palatino. „ *Cætum hunc Clericorum*, dice Carafa (c), *Suevos Reges plurimum*

(a) *Cap.2. n.7.*
(b) *In not. Reg.Cap.*
(c) *Loc. cit.*

tinum fecisse indicant privilegia multa ab Henrico, Friderico, Manfredo concessa; quæ Tom.2. Sic. Sacr. legi possunt: ibi, & litteræ quædam leguntur Friderici Imperatoris, ex quibus colligitur, Palatinos Clericos e claro genere eligi consuevisse. „ Come fu appunto Giacomo de Romanis eletto Canonico della Real Palatina Cappella dall' Imperator Federico l'anno 1215. figlio di Matteo Console Romano, e Conte di Corsia, e di Calino, e dei Grandi della Corte Imperiale: così si legge nella lettera, che rapporta Pirro (*a*), scritta al Capitolo della Real Cappella dal Cardinale Ottaviano in occasione della promozione di quello al Canonicato.

Sotto il Dominio del Re Carlo I. d' Angiò, che dall' anno 1265. fino all' anno 1282. governò tutti gli Stati di quà, e di là dal Faro, niente fu alterato il sistema dei Normanni, e degli Svevi d' essere in quei Dominj unica la Cappella Palatina, unico il Maestro Cappellano, ed unico il Clero Palatino, cioè quello di Palermo, del quale alcuni erano destinati alla spirituale assistenza della Real Corte in qualunque

(a) *In not. Reg. Cap.*

que luogo si trovasse; infatti, e la Storia lo assicura, il Re Carlo I. d'Angiò sempre riconobbe, come Capo del suo Regno, la Città di Palermo, e quella Real Cappella per unica sua Palatina Cappella: „ *Carlo I. d'Angiò, riferisce l'istesso Dottissimo Pecheneda* (a) *fece uso di quei medesimi titoli praticati più costantemente dai Predecessori Normanni, i quali furono: Rex Siciliæ, Ducatus Apuliæ, Principatus Capuæ .... La Città di Palermo fu anche da lui riconosciuta qual Capo, e Sede del suo Regno, e la Cappella di S. Pietro l'unica sua Palatina Cappella*. „ Del Clero di quella Real Cappella di Palermo si serviva ancora il Re Carlo d'Angiò per l'officio di Cappellani, qualvolta usciva da Palermo. Giovanni de Mesnelliis fu Maestro Cappellano del medesimo Re Carlo, ed insieme Cantore della Real Palatina Cappella. Egli solea essere del comitato dello stesso Re Carlo, e conduceva seco alcuni del Clero Palatino di Palermo, del quale n'era il Capo. Si trovava in Napoli col Re Carlo, quando dallo stesso Re fu conceduta a

lui,

(a) *Loc. cit. n.*23.

lui, ed al suo Fratello Ugone la casa situata in Napoli, ch'era stata del Giudice Nicola de Termolis già dichiarato traditore, e ribelle (a). Guglielmo de Forumvilla fu Decano della Palatina Cappella di Palermo, e Vice-Cancelliere del Regno, e delle Truppe ausiliarie (b). Costui associava il Re Carlo. Con lui era in Toscana l'anno 1274., ed ottenne allora varj onori, e grazie (c). si leggano i Diplomi del medesimo Re Carlo dati per la Palatina Cappella di Palermo, e per il suo Clero. Quei Diplomi, che sono citati da Pirro, e da Mongitore *in not. Reg. Cap.* furono spediti in Paesi stranieri, il primo in Salerno l'anno 1266. il secondo in Fiandra l'ann.1269. il terzo in Napoli l'ann.1270., ed il quarto in Toscana l'an.1274. e da quei Paesi stranieri anche il Re Carlo riconosce per sua questa Palatina Cappella, e per suo questo Clero Palatino; concedendogli varj, e distinti privilegj, e confermandogli tutti gli antichi dei Principi Normanni, e Svevi.

ac-

(a) Pirro *ex Reg. Neap.*
(b) Pirro *in Chron. Reg. Sic.*
(c) Pirro *loc. cit.*

Ma divisa poi dopo il celebre Vespro Siciliano accaduto nel 1282. la Sicilia da Napoli restaron le Provincie, che forman oggi il Regno di Napoli, sotto il Dominio degl' Angioini, e la Sicilia fu occupata dagli Aragonesi. Non prima di questo tempo fu eretta in Napoli la Cappella Palatina, e fu costituito il Maestro Cappellano, o sia Cappellano Maggiore, ne di codesta Cappella di Napoli si rinviene menzione (*a*) più antica, che nel principio del XIV. Secolo, nei tempi del Re Roberto. In un di lui Diploma dato nel 1328. si parla della Palatina Cappella eretta in Napoli, e del Maestro Cappellano di quella, che vi è fondamento da credersi esser stato Cristofaro de Tolomeis Domenicano, il quale nelle lettere dello stesso Roberto date nel 1313., che si conservano nell' Archivio dei Domenicani di Siena (*b*), vien chiamato Cappellano Maggiore. E quantunque prima di costui qualche Autore riconosca per Cappellano Maggiore Pietro Bolonnesio, deve piuttosto cre-

XVII. ERETTA IN NAPOLI NEL SECOLO XIV. LA CAPPELLA PALATINA VI SI COSTITUI' IN QUEL REGNO IL CAPPELLANO MAGGIORE CONTINUANDO AD AVERE ANCHE IL SUO CAPPELLANO MAGGIORE LA SICILIA.

(a) Giannone *loc. cit.*

(b) Ugurgerio *p. 1. tit. de Pomp. Sen.* Fontana *in Theatr. Domen. p.2. tit.5.*

derli, ch' egli fosse stato (*a*) semplice Cappellano di Carlo II. d' Angiò, e non Cappellano Maggiore, poicchè come riferiscono il Sommont (*b*), ed il Chioccarello (*c*) fra coloro, che intervennero nell' anno 1300. allo scioglimento fatto dall' Arcivescovo di Napoli, come Delegato di Bonifacio VIII. degli sponsali contratti da Eleonora figlia del Re con Filippo Tussiaco si legge esservi stato Pietro Cappellano di Carlo II., che si giudica esser Pietro Bolonnesio, ne si rinviene alcun documento, che rapporti questo Pietro Bolonnesio col titolo di Maestro Cappellano di Carlo II. d'Angiò. Comunque però si sia, egli è certo di esser stata nel tempo degli Angioini fondata in Napoli la Cappella Palatina, e costituito il Maestro Cappellano, e che non prima di quel tempo si viddero per la prima volta nei Dominj di Napoli, e di Sicilia due distinti Cappellani Maggiori, ciascuno dei quali presedeva nella sua Cappella Palatina.

Eretta dunque in Napoli la nuova Real Cappella,

(b) Giannone *loc.cit.*
(c) *Lib.*3. *tom.*2.
(d) *Tom.*2. *m. s. giuris.*

pella, benchè posteriormente ai Principi Angioini si fossero di bel nuovo riuniti i due Regni sotto il Dominio di un'istesso Sovrano, continuarono non ostante ad esservi due Cappelle Palatine, e due Cappellani Maggiori, l'uno per Sicilia, l'altro per Napoli. Sembra dunque da non mettersi in dubbio, che la ragione per cui nei tempi dei Normanni, e degli Svevi, e nel principio degli Angioini vi fu un solo Cappellano Maggiore sia stata quella, che unica era allora in tutti i loro Dominj la Cappella Palatina.

XVIII. NON MAI IL RE CARLO III. STABILI' CHE NEI DUE REGNI DI SICILIA, E DI NAPOLI, UNICO FOSSE IL CAPPELLANO MAGGIORE.

Or se Carlo III. avesse, come suppone Monsignor Capobianco, giudicato convenevole di ripigliare, e rinnovare quel che praticossi nei tempi dei Normanni, e stabilire un solo Cappellano Maggiore per tutti i Regni da lui dominati, sulla ragione, che non due, ma un solo era il Cappellano Maggiore nei tempi dei Normanni, avrebbe dovuto per necessaria conseguenza abbolire una delle due Cappelle Palatine, e lasciarne una sola, perchè una sola era stata la Cappella Palatina nei tempi della Casa Normanna. Ma egli il Religiosissimo Sovrano lungi da far ciò, colmò anzi di molti altri Privilegj non solo la Cappella Palatina

di Napoli, ma anche quella di Palermo, chiamandola sempre in tutti i suoi Diplomi non altrimenti, che quella di Napoli, sua Regia Palatina Cappella; come anche ha continuato a chiamarla, e riconoscerla il di lui Figlio, il Nostro Monarca. Si lasciano di trascriversi i Reali Diplomi, perchè sono notissimi rapportati molti nelle Sicole Sanzioni. Non è dunque vero, che la Casa Regnante avesse voluto osservare quel, che nei tempi dei Normanni si osservava sulla Cappellania Maggiore, e non proseguire piuttosto il sistema introdotto dai suoi Predecessori dal tempo, che i due Regni furono divisi, e continuato nel tempo ancora, che furono uniti, d'esservi cioè nei loro Dominj due Cappelle Palatine, e due Cappellani Maggiori.

Ma frattanto Monsignor Capobianco, si benigni di dichiarare, onde mai rilevò egli, che Carlo III. avesse stabilito di dover essere unico il Cappellano Maggiore per Napoli, e per Sicilia. Manifesti di grazia il Real Diploma di quella Sovrana disposizione. Certamente avrebbe dovuto questo Diploma comunicarsi al Regno di Sicilia per sapersi, che in esecuzione del medesimo dovea rimaner spogliato di una insigne

pre-

prerogativa, che avea per sette Secoli pacificamente goduto. Avrebbe dovuto essere intimato il Giudice della Monarchia per astenersi di usare quella giurisdizione, che aveano per lo avanti esercitato i Cappellani Maggiori di Sicilia. E dovea ancora restarne inteso l'Abate di S. Lucia per non più arrogarsi il titolo di Cappellano Maggiore, e le preeminenze di tale dignità. Eppure nulla di ciò si vede d'essere stato praticato, e la supposta nuova Real disposizione non solo è totalmente ignota in Sicilia, ma anzi si sà che Carlo III. non con minore sollecitudine dei suoi Predecessori abbia voluto sostenuta in Sicilia la Cappellania Maggiore distinta, e separata da quella di Napoli, quale sempre era stata nei tempi andati: Avendo egli eletto i Cappellani Maggiori di Sicilia, ed avendo dichiarato, che tutte le giurisdizioni degli antichi Cappellani Maggiori fossero state da due Secoli in qua trasfuse nel Giudice della Monarchia, ed avendo ordinato, che dal medesimo unicamente si esercitassero. E si sà ben'anche che il Regnante nostro Sovrano insistendo sulle orme del suo Genitore abbia proseguito ad eleggere i Cappellani Maggiori di Sicilia, ed abbia confermato il di lui

Real

Real Diploma sulle giurisdizioni del Cappellano Maggiore passate nel Giudice della Monarchia.

Ho considerato (continua a dire Monsignor Capobianco nel 11. Paragrafo della sua rappresentanza) *che firmato il Soglio in Napoli dall' Augusto Genitore della M. V. il Cappellano Maggiore di Napoli cominciò ad esercitare la sua giurisdizione Vescovile in ambidue i Regni, e la sostenne coll' antica costumanza, che traeva la sua origine dai tempi Normannici, e Suevici. Ma i Vescovi dei due Regni pregiudicati in forza delle nuove Massime della Corte Romana non erano disposti a riconoscere una auttorità da sodi, e Canonici principj nascente, riputando, che fusse lesiva della loro giurisdizione. E Benedetto XIV. per sedare le contese, condiscendendo all' intendimento del vostro Augusto Genitore nell' Anno* 1741. *spiegò la giurisdizione, di cui il Cappellano Maggiore si godeva per antica, ed inmemorabile osservanza, e la confermò non solo per il Regno di Napoli, ma exiandio per quello di Sicilia.*

XIX. Il Cappellano Maggiore di Napoli non esercitò giurisdizione veruna in Sicilia pr ma dell'epoca dell' ultime intraprese novità.

Asserisce dunque Monsignor Capobianco, che dal principio del Regno del Re Carlo, cominciò il Cappellano Maggiore di Napoli ad esercitare giurisdizione in Sicilia, ma niun documento ne produce,

duce, perchè niun certamente se ne può rinvenire. Possono anzi prodursi infiniti autentici documenti in contrario, e sono tutti gli atti giurisdizionali esercitati dal Giudice della Monarchia qual Ministro, in cui risiedono le giurisdizioni degli antichi Cappellani Maggiori di Sicilia sopra le Cappelle, Chiese Regie, Castelli, e Fortezze, e sopra il Clero di quelle. Non prima dell'anno 1779. cominciarono le novità intraprese in Sicilia dal Cappellano Maggiore di Napoli: come sopra s'è mostrato.

Intende però Monsignor Capobianco fondare la sua pretesa giurisdizione in Sicilia coll'antica costumanza traente la sua origine dai tempi Normannici, e Svevici. Crede egli dunque, che nei tempi dei Normanni, e dei Svevi il Cappellano Maggiore di Napoli esercitava il suo officio in Sicilia, e che quindi avesse costantemente continuato ad esercitarlo fino ai tempi di Carlo III. Ma quanto ciò fosse lontano dal vero, lo dimostra la Storia. Nei tempi dei Regnanti Normanni, e Svevi non vi fu ne Cappella Palatina, ne Cappellano Maggiore in Napoli, ed è costantissimo, che la prima Cappella Palatina eretta in quel Regno nacque ai tem-

tempi degli Angioini. Come dunque si vole dai tempi Normanni, e Svevi ripetere l'auttorità del Cappellano Maggiore di Napoli sopra la Sicilia; quando allora questo Cappellano Maggiore non ancora esisteva?

Per li tempi poi posteriori ai Normanni, ed agli Svevi dopo l'istituzione della Cappellania Maggiore di Napoli non può allegarsi, non che un'antica costumanza, ma neppure un'atto giurisdizionale esercitato da quel Cappellano Maggiore nella Sicilia: E cominciando dai tempi, che immediatamente precedettero il Regno di Carlo III; cioè dei Sovrani Austriaci, l'Imperatore Carlo V. primo degli Austriaci quando da Tunisi passò in Palermo, non si servì del Cappellano Maggiore di Napoli, ma di Girolamo Zaffarana, ch'era allora il Cappellano Maggiore di Sicilia, e da costui furon compiti presso quel Sovrano tutti gli Officj del Cappellano Maggiore, come sopra si accennò. Nei tempi di Filippo II. vi fu fra gli altri Cappellani Maggiori eletti dal medesimo Regnante Girolamo Biggio, che sostenne a tutta forza i suoi dritti di Cappellano Maggiore presso il Vicerè Conte d'Alba, come sopra si rapportò,

portò, ma niun contrasto egli ebbe su ciò col Cappellano Maggiore di Napoli, che nemmeno fu nominato. Sotto Filippo III. il Giudice della Monarchia, al quale erano già state trasfuse le giurisdizioni tutte del Cappellano Maggiore di Sicilia, conosceva, e definiva le cause delle Chiese Regie, e degli Ecclesiastici di quelle, e non il Cappellano Maggiore di Napoli: infatti nell' anno 1606. egli decise la Causa delle decime dovute alla Chiesa di S. Lucia dall' Università della stessa Città: e la sentenza fù confermata dal medesimo Re Filippo III. l'anno 1616. Regnando Filippo IV. agitatesi le controversie fra l' Abate di S. Lucia obbligato alla residenza, ed il Giudice della Monarchia circa l'esercizio delle giurisdizioni del Cappellano Maggiore, nè punto, nè poco entrò in queste controversie il Cappellano Maggiore di Napoli, ma le Sovrane disposizioni furono di lasciarsi all' Abate di S. Lucia il titolo di Cappellano Maggiore, e le preeminenze, e dal Giudice della Monarchia si esercitassero le giurisdizioni tutte della Cappellania Maggiore. Nelle Reali Cedole, che da Filippo IV. quindi si spedirono per l'Abate di S. Lucia, e per il Giudice della Monarchia si tro-

 va-

vano distintamente dichiarati i rispettivi dritti concernenti la Cappellania Maggiore.

Nessuno ignora, che in tempo dell' Imperador Carlo VI. ultimo dei Sovrani Austriaci si eccitarono delle grandi contese colla Corte Romana per sostenere contro la Bolla di Clemente XI. le giurisdizioni annesse al Giudice della Monarchia. Furono terminate queste contese colla Bolla del Concordato di Benedetto XIII., con cui restarono confermati tutti i dritti appartenenti al Prelato, che destina il Re per l'esercizio dell'Apostolica Legazia. Si legge forse in questa Bolla di Concordia nominato il Cappellano Maggiore di Napoli? anzi in tutti i Diplomi di Carlo VI. riguardanti il Giudice della Monarchia dopo la cennata Concordia, che si trovano impressi nelle Sicole Sanzioni, si rilevano chiaramente le giurisdizioni del Giudice della Monarchia sopra tutte le Regie Chiese, Castelli, e Fortezze di Sicilia, ch' erano degli antichi Cappellani Maggiori. Lo stesso Carlo VI. inoltre sull' esempio degl' Austriaci suoi Predecessori creò per Cappellano Maggiore di Sicilia Monsignor Muscella, nelle di cui Cedole si trova espresso quanto appartiene al Cappellano Maggiore, che era l' Abate di S. Lucia. Ec-

Ecco come svanisce la pretesa antica, ed immemorabile consuetudine sull' esercizio della giurisdizione del Cappellano Maggiore di Napoli precedente i tempi di Carlo III. Manca nei tempi vicini, ed immediati, che furono quelli degli Austriaci, i quali regnarono per quasi tre secoli. L' interruzione certamente di quasi tre secoli fa prescrivere qualunque giurisdizione. Non ostante, che i Vescovi abbiano fondata la sua intenzione sopra tutta la Diocesi giusta i Canoni, nondimeno una così grande diuturnità di tempo legitimarebbe la contraria indotta prescrizione a tenore delle leggi Canoniche (a). Laonde benchè si dicesse, che il Cappellano Maggiore di Napoli prima del Regno degli Austriaci avesse esercitato giurisdizione in Sicilia, da un così lungo tempo interrotta sarebbe già prescritta. Ma però non è egli vero, ch' egli avesse esercitato quella giurisdizione in quei tempi rimoti. Imperocchè rimontando più alto prima degli Austriaci, s' incontra il Governo di Alfonso I; e di Ferdinando il Cat-

(a) *Constitutio 76. Tom. 1., & Const. 33. Tom. 2.* Bened. XIV:

tolico, tempo in cui i due Regni furono uniti. Ma questi Sovrani tanto è lontano di aver voluto, che il Cappellano Maggiore di Napoli avesse esercitato minima giurisdizione in Sicilia, che anzi elessero i loro distinti, e rispettivi Cappellani Maggiori, uno per Sicilia, e l'altro per Napoli, ai quali conferirono tutte le potestà giurisdizionali, come costa dalle Reali Cedole. Anzi il Re Alfonso nell'anno 1452. spedì un Decreto, che sopra si trascrisse, contro l'Arcivescovo di Messina in difesa delle giurisdizioni del Cappellano Maggiore di Sicilia. Prima di questi due Sovrani regnarono in Sicilia gli Aragonesi, ed allora i due Regni erano divisi, e separati, governando il Regno di Napoli gli Angioini. Nessuno certamente s'immaginerà, che i Principi Aragonesi tanto aversi agli Angioini avessero permesso al Cappellano Maggiore di Napoli di usare minimo atto di giurisdizione in Sicilia. E' dunque fuor d'ogni dubbio, che i Cappellani Maggiori di Napoli dalla loro istituzione fino ai tempi di Carlo III; non mai in questo Regno di Sicilia esercitarono giurisdizione veruna.

Non-

XX. Prima della Bolla di Benedetto XIV. i Vescovi di Sicilia non ebbero contesa alcuna giurisdizionale col Cappellano Maggiore di Napoli.

Nondimeno soggiunge Monsignor Capobianco: „ che li Vescovi di Sicilia, e di Napoli avessero „ conteso prima del Regno di Carlo III. la giurisdi- „ zione, che ne' due Regni esercitava il Cappella- „ no Maggiore di Napoli, e che Benedetto XIV. a „ richiesta dell'istesso Sovrano per sedare simili con- „ tese avesse pubblicato la sua Bolla, colla quale spie- „ gando le giurisdizioni, che per antica immemora- „ bile costumanza godeva il Cappellano Maggiore di „ Napoli, le confermò non solo per il Regno di Na- „ poli, ma eziandio per quello di Sicilia. „ Egli invero ità sorprende, come si possa affermare, che i Vescovi di Sicilia avessero avuto contese col Cappellano Maggiore di Napoli? Quali furono mai queste contese? Da quale Vescovo di Sicilia furono eccitate? Qual Tribunale ne prese cognizione? Non si niega, che Benedetto XIV. parli nella sua Bolla di contese fra i Vescovi, ed il Cappellano Maggiore di Napoli, ma parla soltanto dei Vescovi del Regno di Napoli, e non di quelli del Regno di Sicilia „ *Cum* (son le parole della Bolla di Benedetto al §. primo) *ex hujusmodi facultatum usu, & exercitio plura dubia, quaestiones, & dissidia inter Archiepiscopos, & Episcopos Regni Nea-*

poli.

politani, & prædictum Capellanum Majorem exorta fuerint. „ N' è di minore sorprendimento quel, che si aggiunge da Monsignor Capobianco, cioè, che il Pontefice nella sua Bolla avesse confermato le giurisdizioni del Cappellano Maggiore di Napoli egualmente per Napoli, che per Sicilia. Ma quali giurisdizioni sopra la Sicilia conferma il Papa al Cappellano Maggiore di Napoli? Quelle, che mai avea avuto! La conferma suppone, che vi fosse stato prima quel, che si conferma. Già sopra si è dimostrato, che prima dell'anno 1779. non che prima dell'anno 1741. quando appunto fu data quella Bolla, il Cappellano Maggiore di Napoli non mai avea esercitato atto alcuno giurisdizionale in Sicilia. La conferma, che si dà in quella Bolla non è, che delle giurisdizioni per il solo Regno di Napoli. In tutta quella Bolla non vi è nulla, che possa riferirsi al Regno di Sicilia, di giurisdizione, e di auttorità di quel Cappellano Maggiore di Napoli. Il titolo, la supplica, il tenore, la disposizione, e tutto il contenuto della Bolla non si rapporta anche nelle minime parole, che al solo Regno di Napoli: come sopra si dimostrò già ampiamente. „

tuto

Ho di vantaggio riflettuto (son le parole del paragrafo terzo della rappresentanza di Monsignor Capobianco), *che la Persona del Sovrano riguarda il Cappellano Meggiore ; E quindi si estende alle Persone, che per certa singolar maniera, e per servizio Militare, e per servizio Palatino al Sovrano s'appartengano, e come la giurisdizione del medesimo non è sù di un Popolo circoscritto da limiti civili, ma sù di un ordine di Persone, e di famiglie, che si possono ritrovare in più Provincie, in più Regni, ed avendo l'officio nel Real Palazzo, ove il Sovrano signoreggia più Regni, sulli medesimi eserciti la sua giurisdizione. E può chiamarsi perciò il Cappellano Maggiore del Re di Napoli per la Nazione Napolitana, ed il Cappellano Maggiore del Re di Sicilia per la Nazione Siciliana.*

XXI. IL CAPPELLANO MAGGIORE IN FORZA DEL SUO OFFICIO RIGUARDA LA SOLA PALATINA CAPPELLA.

Ma quel, che si assume quì, niente può conchiudere per la pretesa giurisdizione. Il Cappellano Maggiore riguarda il servizio, l'assistenza della Palatina Cappella, e la sovraintendenza al Clero addetto alle Chiese da quella dipendenti, ne per altro oggetto, come sopra si é accennato, s'elegge. Il Sovrano come Uomo Cristiano hà bisogno del Sacerdote per la Confessione, per ricevere i Sacramenti, e per tutte le altre opere di

Cri-

Criſtiana pietà ma ; queſto Sacerdote non deve per neceſſità eſſer quello , che porta il carattere di Cappellano Maggiore , ma qualunque altro , che sceglie a ſuo arbitrio il Sovrano . Veggiamo infatti , che nella noſtra Real Corte altro è il Cappellano Maggiore , ed altro è il Confessore del Re , ed ambidue esercitano un diſtinto , e diverso impiego . Ed avvegnacchè foſſe vero , che il Cappellano Maggiore riguardi la perſona del Sovrano , non erigendoſi la Cappella Palatina , se non per il di lui servizio , codeſto riguardo però non è una ragione , per cui non ritrovandoſi presente nella sua Cappella Palatina il Sovrano , perda queſta quel dritto , che per sua iſtituzione , e fondazione le compete , di avere il proprio Cappellano Maggiore addetto alla ſteſſa Real Cappella , per esercitar giurisdizione sopra la medeſima , ed il suo Clero , e sopra l' altre Chiese , e Clero , che sono di pertinenza Reale .

Per conoscersi di esser ſtato questo il siſtema coſtituito dai Sovrani di Sicilia , baſta leggere i Diplomi spediti nelle elezioni dei Cappellani Maggiori . In queſti Diplomi ſi dichiara di competere al Cappellano Maggiore l' autorità sulla Cappel-

la

la Palatina di Palermo, e sulle altre Regie Cappelle del Regno, sopra tutte le Chiese delle Fortezze, e de' Castelli, sopra ogn' altro luogo, che per speciale Sovrana disposizione alla medesima si appartiene, e sopra tutto il Clero, che alle dette Cappelle, e Chiese assiste: ma non si parla in questi Diplomi della persona del Sovrano, anzi neppure si nomina, non che si dichiara, che la persona del Sovrano riguardi il Cappellano Maggiore in forza del suo Officio. Eleggendo il Re Ludovico Francesco de Luca per Cappellano Maggiore, così si spiega nel Diploma del 1355. che sopra si rapportò: „ *Eidem officium Magistri Capellanatus tam Magnæ nostræ Capellæ nostrorum Regalium, quam aliarum Capellarum Palatiorum; Castrorum, Canonicatuum, Terrarum, Beneficiorum, Tertiariarum, & Ecclesiarum Regni nostri ad collationem nostram, nostrorumque Regalium spectantium, & quæ spectare poterunt . . . . pleno jure cum honoribus, dignitatibus, gratiis &c.* „ Simile a questo Diploma di Ludovico sono tutti gli altri dei posteriori Sovrani di Sicilia per l'elezioni de' Cappellani Maggiori, che già sopra distintamente sono stati riferiti. Quindi l'Officio del Cappellano Mag-

 gio-

giore non riguarda, che, la Cappella Palatina, tutte le Cappelle Regie, tutte le Chiese dei Castelli, e delle Fortezze, e tutti i luoghi di Real pertinenza, e le Persone tutte, che sono addette a queste Cappelle, Chiese, e luoghi, che sono appunto quelle, che per certa singolar maniera, cioè, o per servizio Militare, o per servizio delle Cappelle, e Chiese Regie al Sovrano si appartengono, e queste appunto sono le Persone, sopra le quali si estende il Cappellano Maggiore coi suoi dritti giurisdizionali.

XXII. LA GIURISDIZIONE ORDINARIA DEL CAPPELLANO MAGGIORE DI NAPOLI E' CIRCOSCRITTA DAI LIMITI DEL SOLO REGNO DI NAPOLI,

Si sà benissimo, che l' autorità del Cappellano Maggiore non sia sù d' un Popolo circoscritto da limiti civili, cioè per meglio dire sopra tutto il Popolo d' un Regno, ma solamente sopra un ordine, o sia sopra un determinato ceto di Persone, e di famiglie contenute in quel Regno, del quale egli sostiene l' Officio di Cappellano Maggiore. Ma i limiti di un tal Regno, limitano appunto la di lui giurisdizione. Se si ammettesse in un senso illimitato quella proposizione del Cappellano Maggiore, che fuori del Regno di Napoli ovunque si trovasse quel ceto di persone, e di famiglie, potesse egli, come loro

loro Cappellano Maggiore, imprendere tutto quel, che gli è permesso dentro il Regno di Napoli, ne seguirebbe, che trovandosi quel ceto di persone, e di famiglie in paesi stranieri, potrebbe egli ivi senza veruna restrizione spiegarvi ogni sua autorità di Cappellano Maggiore, ed esercitarvi parimente tutti quegli atti giurisdizionali non meno, che nel Regno di Napoli, egli v' esercita. Non vi è chi così lo possa pensare; trattandosi di atti giurisdizionali di quel genere, quali si sono intrapresi in Sicilia, che comprendono erezioni di Parocchie, elezioni di Parrochi, esenzioni di Preti, e di Regolari dai suoi Ordinarj, e molti altri atti, che perturbano l'ordine delle potestà Ecclesiastiche, ed inviluppano ogni giurisdizione.

La Bolla stessa di Benedetto XIV. ne dimostra i limiti di quella auttorità, che possa avere il Cappellano Maggiore di Napoli sopra quel ceto di Persone, e di famiglie. Molto la restringe fuori del Regno di Napoli, ove soltanto vi dà tutta l'ampiezza. Si legga quella Bolla. Altro in essa non si rinviene. Sino al §. IX. non si parla, che del solo Regno di Napoli. Nel solo §. X. si parla di Sicilia, e di altri Paesi stranieri. In questo §.

 ap-

appunto non si dice, che tutto quel, che si era accordato dal Pontefice a quel Cappellano Maggiore per il Regno di Napoli s'estendesse ancora a quei Paesi stranieri. Non si parla in quel §. X. di potestà giudiziaria, e contenziosa, che certamente compete al Cappellano Maggiore di Napoli sopra quel ceto di persone, e di famiglie dentro quel Regno. Solamente ivi si parla di potestà spirituale, che riguarda la sola amministrazione dei Sacramenti: con quella precisa distinzione, che per qualunque luogo, ove si trovasse quel ceto di persone, e di famiglie, potesse approvare il Cappellano Maggiore di Napoli alle Confessioni i Cappellani delle Truppe. „ *Capellanos ad audiendas Confessiones in Regno utriusque Siciliæ, & extra, ubicumque ab eis iter faciendum, vel morandum esse contigerit approbare.* „ Per l'amministrazione però degli altri Sacramenti nel solo caso dell'attuale viaggio, e spedizione contro i nemici. „ *Omnia Parochialia Sacramenta existentibus Militibus in actuali itinere, & expeditione contra hostes per eosdem Capellanos administrari facere.* „ Ecco limitata, e ristretta l'autorità di quel Cappellano Maggiore alla sola amministrazione del Sacramento della Peniten-

nitenza per qualunque luogo, o in Sicilia, o in altro paese straniero, ed al solo caso dell'attuale viaggio, e spedizione contro i nemici per l'amministrazione degli altri Sacramenti; colla perpetua però esclusione della potestà giudiziaria, e contenziosa, della quale in quel §. X. punto non si fà menzione. Le stesse limitazioni si osservano nel Brevetto del Motuproprio. Ivi si parla della Sicilia, e dei Paesi stranieri, ma del solo caso benanche della spedizione contro i Nemici, e le facoltà ivi concedute quel preciso caso riguardano, come si spiega il Pontefice nello stesso Brevetto. „ *In actuali expeditione contra hostes dumtaxat*. „

Quindi è, che riducendosi quel, che si prescive nel §. X. della Bolla, e nel Brevetto del Motuproprio per l'amministrazione dei Sacramenti, a riserva del Sacramento della Penitenza, al solo caso dell'attuale spedizione contro i nemici per la Sicilia, e Paesi stranieri, ne siegue indubbitatamente, che se mai si trovassero le Truppe del Re di Napoli in Sicilia, ed in quei Paesi stranieri, non nell'attuale viaggio, e spedizione contro i nemici, ma per altro motivo, come sarebbe per custodia, e presidio, allora in tal caso in Sicilia,

ed

ed in quei Paesi stranieri, nè le Patenti spedite per l'amministrazione dei Sacramenti ai Cappellani delle Truppe dal Cappellano Maggiore di Napoli avrebbero corso, e vigore, nè si potrebbero esercitare dal medesimo le facoltà espressate nel Brevetto del Motuproprio.

Se poi ben si rifletta, a gran ragione può asserirsi, che nell'esercizio delle facoltà, delle quali si parla, e nel Brevetto del Motuproprio, e nel §. X. della Bolla, il Cappellano Maggiore procede non come Ordinario sopra quelle Truppe, che si trovano in Sicilia, o in altri Paesi stranieri, ma come semplice Delegàto del Pontefice; così lo dichiarano quelle parole del Brevetto del Motuproprio. „ *Infrascriptas facultates ad nostrum, & Sedis Apostolicæ beneplacitum duraturas.* „ Il beneplacito significa delegazione, commessione, non potestà ordinaria (a). E così ben' anche lo dichiara quel, che si legge nel §. X. della Bolla, e nel Brevetto del Motuproprio delle Truppe ausiliarie. Ivi la

(a) *Leg. Judicium 18. ff. de judiciis leg. Mon. Majorum, & leg. & quia ff. de jurid. e c.5. c.8. de off., & pot. Iud. Delegat.*

la ſteſsa poteſtà s' attribuisce al Cappellano Maggiore di Napoli ſopra quelle Truppe ausiliarie, che sopra le Truppe del Re di Napoli, qualora si trovassero in Sicilia, o in altri Paesi ſtranieri, nel §. X. *Capellanos approbare pro Militaribus Copiis, tàm Regis propriis, quam auxiliaribus.* „ Le ſteſse parole si ripetono nel Brevetto del Motuproprio. Eppure egli è certo, che sopra le Truppe ausiliarie al Cappellano Maggiore non possa competergli il dritto di giurisdizione ordinaria, ma di pura, e semplice Delegazione Pontificia, appartenendo quelle Truppe ad eſtere Nazioni, e non essendo comprese nel ceto di quelle Persone, e Famiglie, delle quali nel Regno di Napoli quel Cappellano Maggiore n' è l' ordinario Prelato.

Del reſto nella ſtessa Bolla ſi dichiara sopra quali Persone, ed in quai luoghi al Cappellano Maggiore di Napoli competa la giurisdizione ordinaria. Nel §. XIV. ſi legge „ *Omnibus supra nominatis Personis utriusque ſexus ejusdem Capellani Majoris curæ in spiritualibus commiſſis &c.... illos insuper per se, vel per alios Eccleſiaſticos Viros probos, & prudentes viſitare, & corrigere, atque in eosdem omnimodam Jurisdictionem ordinariam, atque omnia alia,*

quæ

quæ pro bona animarum curæ directione Archiepiscopi, & Episcopi, ac alii locorum Ordinarii in suis respective Diæcesibus facere consueverunt .... libere facere, & exercere. ,, In altro §. della Bolla non si parla di giurisdizione ordinaria, se non in questo solo. Quindi al Cappellano Maggiore compete l'ordinaria giurisdizione sopra coloro solamente, dei quali ne ha egli la cura spirituale. Nel §. VIII. si dichiara quali fossero le persone commesse alla cura spirituale del Cappellano Maggiore; e si nominano il Re, la Famiglia Reale, e commensali, gli Abitanti del Real Palazzo, Giardino, Darsena, Castelli, e Fortezze chiuse di Napoli, e generalmente tutti gli Abitanti. ,, *In omnibus aliis locis supranominatis ejusdem Capellani jurisdictioni subjectis* ,, e di tutti costoro si dice, che ,, *animarum curam gerat idem Capellanus Major æque, ac si eorum Rector, & proprius Parochus existeret* ,, quelle parole ,, *in omnibus aliis locis supranominatis* . ,, Non d' altri luoghi possono intendersi, che del Regno di Napoli, del quale solamente si parla nei §§. antecedenti al §. VIII. giacchè i Paesi stranieri, e la Sicilia dopo nel posteriore §. X. unicamente sono nominati. Conseguentemente alla cura

spi-

ſpirituale del Cappellano Maggiore appartengono, oltre gli espressati nominatamente nel medesimo §. VIII. gli Abitanti tutti dei luoghi soggetti al Cappellano Maggiore del solo Regno di Napoli: niente avendo di rapporto quella cura spirituale ai Paesi stranieri, ed alla Sicilia.

La stessa ordinaria giurisdizione di quel Cappellano Maggiore sopra i Cappellani inferiori delle Truppe, o ſia la loro esenzione dagli Ordinarj dei luoghi, e la soggezione al detto Cappellano Maggiore come proprio loro Ordinario, secondo la stessa Bolla, si scorge, che non s' estenda fuori del Regno di Napoli. Nel §. II. della Bolla ſi prescrive apertamente, che per godere quei Cappellani quella esenzione, vi ſi richiede necessariamente, non solo l' attuale servizio delle truppe, ma ben' anche l' attuale reſidenza negli stessi Castelli, e fortezze del Regno di Napoli. Così ivi ſi legge. „ *Quicumque locorum Ordinarii .... nec in prædictos inferiores Capellanos, & Clericos in eadem Capella actu servientes, ac alios in eisdem Fortalitiis conſtitutos, & conſtituendos, & ibi residentes, & actu inservientes Capellanos, et Clericos, tamquam ab illorum Jurisdictione prorsus exemptos, & totaliter liberatos, & dicto Capellano Majori dum-*

taxat immediate subjectos, ullam penitus jurisdictionem exercere valeant. „ Quelle parole. „ *In eisdem Fortalitiis residentes.* „ Non possono riferirsi, che alle Fortezze, e Castelli del Regno di Napoli, dei quali soli antecedentemente si parla in quel §. „ *Insuper dictus Carolus, ejusque in Regno Neapolitano successores,* „ così comincia il §. *facultatem habeant &c.... in toto Regno Neapolitano... pro indigentia Regiorum Castrorum seu Arcium Navium... actu, & revera eidem Regi inservientium.*„ E poi si soggiungono le sopradette parole. „ *Quicumque locorum Ordinarii... in eisdem Fortalitiis residentes &c.* „ Delle Fortezze però, e Castelli di Sicilia, e di altri Paesi stranieri non si parla nella Bolla, che nel posteriore §. X. Laonde quei Cappellani inferiori qualvolta non risedono nei Castelli, e Fortezze del Regno di Napoli, lo che appunto avviene, trovandosi eglino anche per associare le Truppe fuori quel Regno in altri Paesi, non possono riguardarsi come soggetti alla giurisdizione ordinaria del Cappellano Maggiore, richiedendosi quella residenza per condizione necessaria alla loro esenzione.

Qualunque adunque si fosse l'ordinaria potestà

giu-

giurisdizionale, che vanta avere il Cappelano Maggiore di Napoli sopra un determinato ceto, ed ordine di Persone, e di famiglie, porzione del quale sono i Militari del Re di Napoli, ed i loro Cappellani; ella non ha quell' ampiezza, ed estensione, che si pretende darsele, ma è limitata, e circoscritta dai confini di quel Regno. Ed ancorchè s' ammettesse, che la giurisdizione spirituale, o sia Sacramentale, che concede la Bolla, ed il Brevetto del Motuproprio al Cappellano Maggiore di Napoli fuori quel Regno, e in Sicilia, ed in altri Paesi stranieri sopra quel ceto di persone, e di famiglie, fosse ordinaria, come l' intende Carlo Gagliardi (a), ove dice. „ *Hujus Regni Napolitani fines non egreditur ordinaria Capellani Majoris jurisdictio, præterquam in Milites Regis nostri, militaresque Capellanos in Arcibus quoque Siciliæ ultra Pharum, aliove quovis loco vel stationem, vel moram habentes*. „ Non potranno però quindi giustificarsi le novità ultimamente intraprese in Sicilia da quel Cappellano Maggiore;

Gg 2 con-

(a) *Loc. cit. n.17.*

conciosiachè quelle non possono intendersi senza il territorio, e la giurisdizione ordinaria locale, trattandosi di giurisdizione sopra le Chiese, ed i distretti dei Castelli, e delle Fortezze, d' erezione di Parocchie, d' elezione di Parochi, e di esercizio d' una Magistratura per il foro giudiziario, e contenzioso. Quindi è, che ancora secondo il sentimento di Gagliardi, il quale niega la giurisdizione ordinaria locale, o sia il territorio giurisdizionale a quel Cappellano Maggiore fuori quel Regno (a), non possono sostenersi, e non condannarsi quegli atti esercitati in Sicilia da quel Cappellano Maggiore, il quale senza riserva veruna s' è avanzato ad imprendere tutto quel, che gli è permesso nel suo proprio territorio, ch' è il solo Regno di Napoli.

XXIII. Benchè il Cappellano Maggiore di Napoli eserciti il suo officio nel Real Palazzo, ove abita il Sovrano, che governa i due Regni di Sicilia, e di Napoli, non perciò può quindi estendere la sua autorità sul Regno di Sicilia.

Crede però Monsignor Capobianco, che al Cappellano Maggiore di Napoli non possa negarsi ogni giurisdizione ordinaria sopra la Sicilia, quella medesima, niente diminuita, che esercita nel Regno di Napoli, sulla ragione, che ne rimarca, per-

(a) *Loc. cit. n.22.*

perchè „ avendo egli l' officio nel Real Palazzo, „ ove il Sovrano signoreggia più Regni, cioè i „ due di Napoli, e di Sicilia, sulli medesimi eser- „ cita egualmente la sua giurisdizione: e può per- „ ciò chiamarsi il Cappellano Maggiore del Re di „ Napoli per la Nazione Napolitana, ed il Cap- „ pellano Maggiore del Re di Sicilia per la Nazione „ Siciliana. „ Ma dovrebbe quel Prelato riflettere, che il Regno di Sicilia riguarda il Re di Napoli, nel di cui Real Palazzo egli v' assiste da Cappellano Maggiore, niente diversamente, che lo riguardano i Dominj, e Paesi stranieri: giacchè il Re di Napoli del pari, che non ha dritto veruno, ne signoreggia sopra i Dominj stranieri, così da semplice Re di Napoli, ne anche ha dritto veruno, ne signoreggia sulla Sicilia. Onde siccome nei Dominj stranieri indubitatamente non potrà il Cappellano Maggiore di Napoli spiegare tutta l' autorità, che dichiara, ed esercita nel Regno di Napoli, non altrimenti neppure lo potrà nel Regno di Sicilia. I limiti dei Regni restringono la Sovranità, e la Signoria. Il Re Ferdinando ha tutta la Sovranità sopra il Regno di Sicilia, non come Re di Napoli, ma come Re di Sicilia. Egli per que-

sto

ſto Regno non è Ferdinando IV., ma Ferdinando III. In conſeguenza tutto quel, che è compreso nei limiti civili del Regno di Sicilia, appartiene al Re Ferdinando, non come Re di Napoli, ma come Re di Sicilia. Fra queſti limiti civili appunto ſi comprendono la Cappella Palatina di Palermo, le altre Regie Cappelle, le Chiese dei Caſtelli, e delle Fortezze, il Clero alle medeſime addetto, e tutto quel ceto di Persone, e famiglie, che formano il Corpo della Milizia. Saranno dunque tutte queſte Cappelle, Chiese, Clero, e ceto di Milizie appartenenti al Re Ferdinando, non come Re di Napoli; ma come Re di Sicilia.

Nè deve Monſignor Capobianco lasciar di conſiderare, che tutte le sudette Cappelle, Chiese, Clero, e Milizie son mantenute a spese del Regno di Sicilia, somminiſtrando quel Regno a tale effetto ingentissime somme, che sopra ſi accennarono. Forse le Chiese, le Cappelle, e le Milizie del Re di Napoli, come Re di Napoli, ſi mantengono a spese del Regno di Sicilia? O forse il Re di Sicilia in quanto è Re di Sicilia non avrà nè Cappelle, nè Chiese Regie, nè Caſtelli, nè Fortezze, nè Milizie?

L' as-

L' assenza poi del Regnante non scema, ne pregiudica i dritti, le preeminenze, e li privilegj di un Regno. Il Re benchè lontano si reputa sempre presente, ne la di lui materiale presenza conferisce maggioranza di dritti, e di prerogative ad un Regno, restando sempre nel di lui supremo arbitrio il fare la sua dimora, piuttosto in uno, che in un'altro Regno. Se la presenza, o la lontananza del Re aggiungesse, o togliesse i dritti, e le prerogative ad un Regno, la giustizia, colla quale i Sovrani riguardano senza alcuna distinzione tutti i loro Regni, sarebbegli ostacolo per fissare secondo il loro arbitrio la permanenza piuttosto in uno, che in un' altro Regno. Il sentimento commune di tutti i Publicisti egli è, che ovunque dimori il Regnante, sempre si reputa come presente in ciascuno dei suoi Regni per non pregiudicarne veruno. Quando il Regno di Napoli fù sotto il Dominio dei Sovrani delle Spagne, soggiornavano questi nel loro Palazzo di Madrid, da dove signoreggiavano egualmente come sopra li Regni delle Spagne, anche sopra quello di Napoli. Secondo la proposizione che avanza il Dottissimo Monsignor Capobianco avrebbe dovutò allora quel Prelato,

che

che esercitava l' officio di Cappellano Maggiore nella Cappella Palatina di Madrid, esercitare anche la sua giurisdizione sopra il Regno di Napoli, ed avrebbe dovuto chiamarsi il Cappellano Maggiore del Re delle Spagne per la Nazione Spagnola, ed il Cappellano Maggiore di Napoli per la Nazione Napolitana. Eppure si osserva, che in quel tempo eravi in Napoli il Cappellano Maggiore, e sopra il Regno di Napoli non esercitò minima giurisdizione il Cappellano Maggiore della Cappella Palatina di Madrid. Nè diversamente accadde quando il Regno di Napoli fu sotto il Dominio dell' Imperador Carlo VI. Il Cappellano Maggiore dell' Imperiale Cappella Palatina di Vienna nessuna ingerenza ebbe sul Regno di Napoli, quantunque il detto Sovrano dal suo Imperiale Palazzo di Vienna signoreggiato avesse, così sopra li Regni di Germania, come sopra quello di Napoli. Ecco come non può mai dedursi la giurisdizione di Monsignor Capobianco sopra il Regno di Sicilia, sol perchè fa egli l' officio di Cappellano Maggiore nel Real Palazzo di Napoli, ove abita il Re, che domina i due Regni di Napoli, e di Sicilia.

„ Riguardo poi (conchiude nella sua rappresen-

sentanza Monsignor Capobianco) „ alla ſuppoſta
„ novità, debbo far presente alla M. V., che la
„ Regia Chiesa di S. Giacomo del Quartiere dei
„ Militari di Palermo precedendo Real risoluzio-
„ ne, fu eretta in Parocchia dal mio anteceſſore
„ Monſignor Teſta, e ne fu iſtituito Parroco D. Fer-
„ dinando Stabile, e precedente altra risoluzione
„ altresì fu da me iſtituito il ſucceſſore D. Fran-
„ cesco la Rosa, nè altrimenti ſi è praticato per
„ la proviſta ultimamente fatta della Regia Paroc-
„ chia di Caſtello a mare di Palermo. E riguar-
„ do al Vicario Generale da me coſtituito debbo
„ ſoggiungere, che tutti i miei Predeceſſori lo han
„ coſtituito ſenza interruzione, e colle ſteſſe fa-
„ coltà l' ho coſtituito anch' io in virtù della Pon-
„ tificia Bolla. Non ſono dunque novità quelle,
„ che dice la Deputazione di Sicilia, giacchè i
„ miei Predecessori ſempre hanno esercitato la
„ giurisdizione in Sicilia del pari, che in queſto
„ Regno come Cappellano Maggiore del commune
„ Sovrano dell' uno, e dell' altro Regno, ed io
„ non ho fatto altro, che continuare lo ſteſſo eser-
„ cizio cogli ſteſſi limiti dei miei Predeceſſori. „

S' ha già sopra bastantemente fatto vedere,

che dall' istituzione della Cappellania Maggiore di Napoli, non più antica dei tempi degli Angioini sin all' anno 1779., cioè per più di cinque Secoli, non mai il Cappellano Maggiore di Napoli esercitò minimo atto di giurisdizione in Sicilia. La prima volta, che si attentò in Sicilia da quel Cappellano Maggiore fu nel detto anno 1779. Questa è l' epoca delle di lui intraprese. Dall' anno 1779. in poi il Cappellano Maggiore di Napoli ha destinato Parrochi, fondato Parrocchie, ed alzato in questo Regno un Tribunale di Cause civili, e criminali con istituirvi una indipendente Magistratura. Dall' anno 1779. in poi sono stati spogliati gli Arcivescovi in Sicilia, ed i Vescovi della loro ordinaria giurisdizione sù di alcune Chiese, Clero, e Popolo, e si è data licenza a Regolari di dimorare fuori dei loro Chiostri senza il permesso dei legitimi proprj Superiori, col pretesto di assistere alle Truppe. Dall' anno 1779. in poi sono stati indipendentemente dagli Ordinarj incardinati alle Chiese delle Fortezze, e Castelli di Sicilia Preti, e Chierici, e si sono date ai non approvati dall' Ordinario facoltà di confessare, non solo per li Militari, ma anche per il Popolo delle stesse

XXIV. Moltissime sono state le novita' intraprese dal Cappellano Maggiore di Napoli dall' anno 1779. in poi nel Regno di Sicilia.

Cit-

Città. Dall'anno 1779. in poi si sono accordate in Sicilia indipendentemente dagli Ordinarj lettere dimissoriali per le ordinazioni anche *in sacris*. Dall'anno 1779. in poi si cominciò ad attentare contro l'originale giurisdizione del Tribunale dell'Apostolica Legazia, e si è veduto un Ministro estero, commorante fuori del Regno, dare ordini in Sicilia, costringere i Siciliani ad ubbidire, forzarli ad estraregnare le loro Cause, ed obbligarli a litigare in Napoli. Dall'anno 1779. in poi è stata costituita in questo Regno una nuova Cappellania Maggiore ignota a tutti gli andati Secoli, ed abbolita in seguito l'antica Cappellania Maggiore del Regno di Sicilia, fondata dai Normanni, e conservata fino ai tempi nostri dai Sovrani di loro Successori, con aversene arrogato il titolo, e le giurisdizioni un Prelato, che in nessuna maniera appartiene a questo Regno. Dall'anno 1779. in poi si è data esecuzione in Sicilia alla Bolla di Benedetto XIV., ed al di lui Motuproprio, fatti l'una, e l'altro per il Regno di Napoli, senzachè vi fosse preceduto il necessario *Regio exequatur*, senza del quale non possono avere vigore alcuno in Sicilia i rescritti Pontificj. E finalmente dall'

Hh 2 ann.

ann. 1779. in poi è stato spogliato il Regno di Sicilia dei dritti, delle prerogative, e dei Privilegj, che costantemente sempre ha goduto, con aver sofferto uno sconvolgimento, un' alterazione nelle sue Leggi fondamentali, e costituzionali. Se tutte queste altro non sono, che novità ultimamente praticate dal Cappellano Maggiore di Napoli in Sicilia, alle quali non può darsi altra epoca, che quella dell' anno 1779., come mai si può asserire di non essersi giamai fatta novità alcuna in Sicilia dal Cappellano Maggiore di Napoli?

XXV. I due Reali Diplomi prodotti non giustificano le novita' fatte.

Per li due però Reali Diplomi, ch' egli produce l' uno per l' erezione in Parocchia della Chiesa di S. Giacomo del quartiere di Palermo, e l' altro per l' elezione di Parroco del Sacerdote D. Francesco la Rosa, venerandosi, come debbonsi, i Reali rescritti, non si può nondimeno lasciar di avvertire a Monsignor Capobianco la legge fondamentale del Regno, emanata dall' Imperadore Carlo V. confermata dai Sovrani di lui successori, e registrata nei Capitoli del Regno medesimo. In questa legge dell' Imperatore Carlo V., che sopra si è intiera trascritta, si prescrive, che gli stessi Diplomi Reali, che sono pregiudiziali ai dritti, ed ai

Pri-

Privilegj del Regno di Sicilia, sono dichiarati nulli, irriti, e revocati, ne il Viceré, o qualunque altro Miniſtro può eseguirli; potranno bene per giuſto riguardo consultarli, affinchè il Sovrano rimaneſſe informato di quei dritti, e Privilegj, ai quali il Diploma emanato ſi oppone. Il Trono dei Monarchi è la sede della giuſtizia, ne mai deve pensarſi, che voglia il Sovrano pregiudicare i dritti altrui, e moltomeno quelli di una intiera Nazione, e di un Regno. Si può al Re da chi pretende qualche favorevole rescritto, o tacerſi la verità, o esporſi il falso, ed allora come generalmente insegnano i Dottori, l' ottenuto Real rescritto sarebbe orrettizio, e surrettizio. Se al noſtro Sovrano ſi fosse candidamente espoſto, che quanto pretendea il Cappellano Maggiore di Napoli recava pregiudizio ai legitimi dritti, alle Leggi fondamentali, agli antichi Privilegj, ed alle esenziali prerogative di Sicilia, non avrebbe certamente accolto, ed approvato colla sua Regia auttorità le pretenſioni del Cappellano Maggiore di Napoli. Se in oltre ſi fosse candidamente espoſto al Sovrano, che le sudette pretenſioni del Cappellano Maggiore di Napoli ripugnavano direttamente alla Sovrana deci-

ci-

cisione fatta prevj i giuridici informi dall'Augusto suo Genitore Carlo III., e spedita colle più solenni formalità, colla quale si conferma la piena giurisdizione dell'Arcivescovo di Palermo sopra la Chiesa di S. Giacomo del quartiere de' Militari in riguardo all'Amministrazione dei Sacramenti, e si dichiara, che il Cappellano Sacramentale di quella Chiesa fosse un semplice coadjutore, e la Chiesa stessa di S. Giacomo in quanto amministra i Sacramenti fosse una filiale della Cattedrale di Palermo, non avrebbe certamente la M. S. emanati quei Reali Diplomi, che formano ora il fondamento delle intraprese del Cappellano Maggiore, e che hanno dato apertuta d'estendere la sua giurisdizione in Sicilia, sino ad esercitarvi quelle giurisdizioni, che non ha egli stesso per il Regno di Napoli. Quindi è che i due menzionati Reali Diplomi, così tuttavia richiedendo ogni ragione, devono aversi come non emanati nella presente vertenza.

Conchiusione. Da quel, che finora si è esposto delle intraprese, delle novità, delle procedure attentate in Sicilia dai Cappellani Maggiori di Napoli, e dei gravissimi pregiudizj quindi indotti alle Leggi, ai drit-

dritti, ai Privilegj del Regno, anzi alle prerogative stesse della Sovranità, e Corona di Sicilia, potrà rilevarsi, quanto ragionevoli siano state le rimostranze avanzate al Real Trono dalla Deputazione del Regno in adempimento di uno dei suoi principali doveri, ed incombenze, e quanto fosse necessario un pronto, e sollecito riparo, che si domanda; onde s'impedissero le ulteriori procedure, si rivocassero le novità fatte, e si restituisse nel primiero stato d'indipendenza, e di libertà, come lo è stato sempre, il Regno di Sicilia dalla potestà, e giurisdizione del Cappellano Maggiore di Napoli. Tanto spera la Nazione Siciliana dalla giustizia dei Ministri designati, che saranno per consultare la M. S. e quindi ottenersi quel, che da molto tempo con ogni premura si è implorato.

Candido Aristea.



ERRORI. CORREZIONI.

Pag.	Errori	Correzioni
27.	commissione	commessione
50.	confirmò	confermò
107.	pretenzione	pretensione
110.	diſtinque	diſtingue
130.	perpepetui	perpetui
132.	*comprehentionis*	*comprehensionis*
137.	e vi bisogna	vi bisogna
147.	commissionato	commessionato
150.	commissione	commessione
151.	esezione	esenzione
156.	Canoniſti . Richiedendovisi	Canoniſti, richiedendoviſi
157.	explicarsi	esplicarsi
187.	dell	delli
188.	DEI	DEGLI
213.	dei	degli
222.	pietà ma ;	pietà ; ma





